La sentenza viene qui riprodotta nelle sue parti fondamentali, inframmezzate da sintesi dei passaggi omessi per ragioni di spazio, curate da Andrea Natale. Per quanto possibile si è mantenuta la struttura grafica del testo, compresi grassetti e corsivi. Sono state omesse le indicazioni (nel testo in parentesi) della collocazione in atti dei documenti richiamati e i relativi rinvii. I titoli dei paragrafi sono quelli originali della sentenza.

CORTE ASSISE TORINO - 15 APRILE 2011
PRES. IANNIBELLI, EST. DEZANI - IMP. ESPENHAHN + 5

Procedimento a carico di*:

1) **Espenhahn Herald**, amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo (cd. Board) della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali;

2) **Pucci Marco**, consigliere del consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo (cd. Board) della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA, con delega per il commerciale e il marketing;

3) **Priegnitz Gerald**, consigliere del consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo (cd. Board) della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi;

4) **Moroni Daniele**, dirigente con funzioni di direttore dell'Area tecnica e servizi della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400;

5) **Salerno Raffaele**, direttore dello stabilimento esercito dalla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA e sito in Torino, corso Regina Margherita 400;

6) **Cafueri Cosimo**, dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area Eas (ecologia, ambiente e sicurezza) e di Rspp dello stabilimento esercito dalla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA e sito in Torino, corso Regina Margherita 400.

Imputati

Tutti

A) del **reato di cui agli artt. 110, 437 commi 1 e 2 cp**, commesso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità […], per aver omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri e infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata Apl5, costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione, installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi (a norma degli artt. 33-37 dPR 27 aprile 1955 n. 547; 3,

* Per evitare ripetizioni che appesantirebbero la lettura, il ruolo degli imputati nella organizzazione aziendale viene riportato nella intestazione e non è riprodotto all'interno di ciascun capo di imputazione (*ndR*).

comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 d.l. 19 settembre 1994 n. 626; d.m. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. d.l. 17 agosto 1999 n. 334),

e ciò pur emergendone la necessità da più fatti e documenti, tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della Thyssen Krupp Nirosta (società facente parte al pari della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA della Thyssen Krupp Stainless), considerato dalla stessa ThissenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del Gruppo Thyssen Krupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti, e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato esecutivo della ThissenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS".

Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio) di cui ai capi C) ed E), e un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai (Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, Rodinò Rosario) di cui ai capi B) e D) e le lesioni personali di altri tre operai (Simonetta Fabio, Pignalosa Giovanni e Boccuzzi Antonio).

Commesso in Torino dal giugno 2006 al 30 dicembre 2007.

Espenhahn

B) del **reato di cui agli artt. 81, comma 1, e 575 cp**, perché [...] cagionava la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio di Torino), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco (*flash fire*) prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico a elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate

in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 dPR 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 d.l. 19 settembre 1994 n. 626; d.m. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. d.l. 17 agosto 1999 n. 334) con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione, installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio;
- una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori;
- un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti e il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della Thyssen Krupp Nirosta (società facente parte al pari della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA della Thyssen Krupp Stainless), considerato dalla stessa ThissenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo Thyssen Krupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di im-

pianti, e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato esecutivo della ThissenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS";

e accettando il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché – in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni – prendeva:

- dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura

- poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (**from Turin**),

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.

Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

Espenhahn

C) del **reato di cui all'art. 423 cp**, perché […] cagionava sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA sito in Torino un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto

nel capo B) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta

in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 dPR 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 d.l. 19 settembre 1994 n. 626; d.m. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. d.l. 17 agosto 1999 n. 334) sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5 costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione, installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
- una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori
- un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, e che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti e il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della Thyssen Krupp Nirosta (società facente parte al pari della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA della Thyssen Krupp Stainless), considerato dalla stessa ThissenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo Thyssen Krupp Stainless compresa l'APL5 di Torino una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore a quella precedente di 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato esecutivo della ThissenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007 che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di protezione antincendio

automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS";

e accettando il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché – in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni – prendeva:

- dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino
- poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (**from Turin**)

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.

Commesso in Torino il 6 dicembre 2007.

Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno, Cafueri

D) del **reato di cui agli artt. 61 n. 3 cp**, **589 commi 1, 2 e 3, cp**, perché, nelle rispettive qualità […] cagionavano la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio del predetto stabilimento), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco (**flash fire**) prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico a elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (e in particolare degli artt. 33-37 dPR 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13,

21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 d.l. 19 settembre 1994 n. 626; d.m. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. d.l. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5 costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione, installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

- **Priegnitz e Pucci** omettevano, quali membri del Comitato esecutivo della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;
- **Moroni** ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della Thyssen-Krupp Stainless;
- **Salerno e Cafueri** omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento,

misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali: estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti; sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro; una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente; un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi
- e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato: la drastica riduzione del numero dei dipendenti; il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati; la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso; frequenti incendi di varie proporzioni.

Con le aggravanti:

- di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- di aver agito nonostante la previsione dell'evento, **essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5**

dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno, Cafueri

E) del **reato di cui agli artt. 61 n. 3 cp, 449 cp, in relazione all'art. 423 cp**, perché, nelle rispettive qualità […] cagionavano presso la linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA sito in Torino, un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo D) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (e in particolare degli artt. 33-37 dPR 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 d.l. 19 settembre 1994 n. 626; d.m. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. d.l. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla predetta linea costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione, installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi in quanto sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*),

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato esecutivo della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della Thyssen Krupp Stainless;

Salerno e Cafueri omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente insicurezza nel predetto stabilimento,

misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali: estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti; sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro; una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente; un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi;

- per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato: la drastica riduzione del numero dei dipendenti; il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati; la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso; frequenti incendi di varie proporzioni.

Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento, **essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino**, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commesso in Torino il 6 dicembre 2007.

L'ente Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA

F) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D) commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007 da Pucci Marco, Priegnitz Gerald, Moroni Daniele, Salerno Raffaele, Cafueri Cosimo, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell'interesse e a vantaggio della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’incendio nella notte del 6 dicembre 2007

La motivazione della sentenza ci riporta immediatamente – e senza filtri – al dramma di quella notte: la telefonata disperata di Piero Barbetta al 118, le urla che vengono registrate sullo sfondo di quella conversazione.

Alle ore 01:43 secondi […] del 6 dicembre 2007 giungeva al 118 una disperata richiesta di soccorso; ecco il testo della conversazione telefonica:

«VOCE FEMMINILE (REGISTRATA) - 118 Emergenza.
VOCE MASCHILE - 118?
VOCE MASCHILE - Pronto, buongiorno senta…
VOCE MASCHILE - Le passo l’ambulanza, un attimo.
VOCE MASCHILE - Sì, sì.
VOCE FEMMINILE (REGISTRATA) - Attendere prego. Centrale operativa, attendere prego. Centrale operativa, attendere prego. Centrale operativa, attendere…
VOCE MASCHILE - Neanche il 118 risponde, porca puttana.
VOCE FEMMINILE (REGISTRATA) - Centrale operativa, attendere prego. Centrale operativa, attendere prego.
VOCE MASCHILE - Oh, mai i Vigili non mi rispondono.
Rumori in sottofondo.
VOCE FEMMINILE - 133.
VOCE MASCHILE - Pronto, senta…
VOCE FEMMINILE - Mi dica.
VOCE MASCHILE - Sono della Thyssen Krupp in Corso Regina, senta è successo un incidente, ci sono tre o quattro ragazzi bruciati.
VOCE FEMMINILE - Senta, in Corso Regina, dove?
VOCE MASCHILE - La 400, di fronte alla… La Thyssen Krupp.
VOCE FEMMINILE - La? Che ditta è la vostra?
VOCE MASCHILE - La Thyssen Krupp in Corso Regina 400.
VOCE FEMMINILE - Thyssen Krupp?
VOCE MASCHILE - Il 118 ho chiamato.
VOCE FEMMINILE - Cosa succede? Io ho già provveduto all’invio dell’ambulanza, cosa succede?
VOCE MASCHILE - Eh, ma mi sa ne servono due o tre, perché ce ne sono tre che sono bruciati.
VOCE FEMMINILE - Quattro bruciati o carbonizzati?
VOCE MASCHILE - Non son carbonizzati, però abbiamo cercato di spegnerli, senza vestiti, senza niente sono.
VOCE FEMMINILE - Senta, faccia trovare qualcuno all’ingresso, io provvederò all’invio di più mezzi.
VOCE MASCHILE - Ci so… Allora ci sono le guardie all’ingresso…
VOCE FEMMINILE - Sì.
VOCE MASCHILE - Arrivano, c’è la portineria, li accompagnano… Li accompagnano loro […]
VOCE FEMMINILE - Senta, è esploso qualcosa?

VOCE MASCHILE - Ma… Ha preso fuoco un impianto qua, c'è della carta, dell'olio, di tutto.
VOCE FEMMINILE - Devo mandare anche il 115 allora.
VOCE MASCHILE - Sì, l'ho provato a chiamare ma mi hanno detto che erano impegnati per delle emergenze, ma la cosa è gravissima qua.
VOCE FEMMINILE - No, no, no, mandiamo anche il 115, eh. Va bene.
TERZA VOCE MASCHILE (IN LONTANANZA) - L'avete chiamata l'ambulanza?
VOCE MASCHILE - L'ho chiamata io, ora…
TERZA VOCE MASCHILE (IN LONTANANZA) - (inc.).
VOCE MASCHILE - No, no, no.
VOCE FEMMINILE - Sta arrivando l'ambulanza.
TERZA VOCE MASCHILE (IN LONTANANZA) - (inc.).
VOCE MASCHILE - No, Beppe, no.
Si sentono dei rumori in sottofondo.
VOCE FEMMINILE - (inc.).
Si sentono delle urla in lontananza.
VOCE MASCHILE - Vieni qua, vieni qua, vieni qua.
VOCE FEMMINILE - Pronto.
VOCE MASCHILE - L'acqua, l'acqua. Oh, prendete l'acqua. Lo bagniamo.
QUARTA VOCE MASCHILE (IN LONTANANZA) - Non voglio morire.
VOCE MASCHILE - No, no, Beppe, no.
QUARTA VOCE MASCHILE (IN LONTANANZA) - Non voglio morire.
VOCE FEMMINILE - Io direi anche tre…
VOCE MASCHILE - Sì, guardi ce ne sono almeno quattro. […]
VOCE FEMMINILE - Eh… Se avete il sospetto ci siano altre persone oltre a quelle quattro?
VOCE MASCHILE - Eh… È probabile però…
VOCE FEMMINILE - È probabile?
VOCE MASCHILE - Sì. […]»

La Corte prosegue con una puntigliosa ricostruzione degli eventi di quella notte, traendo le informazioni dalla viva voce dei protagonisti: l'unico superstite tra coloro che si trovavano sulla Linea 5; i primi soccorritori (le persone che si trovavano sulla linea 4); il personale della squadra di emergenza; l'infermiera di turno presso lo stabilimento.

Non è possibile ripercorrere qui tutte le dichiarazioni rese dai testi. Si può, però, dare conto del quadro complessivo che da quelle dichiarazioni scaturisce: l'incendio – sulle prime piccoli focolai – che inizialmente si presenta come governabile (tant'è che si cerca di spegnerlo con gli estintori e con una manichetta) e che, invece, si sviluppa con una vampata improvvisa ("un'esplosione", "come un'onda anomala"), con fiamme altissime ("alte otto nove metri", "un muro di fiamme", anzi "muri di fiamme") che giungono sino alla campata del soffitto; un calore insopportabile; un boato, come un'esplosione; il sistema d'allarme che non funziona (tant'è che la squadra di emergenza viene allertata telefonicamente; telefono che, poco dopo, cesserà di funzionare); urla di colleghi disperati; corpi in fiamme; vestiti bruciati; corpi per terra, che vengono scambiati per mucchi di stracci; una persona dispersa; un muletto in fiamme; il tentativo di spegnere alcuni focolai con una manichetta (che non funziona); olio ovunque, che ostacola le operazioni di spegnimento; l'arrivo, infine, dei soccorsi, la messa in sicurezza dell'impianto e l'avvio – faticoso – dell'azione di contrasto all'incendio. Da porre in evidenza che – una volta domate le fiamme e iniziate le operazioni di sopralluogo – divampa addirittura un secondo incendio.

Giungono i soccorsi: 118, Vigili del fuoco e Polizia. […]

Appare rilevante, in questa parte, richiamare il "verbale dei rilievi tecnici" eseguiti in data 6/12/2007 dalla Polizia Scientifica, con allegate n. 111 fotografie riproducenti, oltre al cadavere di Schiavone Antonio, lo stato dei luoghi subito dopo l'incendio e la circostanza che, verso le ore 6 dello stesso giorno 6 dicembre 2007: «durante l'effettuazione del sopralluogo e la localizzazione, con riferimenti numerici, di quanto attinente lo stesso, divampava, in corrispondenza del primo livello sopraelevato dell'impianto, **un altro incendio** che impediva il proseguimento del sopralluogo stesso». Rilievi che potevano riprendere alle successive ore 9. […]

Per completezza, si riporta di seguito la relazione dei Vigili del fuoco relativa all'intervento effettuato quella notte allo stabilimento Thyssen Krupp di Torino:

> Relazione di intervento.
>
> All'arrivo sul posto la situazione risultava la seguente: una zona di lavorazione dell'acciaieria Thyssen Krupp era interessata dall'incendio di un macchinario. In considerazione di quanto sopra esposto si provvedeva a: effettuare un primo sopralluogo insieme al capo posto della squadra 22. Si notava che sul posto il personale del 118 stava già portando le prime cure del caso agli operai della fabbrica coinvolti nell'evento. Nelle vicinanze dell'incendio, erano presenti due addetti sanitari che prestavano le cure a tre operai investiti dalle fiamme, riversi a terra, con gli abiti totalmente bruciati e con ustioni visibili in tutto il corpo. Il sottoscritto collaborava al trasporto degli infortunati al punto di raccolta delle ambulanze, mentre il capo squadra Cardella effettuava una ricognizione della zona interessata dall'incendio, individuandone una zona piuttosto vasta. Si decideva quindi di attaccare l'incendio mediante tubazioni attaccate alle nostre macchine, in quanto la pressione degli idranti all'interno dello stabilimento non era sufficiente alla formazione della schiuma. […] Nelle vicinanza dell'incendio, nascosto dietro a un carrello, si rinveniva riverso sulla schiena il corpo di un operaio, completamente nudo, con profonde ustioni su tutto il corpo. […] La persona in questione sarà successivamente identificata in Antonio Schiavone, del quale il personale sanitario constatava il decesso. Si procedeva quindi alla completa estinzione dell'incendio e a continuare la ricerca di altri feriti, con esito negativo. […].

2. Conseguenze dell'incendio

Diretta conseguenza dell'incendio sopra descritto – come sarà qui di seguito motivato – è stata la morte di sette lavoratori: Schiavone Antonio, nato il 20/9/1971, deceduto il 6/12/2007; Scola Roberto, nato il 2/9/1975, deceduto il 7/12/2007; Santino Bruno, nato il 2/5/1981, deceduto il 7/12/2007; Laurino Angelo, nato il 16/8/1964, deceduto il 7/12/2007; Marzo Rocco, nato il 28/11/1953, deceduto il 17/12/2007; Rodinò Rosario, nato il 30/10/1981, deceduto il 19/12/2007; De Masi Giuseppe, nato il 18/3/1981, deceduto il 30/12/2007.

Schiavone Antonio, Santino Bruno, Laurino Angelo, Rodinò Rosario e De Masi Giuseppe costituivano, insieme a Boccuzzi Antonio, la squadra addetta alla Linea 5 entrata in servizio nel turno delle ore 22 del 5/12/2007 (infra si dirà perché erano in 6 anziché in 5); Marzo Rocco si trovava alla Linea 5 nella sua funzione di capoturno – unico quella notte per tutto lo stabilimento – e, anche, per "regolarizzare" lo straordinario di Schiavone e di Boccuzzi, che avevano già lavorato alla Linea 5 nel turno immediatamente precedente; Scola Roberto si trovava alla Linea 5 per giustificare, al capoturno Marzo Rocco, il suo ritardo nel prendere servizio.

Le relative autopsie (sottolineando che le relazioni autoptiche sono state confermate dai medici legali, nel contraddittorio delle parti) non lasciano adito a dubbi sul diretto nesso causale tra le ustioni e la morte e sulle ustioni quale causa unica della morte (le risultanze autoptiche non sono state contestate dalle difese).

Segue la sintesi delle risultanze autoptiche relative a ciascuna delle vittime. Dopo ciò la sentenza prosegue dando conto di un dato, riscontrato in sede autoptica, che accomuna le ustioni riportate dalle vittime e che riveste un sicuro interesse nella ricostruzione dei fatti.

Il dr. Roberto Testi ha esposto alcune considerazioni medico-legali che possono qui interessare:

> «…quello che caratterizza questi ustionati era una direi singolare e quasi unica nella nostra esperienza, uniformità delle ustioni. Noi siamo abituati a vedere purtroppo persone che muoiono in incendi, in circostanze varie, comunque muoiono per l'azione del calore e normalmente in ogni caso c'è la localizzazione delle lesioni… in questo caso quello che avevano di singolare tutti direi era proprio una uniformità dell'ustione che, discutendo poi ovviamente con i Vigili del fuoco, ci ha dato un'ipotesi di causazione delle lesioni non per contatto diretto con la fiamma ma per quello che si chiama *flash fire*, cioè per una sostanziale nebulizzazione di liquido infiammabile… oltre all'intensità e all'estensione delle lesioni… un'altra caratteristica che ci riporta alle modalità con le quali sono stati esposti al calore, e questa caratteristica è un importante interessamento delle vie aeree nei pazienti che sono deceduti successivamente ha dato addirittura un quadro di ustione a livello polmonare, quindi un quadro radiologico polmonare interessante, indicativo di un'azione del fuoco anche nelle vie aeree più profonde, il che ancora si ricollega ed è armonico con **l'ipotesi che siano stati sostanzialmente non esposti a una fiamma, ma in qualche modo immersi in una nube incandescente**».

Il dr. Testi ha riferito anche il tipo e le modalità delle complicanze conseguenti alle ustioni e delle cure da prestare in tali casi, in linea generale, ed effettivamente prestate ai pazienti ricoverati prima del loro decesso. […]

3. Incendio - art. 423 cp; art. 449 in relazione all'art. 423 cp

Una volta offerta la descrizione in punto di fatto di quanto avvenne la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, la Corte di assise – se mai ve ne fosse stato il bisogno – chiarisce che gli eventi appena sintetizzati sono perfettamente riconducibili alla nozione "legale" di incendio, così come ricostruita dalla giurisprudenza (con richiamo alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, a Cass., Sez. IV, sentenza n. 4981 del 6/2/2004, Ligresti e altri, riguardante l'incendio avvenuto all'interno della camera iperbarica dell'Istituto Ortopedico "Galeazzi" di Milano). Dopo la premessa "in diritto", la Corte passa alla valutazione "in fatto", offrendo anche una prima descrizione del fenomeno cd. flash fire*, ossia la improvvisa vampata che ha tragicamente investito le vittime.*

In applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte, si deve affermare che l'incendio verificatosi sulla Linea 5 dello stabilimento Thyssen Krupp Ast di Torino era caratterizzato «**dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento**».

Quanto alla "vastità delle proporzioni", si devono richiamare tutte le testimonianze rese e già riportate, da Boccuzzi, dai lavoratori accorsi nell'immediatezza, dagli altri soccorritori; si deve rimandare alla già citata documentazione fotografica e video in atti, da cui emergono le "tracce" dell'incendio sui muri del corridoio e fin sul soffitto del capannone, oltre che in molte parti dell'impianto: i membri della Corte ne hanno preso anche visione personalmente, essendosi per due volte recati a visitare l'impianto sotto sequestro. […]

Anche la "tendenza a progredire" emerge senza possibilità di equivoci dalle testimonianze, in particolare quella di Boccuzzi, che descrive delle "piccole fiamme" sulle quali i lavoratori erano intervenuti, senza esito, con gli estintori; "piccole fiamme" – come si vedrà nel dettaglio infra, nella parte dedicata alle "cause immediate" dell'incendio – alimentate originariamente da carta imbevuta di olio (di laminazione) e che hanno assunto la vastità (e anche, nel caso di specie, la "distruttività" dell'incendio: requisito peraltro richiesto da una giurisprudenza minoritaria della Cassazione) sopra indicata quando hanno determinato la "rottura" ovvero lo "sfilamento" di uno – e in rapidissima successione di altri – flessibili contenenti olio idraulico in pressione. Olio idraulico in pressione che, come vedremo specificamente infra, ha provocato il cd. *flash-fire* ovvero una istantanea diffusione – analogamente violenta e aggressiva quale quella indicata nella appena citata sentenza della Cassazione – dell'olio infiammato, con il cd. "effetto torcia"; come tale, impossibile da spegnere prima che tutto l'olio contenuto nell'impianto fosse terminato.

Si deve sottolineare, sia sotto il profilo della diffusività sia sotto il profilo della "difficoltà di spegnimento", che, diversamente da quanto accaduto nel caso esaminato dalla sentenza della Cassazione sopra riportata, l'incendio alla Linea 5 è continuato ed è stato poi spento dai Vigili del fuoco, tanto che si può affermare che non solo si è verificata, anche nel nostro caso, la succitata "impossibilità" di spegnimento dovuta all'effetto-torcia, ma l'incendio è proseguito sino all'intervento dei Vigili; di più: come già sopra indicato, verso le ore 6 della mattina dello stesso 6/12/2007, mentre erano in corso gli accertamenti, si è sviluppato un secondo incendio, che ha determinato l'evacuazione dei presenti e un nuovo intervento dei Vigili del fuoco. Secondo incendio, intervenuto a circa cinque ore dal precedente e che costituisce, ad avviso della Corte, un preciso e incontestabile elemento sia sulla presenza di materiale combustibile lungo la Linea 5, sia sulla – oggettiva – difficoltà di accorgersi, da parte dei presenti – impegnati proprio negli accertamenti – di quello che, come sarà infra specificato, viene indicato nel "piano di emergenza" come "principio di incendio" lungo la stessa Linea; tanto che i Vigili del fuoco hanno evacuato tutti i presenti e solo circa tre ore dopo hanno permesso loro di riprendere gli accertamenti in corso.

[…]

4. Il luogo in cui l'incendio si è sviluppato

La Corte, a questo punto, procede alla descrizione in generale dell'impianto Thyssen di Torino e dà conto di alcune diversità che lo caratterizzano rispetto agli impianti Thyssen di Terni. Il sito produttivo di Terni si sviluppa su circa un milione e mezzo di metri quadrati e contava, nel 2007, circa 3.000 dipendenti, di cui addetti all'area cd. "a freddo" circa 500 operai e 50-55 impiegati. Il sito produttivo di Torino si sviluppa su circa duecentomila metri quadrati e contava, nel 2007, circa 400 dipendenti.

A Torino si effettua la sola lavorazione cd. "a freddo" dell'acciaio (cioè la lavorazione dei nastri di acciaio grezzo provenienti dalla lavorazione cd. "a caldo" - fonderia); a Terni – il principale stabilimento esistente in Italia – invece, si svolge l'intero ciclo di lavorazione dell'acciaio (cd. area "a caldo" e cd. area "a freddo"). Nella cd. "area a freddo" – la sola lavorazione svolta nello stabilimento di Torino – si fanno le operazioni di ricottura e decapaggio e laminazione a freddo (operazioni necessarie a portare il materiale allo spessore finale richiesto dagli ordini dei clienti).

Dopo avere descritto in generale gli impianti di Torino – tra essi occorre menzionare l'impianto Sendzmir (già colpito, come si vedrà, da un precedente incendio) – la Corte passa alla descrizione puntuale delle caratteristiche della "Linea 5", ossia dell'impianto nel quale si è sviluppato il tragico incendio. Si riportano di seguito alcuni stralci della consulenza tecnica valorizzata in sentenza.

4.2. La "Linea 5" - descrizione

1. La laminazione a freddo

La Linea n. 5 di Torino è una linea di ricottura e decapaggio per nastri di acciaio inossidabile provenienti dalla laminazione a freddo […]. La laminazione a freddo è la riduzione di spessore ottenuta per deformazione plastica, a temperature di poco superiori a quella ambiente, di lamiere metalliche preparate in precedenza mediante laminazione a caldo e preventivamente sottoposte a decapaggio, allo scopo di ottenere nastri di lamiera con larghezza dell'ordine di 1-1,5 m. e lunghezza anche superiore al migliaio di metri. Per questo essi sono movimentati sotto forma di rotoli e devono essere svolti ogni qualvolta si debba effettuare una lavorazione. La laminazione consente una riduzione di spessore di grande uniformità e precisione. […]

Un laminatoio esercita un'azione di strozzatura e contemporaneamente produce l'avanzamento per attrito del materiale accostato ai cilindri. Nello stabilimento TkTo è in esercizio un laminatoio modello Sendzimir. Si tratta di un particolare tipo di laminatoio a freddo dotato di un sistema di cilindri portanti, che consente elevate velocità di laminazione a freddo e forti pressioni. I cilindri di lavoro, molto piccoli, sono sostenuti ciascuno da un insieme di nove cilindri portanti racchiusi nella cosiddetta "gabbia".

2. Ricottura e decapaggio

Nella Linea 5, il nastro laminato a freddo subisce un trattamento termico di ricottura in forno e un trattamento chimico di decapaggio in vasche con lavaggi intermedi.

Per la piena comprensione del processo e delle apparecchiature necessarie, il Lettore deve considerare che nel caso in esame **ricottura e decapaggio** sono operazioni effettuate su nastri d'acciaio. Queste **operazioni** devono essere ***"continue"***, **ossia il moto del nastro nella sezione di trattamento deve avvenire a una velocità ben precisa e un arresto del moto comporta il grave danneggiamento del materiale** che venisse a trovarsi nelle sezioni di trattamento (forno, vasche di decapaggio). Siccome però il nastro è conferito e prelevato dalla linea come rotoli di lunghezza finita, le operazioni di conferimento e di prelievo dei vari rotoli non possono per loro natura essere continue. Per questo motivo vi sono delle sezioni d'ingresso e d'uscita che operano in modo discontinuo, concepite in modo tale che la sezione di trattamento, al contrario, lavori con continuità.

Pertanto la Linea 5 è concettualmente suddivisa nelle zone di: 1) Entrata, discontinua; 2) Trattamento, continua; 3) Uscita, discontinua.

Per "collegare" le zone a funzionamento discontinuo con quelle a funzionamento continuo, sono necessarie due zone cosiddette di "accumulo", una in ingresso, una in uscita, come indicato nella vista d'insieme di Figura 3.4.

La Corte procede poi, con elevato dettaglio tecnico, a descrivere la modalità di funzionamento di ciascuna delle zone/sezioni di lavorazione, concludendo poi con una sintetica – ma efficace – descrizione della Linea 5, dando conto di quanto essa fosse vasta e precisando il numero di addetti necessari a farla funzionare.

La Linea 5 dello stabilimento di Torino si svolge in lunghezza per oltre 200 metri, in larghezza per circa 12 metri, in altezza per circa 9 metri, è disposta su più piani e ha una configurazione a omega; come è ben rappresentato dalle numerosissime fotografie e video in atti, ai quali si rimanda; si sviluppa in altezza su più piani, con numerose scalette per l'accesso degli operatori, oltre ad avere un piano sotterraneo nel quale si trova, tra l'altro, la centrale oleodinamica, come sarà meglio precisato infra.

Nel complesso, si tratta di un impianto di notevoli dimensioni, secondo i consulenti tecnici con una superficie "in pianta" di metri quadrati 2400 (ma nel documento di valutazione del rischio incendio il dato riportato come superficie è di metri quadrati 3900), visitabile (come i membri della Corte hanno fatto due volte durante il presente processo) percorrendo quello stesso corridoio "lato operatore" investito dall'incendio del 6/12/2007, mentre dal lato opposto (verso il muro esterno del capannone) si trova un passaggio angusto.

Come riferito da tutti i testimoni sentiti sul punto (tanto che non appare necessario qui indicarli), sempre sotto il profilo "tecnico", l'operatività della Linea 5 era garantita da n. 5 addetti: il primo addetto, che dirigeva e controllava la lavorazione e le varie operazioni, il collaudatore (che aveva una apposita postazione e il compito di segnare tutti i difetti visibili del nastro trattato) e altri tre operai, che eseguivano una serie di operazioni, tra le quali, principalmente, imbocco del nastro, taglio dei "codacci", saldatura testa-coda dei nastri per permettere la continuità della lavorazione.

5. Le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino

Questo capitolo della sentenza esordisce con una sorta di "storia" dello stabilimento della Thyssen nel contesto della vita industriale di Torino, e ciò sino all'acquisizione di quegli impianti da parte di Thyssen Krupp, multinazionale con casa madre in Germania e con un cervello operativo (Thyssen Krupp AG) al quale competevano le decisioni strategiche. Qui i primi riferimenti alle decisioni del Comitato esecutivo o Executive Board *che – come si vedrà – avranno un certo rilievo ai fini della verifica dell'ipotesi d'accusa.*

5.1. Occorre qui brevemente ricordare che lo stabilimento di Torino è tradizionalmente un sito produttivo dedicato alla lavorazione dell'acciaio sin dagli anni precedenti la seconda guerra mondiale […]; numerosi testimoni si riferiscono al loro lavoro in quello stabilimento sin dalla seconda metà degli anni '70, senza soluzione di continuità nonostante i diversi datori di lavoro, in allora all'interno del gruppo FIAT, come FIAT Ferriere, poi con il nome di Teksid, poi ILVA, poi ceduto al gruppo Riva e alla Krupp; quest'ultima fusasi con la Thyssen […].

Dalla seconda metà degli anni '90 – e al momento dei fatti per cui si procede – lo stabilimento di Torino appartiene alla multinazionale Thyssen Krupp AG, "casa madre" con sede in Germania, il cui principale settore di attività è appunto l'acciaio, collegato ad alcuni beni strumentali (tecnologia, ascensori e altro). In capo alla "casa madre" Thyssen Krupp AG (secondo quanto esposto dalla Procura nel presente processo e non contestato dalle difese) si concentravano le – sole – decisioni relative al gruppo in generale: strategia, gestione degli investimenti anche finanziari, rapporti con l'azionariato diffuso; per il resto, il gruppo era gestito su base "decentralizzata" (per le decisioni strutturali e operative) attraverso una serie di sub holding che facevano riferimento a una capogruppo per ogni settore (la "decentralizzazione" delle decisioni strutturali e operative in capo alle sub holding è confermata anche dal teste Rizzi Mario).

La gestione della Thyssen Krupp AG era demandata a due organismi: un Comitato esecutivo (altrimenti detto *executive board*) che assumeva le decisioni manageriali quotidiane (e che nel dicembre 2007 era composto da otto membri), e un comitato di sorveglianza (altrimenti detto *supervisory board*) che controllava il Comitato esecutivo (e che nel dicembre 2007 era composto da venticinque membri). Si deve qui sottolineare (rimandando subito allo specifico capitolo) che, secondo numerosi testi dirigenti Thyssen Krupp tutte le società del gruppo erano organizzate, ai vertici, con un *board* o *executive board*, organo collegiale per le decisioni operative.

Per quanto qui rileva, nel settembre 2007, il settore acciaio era distinto in due segmenti: acciaio al carbonio (*steel*) e acciaio inossidabile (*stainless*); quest'ultimo si componeva di una capo-gruppo, la Thyssen Krupp Stainless AG con sede in Duisburg (Germania) che controllava sei società operative tra le quali (attraverso la società Thyssen Krupp Italia SPA) la società Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA, con due stabilimenti di produzione di laminati in acciaio inox, a Terni e a Torino (le altre società operative, ciascuna con propri stabilimenti – in diverse parti del mondo, secondo il già citato teste Rizzi Mario, «oltre che in Italia, in Germania ovviamente… in Messico, in Cina e… negli Stati Uniti» – erano la TK Nirosta, la TK Mexinox, la TK Shangai, la TK International e la TK VDM).

Si può quindi affermare, sempre per quanto qui interessa e con maggiore precisione, che lo stabilimento di Torino era uno degli stabilimenti della multinazionale Thyssen Krupp AG (un "colosso" economico, produttivo e finanziario, con decine di stabilimenti e migliaia di dipendenti in tutto il mondo) e che, in particolare, era parte integrante e "dipendeva" (su questa affermazione, v. dettagliatamente infra) dalla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA, controllata dalla capo gruppo Thyssen Krupp Stainless AG. […]

La motivazione prosegue mettendo in luce come, nello stabilimento di Torino, vi fossero "gravissime" carenze strutturali e organizzative in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio. Carenze che – tra l'altro – erano il frutto di scelte di destinazione del budget aziendale (come confermato dal fatto che l'omologo stabilimento di Terni o altri stabilimenti del gruppo vivevano in ben altre condizioni di sicurezza). La situazione dello stabilimento di Torino era del tutto anomala rispetto agli standard degli altri stabilimenti delle sub holding di Thyssen Krupp Stainless, in Germania e negli stessi stabilimenti di Terni (appartenenti alla stessa sub holding – Thyssen Krupp AST – che "governava" Torino). Tale amara conclusione – cioè la "differenza", in peggio per Torino – è ricavata dalla Corte a seguito dell'esame di materiale fotografico e dall'ascolto di numerose testimonianze. Paradigmatiche alcune deposizioni.

5.2. Sulla "diversità" tra lo stabilimento di Torino e altri stabilimenti del gruppo Thyssen Krupp riferiscono, tra gli altri, il teste Pappalardo Salvatore in relazione allo stabilimento Thyssen Krupp Nirosta di Krefeld:

> «… alla Nirosta… ho chiesto a mia moglie se ci volevamo trasferire, era pulito, era tutto in ordine… pulivano, loro fermavano una volta alla settimana l'impianto c'ero anch'io e me l'hanno fatto fare… pulizia completa rulli e tutto quanto… ricordo anche comunque perché c'era stato uno scambio in Germania, sei italiani sono andati di là e sei di qua, ricordo che i tedeschi sono arrivati in Germania e lì ci hanno fatto mettere su un tavolo a tirare giù due righe, la diversità, che diversità avete trovato in Italia e la Germania e lì mi sono trovato spiazzato perché i ragazzi tedeschi hanno detto in Italia non c'è sicurezza e pulizia stop…»; «sono stato un mese in Germania, gli ultimi due giorni prima di rientrare in Italia è venuto il Direttore di stabilimento Salerno e Golini che era il capo del personale, sono venuti in Germania e ricordo che Salerno mi ha detto… "hai visto che roba?" riguardo comunque la pulizia sicurezza"…». […]

Sull'argomento riferiscono anche il teste Abisso Salvatore, che lavora nello stabilimento dal 1978, addetto alle linee di ricottura e decapaggio, capoturno trattamento dal 1993:

> «… quando ha preso fuoco l'impianto di Krefeld ci hanno mandato quattro tedeschi. E io ne avevo uno in squadra che spesso e volentieri veniva con l'interprete perché mi diceva: **"qui state lavorando tutto in un pianeta diverso dal nostro"**… mi faceva notare che da loro innanzitutto non c'erano quegli impianti sporchi che avevamo, seconda cosa non c'erano i quadri elettrici nastrati».

[…] A Terni esisteva una squadra interna di Vigili del fuoco “patentati”, dotata di autocisterna e di altri mezzi più piccoli, in servizio 24 ore su 24, la cui presenza era, tra l’altro, obbligatoria quando i lavoratori dovevano compiere operazioni a rischio incendio – come le saldature – in zone in cui era presente combustibile; riferendo della squadra di Vigili interna, aggiunge Menecali: «l’estintore è un mezzo per evitare che si propaghi l’incendio, quindi deve stroncare l’innesco dell’incendio, il principio di incendio, non è uno strumento per la lotta agli incendi»; considerazione ovvia e condivisibile, ma che sembra obliata nello stabilimento di Torino; a Terni – ovviamente si indica qui sempre la situazione precedente l’incendio del 6/12/2007 – subito dopo l’incendio avvenuto a Krefeld (nello stabilimento della Thyssen Krupp Nirosta) erano stati immediatamente collocati sulla Laf 4 – linea analoga alla 5 di Torino – nelle sezioni di entrata e di uscita, degli estintori carrellati a lunga gittata, che, come ha precisato lo stesso Segala […], oltre ad avere una maggiore potenzialità, permettevano – contrariamente agli estintori in dotazione alla Linea 5 – di agire a “distanza” – quindi, ovviamente, con maggiore sicurezza – rispetto al focolaio o al principio di incendio; che a Terni, come riferito dal teste Pennesi Massimo, responsabile dei servizi ecologici e ambientali, tra cui il servizio antincendio si tenevano mensilmente delle riunioni con gli imputati Espenhahn e Moroni per affrontare la situazione generale antincendio: «per vedere gli incendi che c’erano stati, i principi di incendio nel periodo, analizzare le cause e prendere delle contromisure e vedere tutte le cose che avevamo fatto per minimizzare il rischio incendi»; tutto ciò **solo** per lo stabilimento di Terni (e v. anche e-mail che conferma tali riunioni).

D’altronde, la conferma “documentale” della “differenza” in particolare fra i due stabilimenti italiani si trae dall’esame dei bilanci Thyssen Krupp Ast anteriori al 2007; come ha riferito il teste Giardinieri Sergio, negli anni dal 2000 al 2007 **l’azienda ha investito, in materia antincendio**, nella sola “area a freddo” dello stabilimento di **Terni circa € 12 milioni**; nello stabilimento di **Torino**, del tutto corrispondente, come produzioni e personale, all’area a freddo di Terni, ha investito, sempre in materia antincendio, **€ 2.784.000,00**.

L’ipotesi d’accusa assume che l’incendio scatenatosi la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 fosse evento ampiamente prevedibile. Per introdurre tale tema, la Corte si occupa di un precedente incendio avvenuto nel 2002 negli stabilimenti di Torino (fatto per cui un dirigente Thyssen è stato condannato per incendio colposo, con sentenza di primo grado emessa nel 2004 – vale a dire, anni prima del rogo del dicembre 2007 – e divenuta definitiva nel corso della celebrazione del processo Thyssen). In quella sentenza si ritiene che l’incendio sia stato la conseguenza di una scelta aziendale in ordine alla (mancata) adozione di specifici – e puntualmente indicati in quella sentenza – dispositivi di sicurezza. Dispositivi di sicurezza che – osserva con amarezza la Corte di assise – non vennero adottati nemmeno dopo quella sentenza di condanna.

5.4. L’incendio del 2002

Più volte nel corso del dibattimento le parti e i testi si sono riferiti a un incendio divampato nello stabilimento di Torino, in particolare sul laminatoio Sendizimir 62, il 24/3/2002 (fortunatamente senza danni alle persone); nel relativo procedimento

penale la sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 449, comma 1, cp – a carico di Vespasiani Giovanni, che ricopriva allora la carica di membro del Consiglio di amministrazione e presidente del Comitato esecutivo della Thyssen Krupp Ast – è stata emessa nel corso del presente dibattimento.

Ma rileva qui in particolare, oltre al dato storico, di per sé significativo – solo cinque anni prima del 6/12/2007, un incendio devastante, che i Vigili del fuoco avevano spento dopo tre giorni – la precisa ricostruzione in fatto esposta nella sentenza di primo grado e la serrata e puntuale critica ivi contenuta – poi confermata in Cassazione – alla "scelta" aziendale di affidarsi a sistemi di estinzione non automatici ma ad azionamento manuale; così come la critica al piano di emergenza, per questa parte rimasto immutato. […] La sentenza, per quanto qui interessa – come "riflessione" sulle misure di sicurezza antincendio e sulla efficienza della "squadra di emergenza" – così conclude sul punto:

> «per ovviare agli inconvenienti verificatisi nelle prime fasi dell'incendio necessarie erano dunque le misure individuate dai c.t. del pm: un impianto di video sorveglianza (collegato ai rilevatori), in quanto la presenza del responsabile della squadra (n.b.: si intende qui il "capoturno manutenzione") nei pressi del laminatoio poteva essere del tutto casuale… e comunque tardivo si è dimostrato l'intervento della squadra ecologica; un sistema di estinzione automatico, la cui mancata adozione appare una scelta consapevolmente adottata in conseguenza di valutazioni economiche afferenti sia alla installazione di un impianto di attivazione automatica subordinata – che consentirebbe di preservare l'integrità dei lavoratori presenti nei locali – sia per il rischio di compromissione della qualità dell'olio nelle vasche; la compartimentazione dei locali…».

Sentenza emessa il 10/5/2004, con motivazione depositata nell'estate 2004 e della quale, quindi, i dirigenti Thyssen Krupp Ast interessati alla sicurezza dello stabilimento di Torino potevano fin da allora (cioè da oltre tre anni anteriori all'incendio del 6/12/2007) disporre.

Successivamente a quell'incendio, oltre ad "attivarsi" nella procedura per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi dello stabilimento, come sarà esposto nell'apposito capitolo, Salerno e Cafueri fecero una riunione con i capi turno e i gestori di manutenzione, riferendo le difficoltà assicurative dopo l'evento e mostrandosi preoccupati per il fatto che gli assicuratori potessero chiedere di "vedere" lo stabilimento; tanto che attivarono pulizie straordinarie, con rimozione di olio e carta in particolare sotto gli impianti e nelle cd. "fosse"; l'episodio è analiticamente riferito da Abisso Salvatore, che ha lavorato in quello stabilimento dal 1978, addetto alle linee di ricottura e decapaggio, capoturno dal marzo 1993; aggiungeva Abisso: «Salerno si spinse anche oltre e disse: "se dovesse avvenire qualche incendio adesso non ne usciamo più vivi di qua, sicuramente chiudiamo lo stabilimento"».

5.5. La decisione di trasferire gli impianti a Terni e, di conseguenza, di chiudere lo stabilimento di Torino

L'ipotesi d'accusa assume che le condizioni di insicurezza dello stabilimento di Torino fossero il frutto di una scelta di budget, legata alla decisione strategica di dismettere *lo stabilimento di Torino, trasferendo la produzione a Terni.*

Decisione che – pur assunta da tempo – era stata procrastinata per circostanze contingenti (in particolare: la necessità di supportare la mancata produzione dello stabilimento di Krefeld, colpito da un incendio; la necessità di evitare di chiudere lo stabilimento in coincidenza con le Olimpiadi invernali di Torino 2006). Ma – assunta la decisione – le scelte di budget non potevano comunque premiare Torino (il rapporto di investimenti per Torino è pari al 22,5% di quelli effettuati per la sola area a freddo di Terni).

Tale decisione è stata resa pubblica dalla Thyssen Krupp Ast il 7 giugno 2007 […]; nei mesi precedenti – aprile/maggio – i lavoratori avevano proclamato una serie di scioperi per avere "chiarezza" sul futuro dello stabilimento; la decisione comportava anche un esubero di personale tra i dipendenti di Torino; si tennero una serie di incontri fra l'azienda e i sindacati (anche con l'intermediazione ministeriale) che condusse a un accordo siglato il 23 luglio successivo «in cui si definisce la chiusura dello stabilimento di Torino entro 15 mesi da quella data» […].

Interessa qui invece la ricostruzione – storico-temporale – della decisione di trasferire la produzione da Torino a Terni, chiudendo lo stabilimento di Torino: si deve ritenere infatti che proprio il rinvio, negli anni, della già assunta decisione abbia comportato la indicata carenza di investimenti e, più in generale, di attenzione dei dirigenti verso lo stabilimento di Torino, causando lo stato di degrado sviluppatosi negli ultimi anni di esercizio, con un'accelerazione dalla primavera del 2007 (subito prima e subito dopo l'annuncio ufficiale della decisa "dismissione").

È infatti documentalmente provato che tale decisione risalisse a parecchi anni prima, come emerge da una "presentazione" aziendale interna in *power point* del marzo 2005, in cui si prevedeva l'inizio dello "smantellamento" degli impianti di Torino per il loro trasferimento a Terni a dicembre 2005; in un altro documento aziendale, sequestrato il 10/1/2008 dalla Guardia di Finanza a Terni all'interno della borsa personale dell'imputato Espenhahn, era esplicitato anche il perché del rinvio: in un primo momento, da fine 2005 all'estate 2006, per lo svolgersi a Torino delle Olimpiadi invernali (febbraio 2006), probabilmente – ma questa è un'ipotesi – perché l'evento avrebbe richiamato l'attenzione dei mass-media internazionali sulla città, con ricadute negative per l'immagine della Thyssen Krupp; in un secondo momento, dall'estate 2006 al 2007, a causa di un disastroso incendio accaduto, nel giugno 2006, su di una linea di ricottura e decapaggio dello stabilimento Thyssen Krupp Nirosta (appartenente al gruppo Thyssen Krupp Stainless, così come Thyssen Krupp Ast) di Krefeld, in Germania; incendio che aveva determinato la necessità di "dirottare" la produzione – e, in particolare, la lavorazione "a freddo" – verso gli altri stabilimenti del gruppo, quindi anche a Torino.

Il documento citato per ultimo non è firmato e nessuno ne ha rivendicato la paternità (probabilmente per il resto del suo contenuto, che non appare il caso qui di riportare); Espenhahn in particolare riferendo genericamente che proveniva dall'ufficio legale tedesco; ma certamente qui rileva solo quale documento sicuramente **"aziendale"** che conferma la risalenza nel tempo della decisione e ne ripercorre l'iter.

[…]

5.7. Il piano di emergenza e di evacuazione

Prima di passare all'esame in concreto delle condizioni di lavoro, la Corte di assise valuta la inadeguatezza *del piano di emergenza e di evacuazione. Esso è trascritto in sentenza. Di seguito se ne riportano solo alcuni stralci e la valutazione che – di esso – dà la Corte.*

Il piano di emergenza e di evacuazione dello stabilimento di Torino in vigore nel dicembre 2007 è stato adottato in data 20/6/2006 (v. tra i documenti in sequestro, se ne trovano diverse copie) e, nella parte che qui rileva – relativa alla procedura prevista "in caso di incendio" – così prevede:

> *5.2.* In caso d'incendio se la persona è istruita al servizio antincendio deve **attivarsi direttamente utilizzando l'attrezzatura antincendio** posta in prossimità del luogo dell'evento, ricordarsi di non utilizzare acqua su impianti o parti in tensione. Se l'incendio appare già di **palese gravità** deve:
> *5.2.1.* **Chiamare telefonicamente la Sorveglianza** al n. 6249 dando le seguenti informazioni: […]

Si vedrà meglio infra come tale piano sia rimasto immutato nonostante il già citato incendio nello stabilimento Thyssen Krupp Nirosta di Krefeld del 22 giugno 2006 e nonostante l'emorragia, nello stabilimento di Torino, del personale più qualificato, con conseguenti cambiamenti "organizzativi" improvvisi e "improvvisati" (che vedremo infra in dettaglio).

Da una semplice ma attenta lettura di tale documento emerge *de plano* la sua inadeguatezza e, quindi, la conseguente e intrinseca pericolosità della sua applicazione pratica.

Nel punto 5.2. si evidenziano di primo acchito sia l'ambiguità dell'aggettivo "**istruita**", riferito alla persona – al lavoratore – cui si impone di intervenire, sia la genericità della definizione "**incendio di palese gravità**" che dovrebbe, al contrario, dissuaderlo dall'intervenire, sia l'omessa indicazione del comportamento dovuto per la persona "**non istruita**". Sottolineandone l'importanza: perché indicano – anzi, dovrebbero indicare – agli addetti l'immediato, il doveroso comportamento da tenere di fronte a un "incendio"; aggiungendo che il previsto "intervento" doveva essere effettuato con i mezzi "a disposizione"; **nel caso delle linee di ricottura e decapaggio, i mezzi erano esclusivamente estintori a CO2** (portatili da 5 chili e alcuni carrellati), **da azionare utilmente a una distanza dalla fonte di non più di un metro** (v. su quest'ultima affermazione, numerose testimonianze, non solo da parte dei lavoratori che li utilizzavano, ma anche da parte di esperti, Vigili del fuoco ecc.) e le manichette ad acqua.

Ambiguità e genericità terminologiche che non risulta siano state in alcun modo superate con la formazione: perché tutti i lavoratori sentiti hanno riferito che il citato piano – distribuito a quasi tutti – non era mai stato spiegato o illustrato dai responsabili (salvo che nella parte di "evacuazione", con l'indicazione delle vie di fuga e dei punti di concentrazione) né in relazione al significato e all'importanza del termine "istruito", né in relazione al concetto di "palese gravità" di un incendio.

Il termine “**istruita**”, riferito alla persona che doveva intervenire con i mezzi a disposizione in caso di incendio (purché non “di palese gravità”) ha di fatto comportato (come vedremo infra, sia qui sia nei capitoli successivi) una applicazione costante e generalizzata che ha imposto di “dovere” intervenire in caso di incendio, senza alcun riguardo alla “istruzione”, da parte di tutti i lavoratori, in particolare di quelli addetti agli impianti, tra cui quelli addetti alla Linea 5, considerata anche la frequenza con cui tale situazione – fronteggiare un “incendio” – si presentava, in particolare nell’ultimo periodo (v. su questo infra, nell’apposito paragrafo). […]

Interpretando, nella situazione data, l’aggettivo “istruita” equivalente a “formata”, turno dopo turno nessun lavoratore sarebbe potuto intervenire su focolai, principi di incendio, veri e propri incendi: come invece, al contrario, accadeva ormai quasi quotidianamente; così, di fatto, l’azienda imponendo di lavorare in condizioni di mancanza di sicurezza e di sempre frequente e concreto rischio. […]

Riferisce sulla formazione antincendio dei lavoratori il teste Visentin Michelangelo: negli anni dal 2001 al 2007 avevano partecipato ai corsi antincendio, organizzati in azienda con i Vigili del fuoco come istruttori, 204 lavoratori, solo 105 di loro completando il percorso formativo, 99 assentandosi, di cui 66 per più di un giorno, 36 dei 99 senza partecipare alla prova pratica dell’uso degli estintori. Assenze non solo tollerate dall’azienda ma addirittura imposte, come accaduto per Pontin che era stato “richiamato al lavoro” dalla signora Tota proprio mentre stava seguendo un corso antincendio: tanto che era stato poi addetto alla “squadra antincendio”, da settembre 2007, senza alcun tipo di “istruzione” e tanto meno di “formazione” antincendio (Pontin ha seguito il suo primo corso antincendio nel febbraio 2008).

Inoltre, nessuno dei lavoratori che avevano completato tale corso (di cui si erano tenute 10 edizioni negli stessi anni sopra indicati) aveva sostenuto e superato l’esame di idoneità tecnica; e ciò per precisa volontà dell’azienda, che non aveva mai richiesto ai Vigili del fuoco di sottoporre i dipendenti anche a tale esame, come riferito anche dal testimone Zara […], confermato dal teste Fontana Francesco (Vigile del fuoco) e non smentito dalla teste Tota. […]

Una formazione antincendio, consistita nel seguire un corso di più giorni tenutosi a Pavia, aveva riguardato, nello stabilimento di Torino, solo alcuni – non tutti – degli addetti alla squadra di emergenza, dei capiturno e degli addetti alla manutenzione.

Quanto alla “**palese gravità**” (su cui v. numerosissime testimonianze), a conferma e dimostrazione della mancanza di delucidazioni sul piano di emergenza e della già sopra indicata mancanza di formazione antincendio, **ogni teste sentito ne ha dato una diversa definizione, secondo il “buon senso”, ovvero il “coraggio” individuale, ovvero “l’esperienza”**; ovvero ancora, più semplicemente, un incendio era di “palese gravità” quando non si riusciva a spegnere con gli estintori: comunque ci si provava. D’altronde è ciò che riferiscono non solo tutti i lavoratori addetti alle Linee, ma anche il teste Beltrame Roberto, responsabile degli operativi di manutenzione: «Loro (i lavoratori addetti alle linee, *nde*) praticamente intervenivano sempre».

La seconda parte del piano di emergenza si contraddistingue per la sua farraginosità; è una procedura che **impedisce una tempestiva chiamata ai Vigili del fuoco**; in breve, se i lavoratori non riescono a spegnere l’incendio, chiamano – tramite il telefono interno, nel “pulpito” o comunque in prossimità dell’impianto, telefono collegato solo con altre postazioni interne, non con l’esterno (il dato è pacifico) – la sicurezza interna (i dipendenti All System, che si trovano all’ingresso dello stabilimento, nella portineria), che a sua volta, via radio, avverte il capo turno manutenzio-

ne che, a sua volta, chiama la "squadra di emergenza", situata in una palazzina staccata dal capannone principale – v. il relativo capitolo descrittivo e la citata sentenza sull'incendio del 2002 – composta di 2 o 3 persone, addette al reparto ecologico – di trattamento acque, con a disposizione un veicolo Fiorino su cui si trovano maschere, tute ignifughe (quindi attrezzature per la protezione individuale), estintori e manichette (v. il verbale dettagliato sul contenuto del veicolo nella relativa testimonianza già citata di Visentin). Il capo turno emergenza chiama anche la squadra di manutenzione, che "mette in sicurezza" l'impianto, togliendo la corrente dalla cabina elettrica di cui ha la chiave, non a disposizione degli addetti alle Linee.

Alla fine, solo gli addetti alla sicurezza – cioè i dipendenti della All System – possono, se lo decide il capoturno, chiamare i Vigili del fuoco esterni; **nessun dipendente Thyssen Krupp Ast a Torino poteva direttamente chiamare i Vigili del fuoco** esterni.

Non è difficile comprendere il perché di tale divieto: meglio che una chiamata di emergenza ai Vigili del fuoco parta – inevitabilmente, considerati i passaggi previsti nella procedura – in ritardo, piuttosto che avere in azienda i Vigili del fuoco, di cui si poteva magari fare a meno, con le conseguenti "grane" che ciò poteva comportare. [...]

5.8. I punti sulle condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino

In imputazione si assume che l'incendio e le sue fatali conseguenze siano il diretto effetto di una molteplicità di fattori, alcuni dei quali platealmente trascurati dagli imputati, altri frutto di scelte da costoro compiute: 1) la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento piano privo della pendenza necessaria per il deflusso; 2) i frequenti incendi di varie proporzioni; 3) la mancanza di una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori; 4) la drastica riduzione del numero dei dipendenti e il venir meno delle professionalità più qualificate e, in particolare, dei capiturno manutenzione (cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi) e degli operai più esperti e specializzati.

A) Tra i vari "punti" enucleati nelle contestazioni della Procura della Repubblica, si deve qui iniziare con i seguenti: perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari; i frequenti incendi di varie proporzioni; l'applicazione pratica del piano di emergenza e di evacuazione.

Dopo avere puntigliosamente ripercorso le deposizioni di molti dipendenti della Thyssen Krupp (Barbetta, Simonetta, Di Fiore, Pappalardo, Boccuzzi, Morano, Chiarolla, Perseu, Bianco, Caravelli, Martini, Beltrame, Lucenti, Matera, Donadio, Lombardo, Crivelli, Bellofatto, Abisso, Miceli, Verde, Alongi, Costantino, Salerno, Campanelli, Mangini, Bonelli, Ricco, Montiglio Mangiarotti, Giovannini, Pizzigrilli e Griva), la Corte tratteggia il quadro generale che – da tali deposizioni – è lecito ricavare.

Risulta quindi provato dalle testimonianze come sopra, riassuntivamente, riportate:

- che nello stabilimento di Torino, non solo ma in particolare sulle linee di "trattamento" e soprattutto sulla Linea 5, i focolai, i principi di incendio erano frequentissimi e se ne era riscontrato un crescendo nell'ultimo anno (2007), ancor più negli ultimi mesi: accadevano più volte durante la stessa giornata (considerato che si lavorava nelle 24 ore, a ciclo continuo), addirittura più volte durante lo stesso turno di 8 ore; oltre a essere avvenuti, in un periodo di poco più di un anno precedente l'incendio del 6/12/2007, sulla Linea 5, tre veri e propri "incendi": all'ingresso forno, al *loopcar* di entrata, alla briglia 2; v. sopra, senza qui riportarle, le descrizioni dettagliate;

- che su tali focolai e principi di incendio intervenivano – sempre – subito e in prima battuta tutti gli addetti all'impianto, indipendentemente dalla loro "istruzione antincendio"; nella gran parte dei casi, erano gli stessi addetti a domare il focolaio, il principio di incendio – ma in alcuni casi, v. sopra, anche un vero e proprio incendio – utilizzando – sulla Linea 5 – gli estintori portatili (a CO2 da 5 chili), i carrellati (a CO2 da 30 chili) e le manichette ad acqua; era quindi in tal senso l'applicazione pratica del piano di emergenza, come già esposto sopra nella parte relativa al "piano di emergenza e di evacuazione"; gli stessi addetti chiamavano la "sicurezza" al numero fisso interno solo se si accorgevano di non riuscire a "domare" l'incendio;

- che, come si è già sopra anticipato, non era stata effettuata alcuna formazione specifica sul piano di emergenza e di evacuazione, esplicativa non solo dei termini "persona istruita" (e abbiamo già sopra indicato gli esigui dati della effettiva formazione antincendio degli operai di Torino), ma altresì dei termini "incendio di palese gravità" (v. sopra: secondo "buon senso" o addirittura "coraggio"); l'unica "indicazione" ai lavoratori, più volte spesa da Cafueri era quella di "**non fare gli eroi**"; non è necessario commento alcuno: non solo perché purtroppo, a fronte della tragedia accaduta, suona inevitabilmente sinistra, ma anche perché non è certo con raccomandazioni di tale tenore che si provvede, in azienda, alla sicurezza dei lavoratori;

- che, nella normale produzione, gocciolava e si spargeva per la Linea 5, proveniente dai rotoli in lavorazione, olio di laminazione (olio con un più basso punto di infiammabilità rispetto a quello utilizzato nell'impianto oleodinamico: sul punto, tra i tecnici delle parti, si è tenuta in udienza una lunga e articolata discussione: ma ciò che rileva qui è solo sottolineare il dato); la quantità di olio di laminazione che "cola" dai nastri in svolgimento dipende dal tempo che intercorre tra la laminazione e il trattamento del nastro: minore è il tempo di "riposo" del nastro laminato, maggiore sarà l'olio di laminazione che gocciola sull'impianto; nell'ultimo periodo, come hanno riferito i testi, non vi era tempo per il "riposo" (si lavorava *just in time*) e si procedeva così al trattamento subito dopo la laminazione, con l'effetto di aumentare la quantità d'olio di laminazione sparso per la Linea 5;

- che, soprattutto nell'ultimo periodo, erano frequenti – ed erano aumentate – anche perché non tempestivamente oggetto di riparazione, come vedremo infra – le "perdite" di olio "idraulico" lungo tutti gli impianti e anche alla Linea 5, dalle tubazioni rigide così come dai flessibili: ricordando che l'impianto oleodinamico è un sistema "chiuso", per il quale quindi non dovrebbe essere necessario "rabboccare" alcun serbatoio;

- che, in conseguenza del gocciolamento dell'olio di laminazione e delle perdite di olio dall'impianto oleodinamico, lungo tutta la Linea 5 (ma non solo), nelle "fosse", sotto tutto l'impianto, si erano formate "chiazze" ovvero "pozzanghere" di olio;

- che la Linea 5 era destinata a lavorare nastri di acciaio tutti muniti di carta "infraspira" (carta a protezione dell'acciaio per tutta la lunghezza del rotolo – salvo i cd. "codacci" inziali), carta che si doveva svolgere insieme al nastro da lavorare e riavvolgere su di un apposito aspo; ciò comportava la possibilità che la carta non si staccasse dal nastro di acciaio, rimanendo ad esso adesa, dovendo essere "staccata" manualmente dagli addetti; operazione difficile e non sempre con esito favorevole; con la conseguenza che la carta – intrisa di olio di laminazione – si spargeva per tutto l'impianto, infilandosi in ogni meccanismo; il tutto, ovviamente, in grandi quantità, perché i rotoli di carta erano – salvo i cd. "codacci", parte iniziale di pochi metri – della stessa lunghezza del rotolo di acciaio: cioè dai 400 ai 3.000 metri. Nell'ultimo periodo, a causa della lavorazione di rotoli troppo "caldi" perché da poco tempo usciti dal laminatoio – senza il "riposo", v. sopra – questo fenomeno della carta "adesa" o "impressa" era divenuto da saltuario così frequente da accadere anche per più rotoli in ogni turno di lavoro di 8 ore. Con necessità per gli addetti all'impianto di cercare di "strappare" la carta a linea in movimento e, se non vi riuscivano, spargimento di carta per tutto l'impianto fino a che si bruciava nel forno a metano (con danno al materiale); con necessità anche di fermare la linea – per mezz'ora o un'ora – per rimuovere le grandi quantità di carta oleata; salvo ritrovarsi nuovamente con la linea piena se il rotolo successivo presentava lo stesso fenomeno (attualmente lungo la Linea 5 vi sono grandi quantità di carta: lo si vede nelle numerose fotografie in atti e lo ha potuto constatare la Corte durante le sue visite);

- che a fungere da innesco dei focolai, dei principi di incendio, degli incendi erano, in particolare sulla Linea 5, le scintille della saldatrice (in particolare in occasione delle saldature "di rinforzo", necessarie per i rotoli di maggiore spessore), il grippaggio e quindi il surriscaldamento di rulli, cuscinetti e altre parti in movimento, lo sfregamento del nastro di acciaio contro la carpenteria della linea (di cui ancora oggi sono visibili i segni, come emerge dalle numerose fotografie in atti e come ha avuto modo di constatare la Corte durante le sue visite all'impianto); come si è sopra riportato, proprio un grippaggio per l'uno e uno sfregamento per l'altro erano stati all'origine di due dei tre incendi che erano avvenuti sulla Linea 5 nell'anno precedente l'incendio del 6/12/2007;

- che il combustibile era costituito dalla carta interspira – che si trovava, come si è visto, in grandi quantità – e che facilmente prendeva fuoco anche perché intrisa di olio di laminazione; oltre allo stesso olio – sia di laminazione, sia da perdite dell'impianto oleodinamico – presente in chiazze, pozze e pozzanghere lungo tutta la Linea 5, sotto gli impianti, nelle fosse ecc.

> *La Corte trae riscontro di tali conclusioni anche nei dati documentali relativi allo smodato "consumo" di estintori (che conferma la necessità di un loro frequente utilizzo per domare le fiamme) e ai consumi di olio (che conferma quanto riferito dai testi sulle consistenti perdite di olio).*

Vi è un altro dato molto significativo a conferma della piena corrispondenza alla realtà dei fatti di quanto riferito dai testi: quello relativo al **consumo di materiale estinguente** nello stabilimento di Torino, tratto dalle fatture (in sequestro) emesse per le ricariche degli estintori e delle bombole [...]. La Corte è consapevole che, come sottolineato sul punto dai difensori, gli estintori devono essere ricaricati anche

alla loro scadenza temporale; che ben può accadere il manifestarsi di valvole difettose: ma non vi è dubbio che nei 5 anni, dal 2002 al 2007, gli estintori a CO2 da 5 chili ricaricati perché in scadenza non possano essere più di 400: cioè tutti quelli che, secondo la testimonianza di Canestri, erano gli estintori di quel tipo presenti nello stabilimento, di cui 350 disposti lungo le linee e 40-50 nel magazzino dello stabilimento; anche aggiungendone altri 400 ricaricati per "anomalie" di vario tipo, rimane un numero di ricariche – fermandoci ai soli estintori a 5 chili da CO2, che qui più ci interessano per i motivi già esposti – nel periodo di – circa – 4112: il che significa oltre 822 estintori di quel tipo utilizzati, in media, ogni anno dal 2002 al 2007 (oltre due per ogni giorno dell'anno, ferie comprese); se poi a questo dato aggiungiamo le risultanze testimoniali, relative all'aumento dei focolai e degli incendi nell'ultimo anno, possiamo concludere ritenendo che l'utilizzo di estintori sia stato certamente maggiore ancora rispetto alla media calcolata. […]

Si può quindi con assoluta certezza affermare che, nel periodo che qui rileva e soprattutto dai primi mesi del 2007, per i lavoratori Thyssen Krupp Ast dello stabilimento di Torino e in particolare per gli addetti alla Linea 5, il **dover** intervenire con estintori (ma anche con manichette ad acqua) sugli "incendi", su principi di incendio, su focolai, era divenuto una vera e propria "abitudine" ormai quasi quotidiana.

Si deve riportare un altro dato documentale a conferma delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate sulle **perdite di olio dai circuiti oleodinamici** presenti sugli impianti, tra cui la Linea 5: quello relativo ai consumi di olio idraulico nello stabilimento di Torino. Le "schede" riportanti i consumi dei vari tipi di olio, tra cui l'olio utilizzato per i "rabbocchi", sono state consegnate alla Procura della Repubblica dal teste Ricco Savino, il quale, come già riportato, aveva confermato come si trattasse di olio dei circuiti oleodinamici, quindi di un sistema chiuso; il teste Fontana Francesco, caposquadra dei Vigili del fuoco, ha riferito: «vedendo copiose perdite di olio in tutto lo stabilimento, abbiamo trovato un data base»: il consumo di olio per gli impianti oleodinamici (di olio cd. "idraulico") era indicato in circa **8-10 tonnellate al mese**.

Anche per le perdite di olio idraulico, quindi, si tratta di un dato enorme, come tale macroscopicamente "allarmante"; anche questo dato, come vedremo infra, a conoscenza non dei soli imputati che operavano a Torino, ma di tutti i dirigenti a Terni. […]

B) […]

*Come oramai evidente, l'ipotesi d'accusa assume che uno dei fattori di insicurezza nello stabilimento Thyssen di Torino era connesso alla **riduzione** degli **interventi** di **manutenzione** e di **pulizia** sulle linee (operazioni di importanza strategica, secondo il giudizio della Corte), alla drastica **riduzione** del numero dei **dipendenti** e il **venir meno delle professionalità più qualificate** e alla mancanza di una effettiva organizzazione dei percorsi formativi e informativi dei lavoratori. La Corte – dopo avere evidenziato che nel 2007 l'organigramma aziendale fu significativamente ridotto ("stravolto") e dopo avere sottolineato che alcuni grandi impianti siti nello stabilimento erano già stati dismessi (restandone così operativi solo alcuni) – passa in rassegna vari elementi di prova relativi a tali circostanze. Sulla base di dati dichiarativi (deposizioni dei lavoratori Barbetta, Pontin, Regis, Pappalardo, Boccuzzi, Morano, Chiarolla, Bianco,*

Caravelli, Martini, Beltrame, Lucenti, Sabatino, Donadio, Lombardo, Ferrara, Marrapodi, Bellofatto, Abisso, Zara, Casale, Diliberto, Marano, Miceli, Raso Bonelli, Ricco, Mangiarotti, Giovannini, Pizzigrilli, Griva Cortazzi) e documentali (la contrazione del numero di dipendenti: da 320 nel novembre 2006 a 160 nel novembre 2007; la contrazione del numero di capiturno; la contrazione del numero di manutentori; il calo del numero di ore che la ditta di pulizie effettuava negli impianti, calate da 12.648 ore nel 2006 a 7.989 ore nel 2007 e con un picco in discesa da 800 ore mensili a giugno 2007 sino a 500 ore mensili; la riduzione drastica degli interventi di manutenzione programmata) – che in questa sede non è possibile ripercorrere nella loro integralità – la Corte tratteggia infine un fosco, ma inequivoco, quadro di sintesi.

La reale diminuzione di ore ci viene indicata dal teste Cappellino Piercarlo (ufficiale Guardia di Finanza) che, analizzata la documentazione sequestrata, riferisce: «… **le ore prestate… da Edileco… hanno subito nel 2007, rispetto al 2005 e 2006, un calo drastico**, cioè 7.989 nel 2007, 12.648 nel 2006, con picco in discesa da giugno 2007… da 800 ore mensili fino al mese di maggio 2007 a 500 e poi ancora giù a scendere…». […]

Come abbiamo sopra riportato, molti testimoni riferiscono sulla **"riduzione" degli interventi di manutenzione**, precisando la sostanziale eliminazione della cd. "manutenzione programmata" e, addirittura, la scarsità dei pezzi di ricambio per gli impianti in funzione e le riparazioni effettuate con pezzi "recuperati" da altri impianti ovvero con "tamponamenti" volanti; la Corte, visitando la Linea 5 – e visionando le fotografie e i video in atti – ha potuto osservare, relativamente a questo argomento, collegamenti elettrici "volanti", pendenti da attezzature, fissati con nastro isolante; i quadri di comando (i cd. "pulpitini") lungo la linea con i pulsanti – compreso quello cd. di "emergenza", su cui v. infra – e gli interruttori privi di qualsiasi indicazione, ovvero segnata con pennarelli, ma v. la documentazione in atti; alcuni altri testi hanno però riferito di semplici cambiamenti dovuti alle più limitate esigenze, conseguenti al minor numero di impianti in funzione, nonché di provvedimenti assunti e idonei a ovviare agli inconvenienti fisiologici in una fase di transizione (questa infatti è stata la linea difensiva degli imputati su tale punto). […]

Cominciamo dai dati documentali: in data 17 ottobre 2007 l'imputato Salerno Raffele, Direttore dello stabilimento, inviava una comunicazione ai "capiturno" (in allora unici per la produzione) Martini, Marzo (deceduto nell'incendio), Sabatino e Marano e, per conoscenza, a Villella, Ferrucci e Cortazzi; nella comunicazione così si legge:

> «A seguito degli spostamenti di personale tra i vari impianti, dovuti alla flessione degli ordini e ai vari trasferimenti o licenziamenti, si accentua la necessità di verificare la conoscenza e la giusta applicazione delle procedure di lavoro. Vi ricordo che la formazione e l'addestramento operativo del personale è indispensabile per prevenire gli infortuni sul lavoro, ed è compito Vostro verificarne l'apprendimento. Vi sollecito pertanto a illustrare a verificare a pretendere la giusta applicazione delle modalità e procedure di lavoro».

Con questo solo documento – tra l'altro formato da Salerno per "rispondere" a una disposizione comminatagli dall'Asl – apprendiamo, direttamente dal Direttore dello stabilimento: che in quel periodo **il personale veniva spostato da un impian-**

to all'altro senza formazione alcuna: è quindi vero quello che hanno riferito i testi e cioè che veniva loro ordinato di lavorare su impianti in cui non sapevano neppure "dove mettere le mani"; che questa "comunicazione" era rivolta ai 4 capiturno di produzione, i quali non avevano ricevuto – come tali – alcuna specifica formazione, invece certamente necessaria, come da loro stessi riferito (e come riconosciuto anche da Ferrucci Arturo, responsabile del personale di Terni e di Torino, per il povero Marzo; Martini, come abbiamo visto sopra, capoturno al laminatoio, ha riferito che "non conosceva" gli altri impianti; Sabatino, capoturno finimento, "non conosceva" né l'area di trattamento né la laminazione; Marzo, secondo plurime testimonianze già riportate, era un "maestro" al finimento ma non conosceva per nulla – non avendovi mai neppure lavorato come operaio – gli impianti di trattamento e di laminazione; Marano Daniele, così riferisce sul suo rientro a Torino a ottobre 2007: «… sono rientrato da capoturno, cosa che mi ha lasciato un po' così perché invece di trovare i miei colleghi capiturno in forza, ci siamo ritrovati solo in 3…»; decide di andare via dicendo a Marzo: «Rocco, io appena trovo qualche cosa fuori… io devo andare via di qua dentro perché sta diventando ingestibile… e che io ho lavorato alla linea 4, alle linee di trattamento, quindi bene o male ricordo ancora qualcosa delle linee, potevo ancora diciamo giostrarmela su eventuali richieste da parte dei primi addetti… cioè… capoturno non è che si diventa dall'oggi al domani. Se poi bisogna fare capoturno in 3 reparti e abbiamo la specializzazione in uno solo»; ma Marano è stato spinto ad andarsene – nel pomeriggio del 5/12/2007 – soprattutto dalla responsabilità – cui non si sentiva tecnicamente preparato, avendo solo seguito il più volte citato corso antincendio all'interno dello stabilimento, senza attestato finale – di essere – dal 3 dicembre 2007, l'unico capoturno, anche responsabile della squadra di emergenza.

La "formazione" di questi capiturno, nominati da Cafueri anche responsabili dell'emergenza (v. documento in sequestro datato 5/12/2007 e intitolato "modifica del piano di emergenza interno", firmato Cafueri) è consistita, per quest'ultima materia, come riferito da Giovannini Davide, nell'uso della radio e nella raccomandazione a essere sempre "reperibili": ben si possono comprendere le loro preoccupazioni, come espresse in particolare da Marano. […]

Si deve ancora qui accennare alle "**riunioni di sicurezza**" – non "coordinate" dalla segretaria Tota; erano, secondo le testimonianze, certamente tenute in modo sistematico dai manutentori alle loro squadre; per gli operai, oltre alla prima giornata di lavoro, durante la quale tutti ricevevano una formazione di sicurezza da parte di Lucenti o, precedentemente, di Cafueri, in particolare nell'ultimo periodo i testi riferiscono di avere preso parte a tali riunioni tenute direttamente dai capiturno durante l'orario di lavoro, "approfittando" delle fermate – per guasto o altro dell'impianto; v. Abisso, già sopra riportato: «… io, come capoturno, ero continuamente interrotto da altri problemi»; ma – rispetto alla documentazione di tali riunioni versata in causa dalla difesa, v. – si deve anche sottolineare che più testi – la cui assoluta attendibilità su altri argomenti è già stata oggetto di plurime conferme – hanno riferito anche dell'**abitudine di "firmare" i fogli che "passavano"**: proprio quelli in cui si attestava la partecipazione a tale tipo di riunioni, partecipazione che non si era in realtà verificata.

Tornando all'argomento relativo alla **riduzione del personale**, il dato numerico possiamo apprenderlo da Villella Giancarlo (dipendente Thyssen Krupp AST dal 2006, responsabile del personale per lo stabilimento di Torino) […]. Villella

dichiara che nel novembre 2006 a Torino lavoravano 320 operai, a novembre 2007 lavoravano 160 operai; come produzione, a dicembre 2006 lavoravano 12 impianti su 21 turni (settimanali), a novembre 2007 lavoravano 5 impianti di cui 4 a 15 turni e 1 a 5 turni; il passaggio da 21 a 15 turni era avvenuto dopo le vacanze estive.

Ma il mero dato numerico deve essere integrato con gli altri – dati – già sopra riportati che ci indicano in modo evidente che nello stabilimento di Torino, **almeno da ottobre 2007, non vi erano più lavoratori idonei a ricoprire l'incarico di capiturno produzione e, dai primi di dicembre** (l'incontro tra Cafueri e i capiturno è precedente rispetto alla data dell'ordine di servizio di Cafueri sopra indicato), **non vi era più neppure un capoturno manutenzione**; nel frattempo, si erano allontanati molti altri lavoratori qualificati, tra cui gran parte dei manutentori elettrici […] e tutti i manutentori meccanici, oltre a una serie di altre professionalità citate nel corso delle testimonianze già riportate […].

Tanto che, a novembre 2007, sempre secondo la testimonianza di Villella, **il sindacato aveva posto il problema "sicurezza"**, chiedendo a lui e a Ferrucci: «che cosa pensate di fare sulla manutenzione?»; Ferrucci, secondo Villella, aveva risposto che intendeva "richiamare" alcuni manutentori (che arriveranno in stabilimento a gennaio 2008, come riferito dallo stesso Ferrucci) e "coinvolgere" i dipendenti del Consorzio Ulisse, che da anni svolgeva per lo stabilimento di Torino attività tecnica di "manutenzione programmata". […]

Per quanto riguarda le squadre e i capiturno della manutenzione di "pronto intervento" si era verificata quell'emorragia di personale qualificato che abbiamo testé ricordato; emorragia che aveva comportato una situazione, come si è già sopra indicato, a dir poco "lacunosa" in questo settore; tanto che erano stati richiesti al citato Consorzio Ulisse alcuni operai per far fronte al deserto di manutentori meccanici.

Perché, occorre qui ricordarlo, anche a fronte di una tale emorragia – che riguardava, come si è visto, non solo la manutenzione, ma anche, in parte, i più qualificati tra i "quadri" e tra gli operai addetti agli impianti – e a fronte delle altre "criticità", come già esaminate e come vedremo nel prosieguo, si doveva continuare a produrre, come appare logico e naturale: ma, purtroppo in questo caso, senza che i vertici la dirigenza aziendale considerassero le reali condizioni in cui tale produzione veniva effettuata, soprattutto nell'ultimo periodo, e senza, quindi, che si adottassero le necessarie cautele e contromisure. […]

Tornando alla **manutenzione programmata**, abbiamo riportato sopra una serie di testimonianze, in forza delle quali possiamo ritenere accertato: che fossero intervenute delle modifiche rispetto a quella "a regime", in particolare che non vi fosse più, nell'ultimo periodo, una sistematica "calendarizzazione" – con scansione mensile – degli interventi di manutenzione programmata sui singoli impianti; possiamo ritenere accertato che, in occasione di "guasti" che fermavano l'impianto per lungo tempo, veniva "segnato" – sul rapporto di quel turno – "manutenzione programmata": più testi lo riferiscono e non ve ne sono che lo smentiscano in modo netto. Si può quindi concludere che la manutenzione programmata, nell'ultimo periodo, in quanto tale – e con gli evidenti scopi di efficienza, ma anche di sicurezza degli impianti che ognuno può apprezzare – non esistesse più; d'altronde, che già da periodi precedenti la manutenzione programmata non fosse "praticata" in modo così sistematico ed efficiente viene riferito da molti testi. […]

Tornando al punto della **formazione**, dopo quanto si è già esposto sulla omessa formazione dei capiturno e dei lavoratori spostati sui vari impianti, si devono qui

richiamare i dati (già riportati sopra, nel paragrafo relativo alla procedura di emergenza) sulla formazione antincendio dei lavoratori: ricordando i pochi che avevano seguito il corso di più giorni a Pavia, con attestato finale; che, tra il 2001 e il 2007, avevano partecipato ai corsi antincendio organizzati nello stabilimento 204 lavoratori, solo 105 di loro completando il percorso formativo, 99 assentandosi, di questi ultimi 66 per più di un giorno e 36 dei 99 senza partecipare alla prova pratica dell'uso degli estintori; nessuno dei lavoratori che aveva completato il corso era stato sottoposto all'esame finale. Sappiamo anche – v. sopra, teste Villella – che nel novembre 2006 lavoravano nello stabilimento di Torino 320 persone. […]

La teste Tota conferma che, successivamente a quello del febbraio 2007 (con «una adesione molto, molto scarsa», secondo le sue parole), non si era tenuto più alcun corso antincendio e neppure – così confermando, ancora una volta, quanto già emerso e accertato – alcun altro tipo di formazione per nessun lavoratore, nonostante i generalizzati e ripetuti cambiamenti di mansioni: quindi né per i capiturno, né per i lavoratori destinati ad altri impianti; e ciò in quanto «ad aprile hanno dichiarato la chiusura». […]

Si deve prendere atto anche di quest'ultimo dato: i **corsi di formazione organizzati dall'azienda fuori dall'orario di lavoro rappresentano una violazione dell'art. 22, comma 6, della l. n. 626/94**, in allora vigente (le violazioni specifiche di tale normativa verranno riportate infra, al capitolo 10). […]

In conclusione, anche per gli argomenti di questo paragrafo, le risultanze dibattimentali confermano in pieno le ipotesi formulate dall'accusa: si è verificata una riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee; vi è stata una drastica riduzione del numero di dipendenti e sono venute meno le professionalità più qualificate, in particolare, sia dei capiturno manutenzione, sia degli operai più esperti e specializzati; si è verificata la mancanza di una effettiva organizzazione dei percorsi formativi e informativi dei lavoratori. Su quest'ultima, si deve in particolare sottolineare, come già sopra accennato, che tutte le decisioni riguardanti la formazione venivano prese dai dirigenti di Terni, in particolare da Ferrucci, su mera proposta degli operativi subordinati – in particolare Villella e, sotto di lui, la Tota, con funzioni di segreteria; che l'organizzazione era evidentemente carente, perché falliva sistematicamente e da tempo il suo scopo, considerato che la gran parte dei lavoratori non partecipavano ai corsi di formazione (né antincendio né di altra materia) senza che i responsabili se ne preoccupassero e, soprattutto, se ne occupassero.

C) Gli estintori portatili

La Corte affronta poi un argomento che ha avuto ampio spazio in dibattimento, relativo alla scelta aziendale di privilegiare – come sistema estinguente – l'uso di estintori portatili. Tale scelta – nella ricostruzione della Corte – è, anch'essa dettata dal prevalere delle esigenze della produzione sulle esigenze di sicurezza. Per rendere chiaro il concetto, la Corte richiama la deposizione di un teste e, successivamente, ne ricava le conclusioni.

Apprendiamo da Lucenti che la scelta del tipo di estintori portatili è stata effettuata dall'azienda non considerando le grandi quantità di carta oleata (combustibile solido) che si trovavano in particolare sulla Linea 5 e **privilegiando, anche per**

tale decisione (v. per gli impianti antincendio ad azionamento manuale la citata sentenza del 10/5/2004, sopra) **i tempi di produzione – non restare "fermi" – piuttosto che la massima efficienza estinguente**; dobbiamo purtroppo sottolineare che tale scelta, così come motivata da Lucenti, ancora una volta conferma non solo la scarsa attenzione per la "sicurezza" degli operatori ma altresì la frequenza con la quale gli estintori erano usati e quindi la piena consapevolezza, da parte della dirigenza della Thyssen Krupp Ast, della frequenza degli incendi nello stabilimento di Torino. Quest'ultimo argomento è banalmente logico: se la principale preoccupazione è quella di "ripartire" prima possibile (finalità che sarebbe stata resa difficile a causa della necessità, dopo ogni focolaio, di ripulire il macchinario dei residui lasciati dagli estintori a polvere), certamente l'evento-incendio si presenta con grande frequenza; altrimenti la preoccupazione avrebbe avuto carattere meramente residuale.

Abbiamo già ricordato che l'utilizzo di tali estintori comportava necessariamente per l'operatore l'avvicinarsi alle fiamme quanto più possibile, a meno di un metro; si devono poi qui richiamare tutti i dati, già esposti sopra, sui numeri delle ricariche degli estintori e del materiale estinguente in generale, oltre che sul contratto in corso con la Cma relativo alla manutenzione, alle sostituzioni ecc.; la Corte cerca di evitare, quando possibile, inutili ripetizioni.

5.9. Paragrafo conclusivo sulle condizioni dello stabilimento

Le condizioni generali dello stabilimento non dovevano essere in effetti particolarmente brillanti se – all'esito dell'accertamento ispettivo svolto dopo l'incendio sugli impianti ancora in funzione (svolto dagli ispettori dell'Asl To1 Lantermo, Giovial e Balsamo) – lo Spresal ha impartito a Thyssen Krupp ben 116 prescrizioni. Gli esiti di tale attività ispettiva sono valorizzati dalla Corte.

L'esame del video (purtroppo in alcune parti "oscuro" a causa del "mezzo" a disposizione dei tecnici: una vecchia videocamera degli anni '90, priva di "faretto"!) e, soprattutto – per la loro migliore "qualità": la macchina fotografica era munita di flash! – delle fotografie, ha permesso di acclarare, con la sola, ma dirompente, forza della realtà, le condizioni – di degrado, di trascuratezza, di sporcizia, di insicurezza ecc. – in cui si era, fino al 6/12/2007, lavorato in quello stabilimento. Non è possibile emettere una sentenza "multimediale", "aprendo" qui video e fotografie: le immagini, da sole, non avrebbero necessità di commento alcuno.

Si deve però (oltre ovviamente rimandare alla visione delle produzioni, in atti) sottolineare come da tali immagini si tragga la piena conferma della fondatezza delle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica e, così, delle conclusioni già tratte dalla Corte – in questo capitolo, punto per punto, v. sopra – sulla base delle testimonianze e dei documenti esaminati.

Cercheremo ora di riassumere, in estrema sintesi – sia perché le violazioni accertate e le relative prescrizioni, in totale 116, riguardano un procedimento separato (e poi concluso, come riferito dalla teste Lantermo, in parte con la cessazione dell'attività degli impianti a Torino, in parte con l'adempimento delle prescrizioni e con ammissione al pagamento), sia perché le immagini e la relativa documentazione sono in atti – quanto riscontrato dai tecnici.

La teste Lantermo Annalisa (dirigente SPRESAL – Servizio prevenzione sicurezza ambiente di lavoro – ASL 1 di Torino, dal 1/5/2009, all'epoca dei fatti responsabile di diversa struttura di vigilanza) ha dichiarato che avevano cominciato, il 10/12/2007, l'accertamento «mirato alle condizioni generali di sicurezza dello stabilimento e agli aspetti inerenti la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti … avevamo un elevato rischio di infortunio legato al carente stato di manutenzione degli impianti degli ambienti di lavoro, degli impianti comprese le linee oleodinamiche e le installazioni elettriche. Infatti gli articoli più contestati erano quelli che riguardavano la manutenzione degli impianti … I tubi flessibili … presentavano delle perdite di olio e di trafilamento olio … numerosi conduttori e parti elettriche danneggiate, quadri elettrici con indicazioni illeggibili, le violazioni inerenti l'impianto elettrico erano numerose»; «… presenza indebita di materiali infiammabili: accumuli di carta, stracci imbevuti di olio, solventi, rifiuti, foglie secche. Quindi presenza indebita di materiali infiammabili… Vi era una carente, molto carente pulizia di impianti pavimenti e superfici in genere, causata da un'ampia contaminazione di olio. Quest'olio, oltre a determinare un rischio per la scivolosità del pavimento, costituiva, soprattutto in alcune zone, una fonte di rischio per l'incendio; la centralina di trasmissione idraulica (della Linea 4, *nde*) presenta diffuse perdite di olio idraulico estese anche alle zone limitrofe… Vi erano queste perdite di olio diffuse, assorbite con materiale incendiabile, segatura». Su quest'ultimo punto si deve qui ricordare che alcuni testi – addetti linea – avevano riferito di utilizzare proprio la segatura – che avevano a loro disposizione in azienda – per "assorbire" le chiazze di olio (così, anche queste dichiarazioni dei testi sono confermate dalla realtà, v. le relative immagini fotografiche); il titolare della Edileco aveva riferito che, per le chiazze di olio meno estese, anche i suoi dipendenti utilizzavano segatura, precisando però che veniva "subito rimossa"; raccomandazione – di rimuoverla – evidentemente non "trasmessa" dai responsabili agli addetti linea. […]

Si deve per il resto rimandare, ancora una volta, alle immagini e alla complessiva loro illustrazione esposta dal teste Giovial, che conclude – e la sua conclusione viene qui riportata non certo per ammettere una esposizione "valutativa" da parte di un teste, bensì esclusivamente per riportare quello che, sotto il profilo tecnico – e il teste è tecnicamente qualificato – rileva in relazione al quadro emerso: «lo stato e le condizioni che abbiamo rilevato all'interno dello stabilimento… sono riconducibili a carenza di ordine… manutentivo… sia gli aspetti di pulizia, sia… di manutenzione elettrica… sia di manutenzione meccanica… sia (di) manutenzione dei circuiti oleodinamici» e prosegue: «l'aspetto pulizia… è un fattore che genera e incrementa… la possibilità di innescare eventi di incendio… l'aspetto pulizia dovrebbe essere particolarmente curato in situazione dove già degli aspetti impiantistici, se non delle carenze vere e proprie, determinano la frequente perdita di olio… sgocciolamenti per esempio di olio a laminazione, che può essere considerato un evento fisiologico durante lo svolgimento dell'attività, non altrettanto per quanto riguarda le perdite di olio oleodinamico, che veramente sono risultate cospicue, diffuse; alla **totalità del sistema** hanno prodotto delle contaminazioni ambientali che sono quelle che abbiamo rappresentato». […]

Il "quadro" emergente non ha necessità di essere commentato; la Corte si limita a ribadire quanto già esposto nei precedenti paragrafi e nell'introduzione a quest'ultimo.

6. Le ore precedenti e le cause immediate dell'incendio del 6 dicembre 2007

La Corte passa poi alla ricostruzione dei momenti immediatamente precedenti l'incendio. Sono di turno Roberto Scola, Angelo Laurino, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi; Antonio Schiavone e Antonio Boccuzzi – del turno precedente – si debbono trattenere per l'assenza di un addetto e per l'inesperienza di Laurino. Si tratta della terza notte consecutiva per Boccuzzi. Sono anche presenti «per un tragico caso» Rocco Marzo – capoturno, passato in quella linea solo per un controllo – e Bruno Santino, operaio entrato in ritardo e recatosi dal capo turno per "giustificarsi". Relativamente alla loro preparazione antincendio, è presto detto: Marzo, Santino, Laurino, Scola, Rodinò, De Masi e Boccuzzi non avevano mai frequentato alcun corso antincendio; Schiavone aveva partecipato alla sola parte teorica e non pratica di un corso antincendio. È in questo contesto che tutto succederà.

Con una accuratissima ricostruzione fattuale – che non è possibile ripercorrere in questa sede, se non in minima parte – la Corte procede a ricostruire la dinamica dell'incendio: le sue cause, i suoi tempi di sviluppo; la verosimile posizione dei lavoratori presenti. La Corte affronta anche il tema – sviluppato dalle Difese – del possibile svilupparsi dell'incendio per caso fortuito *o per* errore degli addetti. *E trae infine le sue conclusioni.*

L'**innesco** è stato causato dallo sfregamento del nastro contro la carpenteria – con formazione di scintille – ovvero o anche – da uno sfregamento del nastro contro la carta oleata – con infiammazione della stessa; ricordiamo, ancora una volta (v. il capitolo 5 già citato) che lo sfregamento del nastro contro la carpenteria era evento non raro sulla Linea 5, molto più di frequente nell'ultimo periodo, in quanto determinato o dalla "sciabolatura" del nastro, cioè da una non sua perfetta laminazione con difetto di "planarità"; ovvero da una imperfetta "centratura" (su questo in particolare, v. anche infra, nel capitolo dedicato alle omissioni) dello stesso nastro, ovvero ancora dalla compresenza dei due fattori: nastro sciabolato e quindi di difficile imbocco e quindi volutamente – dagli addetti – imboccato non centrato, per cercare di "spianarlo". Come abbiamo già sopra ricordato, quella notte l'Aspo 1 in svolgimento era disassato; non è dato invece di sapere se il nastro in lavorazione al momento dell'innesco fosse o meno "sciabolato".

Quello che possiamo con tranquillità affermare è che lo sfregamento del nastro sulla Linea 5 era accaduto molte altre volte in precedenza (v. capitolo citato, con anche i "segni" dello sfregamento visibili sulla carpenteria): era pertanto certamente **prevedibile** e non poteva certo considerarsi una "anomalia"; così come il fatto che, dallo sfregamento, in quella notte come molte altre volte in precedenza, si sviluppassero focolai ovvero incendi (v. sempre capitolo citato), causati dal ricadere – delle scintille, della carta oleata infiammata – sul pavimento sotto e lungo la linea, dove era presente "combustibile": ovvero ingenti quantità di carta oleata, di olio di laminazione gocciolato dai nastri in lavorazione, di olio idraulico da perdite dei circuiti dell'impianto oleodinamico (e ancora, come esposto sempre nel capitolo citato, "sporcizia" assortita: foglie secche, segatura intrisa di olio ecc.).

Nel caso del 6/12/2007, il focolaio ha avuto origine nella sezione di entrata della Linea 5, sulla verticale della spianatrice, o raddrizzatrice, di Aspo 2, posta sotto il

secondo pinzatore dell'Aspo 1 (ricordiamo che la linea si sviluppa su più piani, v. descrizione); lì sotto ha trovato questo **combustibile** – peraltro, come si è visto nel citato capitolo, distribuito ovunque sotto e lungo la Linea 5 (ma non solo); lo riferisce Boccuzzi: «(sotto la spianatrice, *nde*) c'è il pavimento che normalmente era intriso di olio e spesso anche di segatura per ovviare a questo olio»; effettivamente, da quanto già abbiamo appreso e sopra esposto sulle condizioni di lavoro nello stabilimento, si sarebbe presentata come "anomalia" non la presenza, ma l'assenza – quella notte – del combustibile descritto.

Anche per il "combustibile", quindi, possiamo tranquillamente affermare che la sua presenza – e in quantità ingente – non costituisse un'anomalia, soprattuto – ma non solo – nell'ultimo periodo di operatività dello stabilimento e, come tale, fosse una "presenza" più che **prevedibile**. […]

Terminata questa breve parentesi, si deve qui sottolineare che in quella notte funesta gli addetti alla Linea 5 si sono accorti del principio di incendio innescatosi sotto la spianatrice **con ritardo**, senza prontamente intervenire – come loro stessi e i loro colleghi erano intervenuti decine, centinaia di volte, così permettendo lo sviluppo dell'incendio sino a determinare il "collasso" dei flessibili e il repentino *flash fire*.

I **difensori** degli imputati hanno vigorosamente sostenuto come a causare l'incendio del 6/12/2007 sia stato un **"coacervo di anomalie"**, tutte contemporaneamente e inaspettatamente verificatesi; l'affermazione risulta pianamente ma radicalmente smentita dalla realtà delle condizioni in cui operavano gli addetti dello stabilimento, come sopra esposta e con il più volte – dovuto – richiamo al relativo capitolo; l'unica vera e accertata "anomalia" verificatasi quella notte è stato un – mero – "ritardo" nell'avvistare l'incendio da parte degli addetti; ma non appare neppure corretto classificare tale "ritardo" come "anomalia": anche qui, considerate le condizioni di lavoro, le dimensioni della Linea 5, le operazioni da compiere, la complessità della lavorazione – eccetera: insomma, il quadro complessivo, come già esposto – si può – e si deve – purtroppo concludere ritenendo che "anomalo" potesse essere, nella situazione data, il fatto che gli operatori fossero fino ad allora sempre riusciti a intervenire tempestivamente, accorgendosi – subito – di ogni focolaio.

Si deve però ugualmente in questa sede – considerata la meticolosa attenzione con la quale è stato affrontato nel corso del processo – esaminare il **fattore "tempo"**, la cui analisi dettagliata è stata resa possibile, nel corso del dibattimento, anche in forza di una integrazione probatoria tecnica (su cui v., in atti, consulenze e deposizioni testimoniali). In breve e per quanto qui rileva, si deve premettere che sul computer di controllo della Linea 5 vi è traccia – registrazione – degli "eventi", comprendenti, come si vedrà, i "comandi" impartiti dall'operatore alla linea così come gli "accadimenti" che riguardano la stessa linea; si è anche accertato, nel corso del dibattimento, come l'orologio dello stesso computer non indicasse l'ora esatta di quella notte e come la registrazione degli eventi, quando pervengono tutti insieme ovvero a brevissima distanza l'uno dall'altro, possono essere registrati non nello stesso ordine dell'invio – da parte dell'operatore ovvero da parte della linea […].

La domanda che ci si deve porre è se sia possibile, in base ai dati acquisiti, individuare l'istante in cui l'incendio si è innescato, l'istante in cui i lavoratori si sono accorti dell'incendio e sono intervenuti (e anche i tempi di tale intervento), **l'istante in cui si è iniziato il *flash fire***. […]

Per rispondere alla domanda sopra indicata, è necessario procedere a ritroso; se alle 00:53 è registrato il "minimo livello olio", tanto che la linea si arresta dieci

secondi dopo (alle 00:53,10) e se il "basso livello olio" è registrato alle 00:48,24 - o 25, significa che prima di quest'ultimo orario dovevano già essere "collassati" uno o più flessibili; quindi l'intervento degli operatori, per tentare di spegnere l'incendio era certamente terminato prima della registrazione di tale "evento"; quando? Logicamente l'avvistamento e l'intervento dovrebbero essere dopo le 00:44,09, quando il collaudatore ha segnalato un difetto del nastro; non sappiamo, invece, con certezza, se contemporaneamente o subito dopo la riduzione della velocità Linea, alle 00:45,45, perché non si può accertare il motivo di tale riduzione: è probabile che sia stato l'avvistamento del fuoco, ma non è certo.

Neppure si riesce – sempre con l'indispensabile certezza – a stabilire il momento dell'innesco; la linea, come abbiamo visto, è ripartita alle 00:35,46; il nastro in svolgimento sin dal suo inizio ha sfregato contro la carpenteria e, quindi, fin dal suo inizio ha provocato "scintille" ovvero l'infiammazione della – eventuale – carta adesa? Anche qui la risposta è incerta, perché, se tutto il tratto visibile dopo l'incendio presenta il segno dello sfregamento, è altrettanto vero che per i tratti iniziali dello stesso nastro – in forno e vasche – non è dato di rispondere, anche se quanto riscontrato renderebbe possibile – ma, ripetiamo, non certo, uno sfregamento sin dall'inizio (come da verbale in atti, accertamento del 18/1/2008); inoltre, dopo quanto tempo dalla partenza della linea lo sfregamento ha prodotto quelle scintille o quella carta infiammata che hanno costituito l'innesco? Non possiamo saperlo; dopo quanto tempo l'innesco ha "attecchito" incendiando le pozze di olio presenti sul pavimento sotto la spianatrice? Non possiamo saperlo. Ci dobbiamo ancora chiedere: dopo l'allarme "incendio", quanto è durato l'intervento degli addetti e degli altri lavoratori presenti con gli estintori, sino al momento in cui Boccuzzi ha deciso di adoperare una manichetta ad acqua? Su quest'ultimo punto la difesa degli imputati ha proposto un "esperimento": per prendere l'estintore e scaricarlo sono occorsi, da parte degli operatori di quella notte, 75 secondi; ma le condizioni, anche in questo caso, non appaiono paragonabili: si dovrebbe sapere esattamente dove si trovavano, quella notte, non solo i lavoratori ma anche gli estintori che hanno utilizzato; ma non solo, il tempo indicato dalla difesa presuppone una contemporaneità, da parte di tutti i lavoratori, nel prendere gli estintori e nello scaricarli; il che contrasta con ciò che può accadere nella realtà in un momento di – vero – allarme. Si deve anche ricordare che, se l'avvistamento coincidesse con la riduzione della velocità della linea – 00:45,45 – complessivamente l'intervento sarebbe durato un tempo di circa o meno di 2 minuti, perché l'allarme basso livello olio è indicato alle ore 00:48,24: ma a quest'ultimo momento, già si era verificato il collasso di uno o più flessibili.

Si deve logicamente concludere che non ritroviamo sufficienti dati certi per affermare a quale distanza di tempo dal riavvio della linea si è innescato il focolaio di incendio, a quale distanza di tempo dal riavvio della linea l'incendio si è sviluppato, quando è stato avvistato e, insieme, a quale distanza di tempo dal riavvio della linea ha raggiunto le dimensioni descritte da Boccuzzi e quanto tempo è durato l'intervento degli operatori, dall'avvistamento al *flash fire*.

La difesa sostiene invece, in sintesi, elaborando gli stessi dati sopra riportati, che l'intervento con gli estintori sarebbe avvenuto 11 minuti dopo l'avvio della Linea in quanto l'innesco dell'incendio sarebbe contemporaneo al riavvio della Linea, lo sviluppo sarebbe stato immediato, l'intervento degli operatori celere ecc.; la Corte non può condividere tali certezze, in forza degli interrogativi – senza risposta tecnicamente precisa – sopra riportati.

La Corte ritiene che questo lasso temporale debba certamente essere ridotto – non è dato di sapere di quanto: ma certamente di qualche minuto – perché più a lungo di come indicato dalla difesa è realisticamente durato l'intervento degli operatori, perché non siamo certi che l'innesco sia avvenuto "nel primo minuto" dopo la ripartenza della linea, perché non sappiamo come – e con quali tempi – si sia sviluppato il primo focolaio.

Si tratta quindi di un tempo x non determinabile ma certamente inferiore a quello sostenuto dalla difesa; si deve quindi qui richiamare quanto sopra esposto: quella notte, gli addetti alla Linea 5 e gli altri lavoratori presenti si sono accorti in ritardo di qualche minuto – non sappiamo quanti – dell'incendio; ma, come si è già sopra esposto, considerate le condizioni di lavoro, le dimensioni della Linea 5, l'assoluta mancanza di qualsiasi "congegno" idoneo ad avvertirli, più che il ritardo di quella notte "anomalo" risulta essere il fatto che, in precedenza, i lavoratori fossero sempre riusciti a fronteggiare tempestivamente analoghe, ricorrenti situazioni.

Si deve ancora ricordare che non conosciamo il o i motivi del ritardo, ma possiamo escludere – perché è stato accertato, in questo e nel capitolo dedicato esclusivamente all'incendio – che gli addetti, quella notte, si siano accorti con ritardo – "relativo" – rispetto agli episodi precedenti – del focolaio di incendio perché "impegnati" in altro anziché nel loro lavoro: in particolare, non stavano né parlando con altri lavoratori (v. le surriportate testimonianze di Pignalosa e di Pappalardo) né guardando la televisione (v. capitolo sulla descrizione dell'incendio di quella notte). […]

Si deve invece espressamente concludere ribadendo che proprio seguendo le istruzioni aziendali, conseguenti all'ambiguità terminologica del piano di emergenza e alla sua applicazione pratica, anche quella notte, come tutte le volte in cui in precedenza si erano trovati di fronte a un analogo pericolo, **i lavoratori sono intervenuti con gli estintori**; quanto al focolaio, principio di incendio e incendio, appare sufficiente sottolineare come proprio nel piano di emergenza (v. sopra, apposito paragrafo) si indicasse "incendio" e non "focolaio" o "principio di incendio" quello sul quale si doveva intervenire, mentre non si doveva intervenire, sempre secondo il piano, solo in caso di incendio di "palese gravità"; concetti, tutti questi appena citati, mai oggetto di seria esplicazione, bensì rimessi alla libera interpretazione secondo "buon senso" del singolo lavoratore; come diffusamente riportato nel capitolo sulle condizioni di lavoro per la "palese gravità"; sulla differenza fra incendio, principio di incendio e focolaio, senza qui riportare una per una le testimonianze ma ad esse rimandando, si deve sottolineare che nessun lavoratore è riuscito a darne una definizione corretta (quale quella che abbiamo appreso dai testi appartenenti ai Vigili del fuoco, come Fontana Francesco, citato). […]

Si deve quindi concludere affermando che i lavoratori – gli addetti alla Linea 5 così come Marzo e Santino – hanno, quella notte, intervenendo per cercare di spegnere il fuoco, ottemperato alle direttive aziendali; non hanno, sotto il profilo della ricostruzione ex ante, mantenuto una condotta diversa da quella che dovevano tenere – e che era certamente e oggettivamente rischiosa – proprio seguendo le istruzioni dell'azienda. […]

6.3. Prime conclusioni

Esaminate ed esposte le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, le ore precedenti e le cause immediate dell'incendio del 6 dicembre 2007, il tutto come

emerso e provato in dibattimento, la Corte deve di conseguenza a conclusione di questa prima parte affermare:

- **l'esistenza del diretto nesso di causalità tra tali condizioni** (nei vari "punti" specificamente esaminati) **e l'incendio**;
- **l'esclusione del caso fortuito**, dell'imprevedibile sovrapporsi e concentrarsi di "anomalie" e, invece, la evidente prevedibilità da parte di tutti coloro che dirigevano, gestivano e organizzavano il lavoro in quello stabilimento;
- **la prevedibilità** anche di possibili **drammatiche conseguenze** – rischio per l'integrità fisica dei lavoratori – non determinate nel caso di specie da alcuna condotta imprudente o negligente o imperita da parte degli stessi lavoratori; tanto meno, ai lavoratori si può imputare alcuna condotta "imprevedibile" e tale da spezzare il nesso di causalità esistente tra le condizioni di lavoro e l'incendio; come si è ampiamente esposto, anche quella notte essi si sono comportati secondo le direttive aziendali.

Tanto che questa Corte non ritiene neppure necessario richiamare qui la costante giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma come occorra "un vero e proprio contegno abnorme, tale che esuli dalle normali operazioni produttive, perché la condotta del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro (v. così, dalla sentenza n. 3580/99 alle più recenti: n. 22615/2008, n. 14440/09).

Vedremo infra se, alla prevedibilità in generale del rischio che correvano i lavoratori intervenendo, quasi quotidianamente, per spegnere i frequenti "incendi", si accompagnasse anche la prevedibilità del rischio derivante, in particolare, dalla combinazione tra l'incendio e la presenza, lungo la Linea 5, di numerosissime condutture – flessibili o meno – portanti olio idraulico a una pressione di 140 bar (corrispondenti alla pressione che si può misurare sott'acqua a 1.400 metri di profondità).

7. Lo stabilimento di Torino e i controlli

La Corte passa poi all'esame di una dolorosa questione. Il sistema dei controlli previsto dalla legge – per le ragioni più svariate – non ha minimamente funzionato nel caso dello stabilimento Thyssen di Torino.

L'impianto era sprovvisto del certificato di prevenzione incendi e poteva operare solo grazie a un nulla osta provvisorio *rilasciato nel 1985; in base a una erronea valutazione del rischio (riconducibile a dichiarazioni aziendali non opportunamente verificate dagli organi deputati alla vigilanza), gli impianti non erano indicati – come invece dovuto – tra gli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante"; i controlli da parte degli Enti Pubblici erano poco incisivi e le ispezioni talvolta preannunciate (tant'è che ne è scaturito un procedimento parallelo nei confronti di alcuni pubblici ufficiali dell'Asl per i reati di abuso di ufficio e falso); i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori non sollevavano con la dovuta fermezza il problema della sicurezza (essendo maggiormente preoccupati, in quella fase, dalla questione occupazionale). La Corte ha però messo in luce – sulla scorta della giurisprudenza di legittimità – che le carenze attribuibili agli organi di controllo, l'insufficienza – o persino l'assenza – di prescrizioni da parte loro non fa venire meno gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.*

A) La mancanza del "certificato di prevenzione incendi"

La mancanza del certificato di prevenzione incendi è dato pacifico; lo stabilimento di Torino, secondo la puntigliosa ricostruzione anche riassunta durante l'arringa finale dai difensori degli imputati, operava sin dal 8/3/1985 con un "nullaosta" provvisorio, sulla base di una dichiarazione da parte dell'azienda; il primo incarico di "valutazione del rischio incendi" era stato conferito all'ing. Agostini nel 1997; la relativa relazione era del 3/12/1997; il Comando dei Vigili del fuoco aveva approvato la relazione in data 24/6/1998 con la consueta formula: realizzate gli interventi previsti e, previo sopralluogo, verrà rilasciato il certificato. Trascorre un lungo periodo di silenzio […]; il primo sollecito da parte dei Vigili del fuoco si riscontra in data 24/6/2002: ricordiamo come in data 24/3/2002 si fosse verificato l'incendio sul Sendzimir di cui alla sopra citata sentenza; l'azienda risponde al sollecito con la relazione ing. Queto in data 12/12/2003; i Vigili del fuoco approvano, con la formula già sopra riportata, gli interventi programmati, oltre a quelli invece effettuati e relativi al solo Sendzimir 62, in data 23/12/2003; dopo questa data, la Corte ha rinvenuto, da parte dell'azienda, richieste di proroga per completare gli interventi, l'ultima delle quali è costituita da una missiva, datata 10/1/2006, redatta dall'imputato Cafueri, indirizzata al Comando Provinciale Vigili del fuoco, con riferimento alla relazione ing. Queto citata, del 12/12/2003, in cui si dice che «il programma degli interventi… è stato parzialmente realizzato» e si chiede una proroga per il completamento sino al dicembre 2007. Non vi sono dubbi quindi che, al dicembre 2007, lo stabilimento si trovasse con "richiesta di proroga" rispetto agli interventi individuati nel – lontano – dicembre 2003.

Prima del gennaio 2006 vi erano state altre comunicazioni interne; la prima, per quanto consta a questa Corte esaminando i documenti sequestrati, inviata dall'imputato Salerno all'imputato dr. Espenhahn in data 23/1/2004, che comunicava la missiva del Comando Vigili del fuoco, citata, del 23/12/2003, con la raccomandazione – espressa da Salerno e rivolta a Espenhahn – di "collaborare" per rispettare quanto programmato; un'altra inviata da Cafueri – in data 28/9/2004 – all'imputato ing. Moroni e per conoscenza all'imputato Salerno e al teste Donnini Mauro (v. infra, udienza 2/3/2010), in cui si indicavano le spese previste per l'adeguamento degli impianti antincendio e si chiedeva l'intervento – "è indispensabile" – precisando che, secondo i tempi "concordati" con i Vigili del fuoco, la realizzazione doveva essere completata entro il 31/12/2005; un'altra – in data 11/10/2005 – inviata da Cafueri al dirigente ternano Pennesi Massimo e, per conoscenza, agli imputati Salerno e Moroni, con richiesta al primo di una sua visita allo stabilimento di Torino per "completare la valutazione tecnica delle offerte dei vari fornitori"; altre ancora successivamente (in data 3 e 18 ottobre 2007), che vedremo infra per il loro stretto legame con gli investimenti cd. di *fire prevention* successivi all'incendio di Krefeld.

Presupposto di tali comunicazioni è, naturalmente, che la situazione antincendio dello stabilimento non fosse "a norma" e che gli interventi individuati nel dicembre 2003 non fossero ancora terminati; secondo la difesa degli imputati, quasi tutti tali interventi – nel dicembre 2007 – erano stati effettivamente completati, tra i quali il nuovo anello antincendio per tutto lo stabilimento; la Corte non ha motivo di dubitarne: deve però ricordare che i Vigili del fuoco, intervenuti nella notte del 6/12/2007, nella loro relazione (v. sopra, nel capitolo dedicato alla descrizione

dell'incendio, riportata integralmente) danno atto che «…la pressione degli idranti all'interno dello stabilimento non era sufficiente alla formazione della schiuma», tanto che avevano deciso di "attaccare" l'incendio in corso con tubazioni alimentate dalle loro macchine.

B) Rientrante negli stabilimenti a rischio di "incidente rilevante"

Nel frattempo, nel dicembre 2004, durante un sopralluogo nello stabilimento effettuato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 334/99, l'ing. Milena Orso Giacone, funzionario della Regione Piemonte addetto al settore "grandi rischi ambientali", si accorgeva che lo stabilimento di Torino, in forza della quantità di acido fluoridrico presente, rientrava invece nell'art. 8 stessa legge.

È necessario qui ricordare che l'inserimento tra gli stabilimenti soggetti alle prescrizioni dell'art. 8 del d.lgs 334/99 (e successive modifiche) comportava che, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comandante Provinciale dei Vvff, quest'ultimo dovesse attendere anche le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale (v. articolo 3 d.m. 19/3/2001). […]

Forse è utile sottolineare che proprio un'azienda soggetta a "rischio di incidente rilevante" – nel caso di specie, come si è indicato, non specificamente per il rischio incendio bensì per le quantità di acido fluoridrico – debba inevitabilmente prestare la massima attenzione (esigibile e possibile) a tutte le misure di prevenzione – ivi comprese quelle relative, in particolare, alla prevenzione incendi – per evitare che eventi di altro tipo, come quello appena indicato, interferiscano con il rischio "specifico". […] Indicazione che comporta la necessità – nel caso di specie per lo stabilimento di Torino – che "i corsi di formazione per gli addetti (alla prevenzione incendi, *nde*) nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C" (così l'ultimo paragrafo del citato punto 9.2); per le specifiche del corso C, la cui durata minima è di 16 ore, v. punto 9.5). È utile qui ricordare la completa mancanza di formazione dell'addetto alla squadra di emergenza in servizio nella notte del 6/12/2007, il teste Pontin. […]

Il 21 giugno 2007 si tiene una seduta collegiale del Comitato Tecnico Regionale alla quale (terminata la discussione tra i membri) partecipano anche i rappresentanti dell'azienda, nel caso gli imputati Salerno e Cafueri; lo riferisce con precisione la teste Zonato Cristina (funzionario Arpa): «alla riunione Ctr del 21/6/2007 i rappresentanti dell'azienda, presenti, hanno dichiarato che probabilmente entro l'anno l'azienda avrebbe chiuso e che quindi probabilmente questi lavori (intendendo quelli prescritti nel verbale, *nde*) non sarebbero mai stati fatti… mi ricordo perché di solito i rappresentanti dell'azienda discutono sempre sulle prescrizioni, sui tempi ecc… in quel caso, non fecero rimostranza alcuna comunicando in particolare Cafueri che l'azienda sarebbe stata chiusa». Durante tale seduta è stato illustrato e approvato il rapporto del gruppo di lavoro e sono state indicate alcune prescrizioni. […]

Si deve però aggiungere che, nonostante il controllo quasi meramente "cartaceo", qualche "scorcio" di realtà riesce ciò nonostante a emergere […]. Nel verbale del 21/6/2007 si trovano così una prescrizione particolare sulla necessità di "togliere" le perdite di olio, su cui il teste Ferraro Michele (in allora Direttore Generale dei Vigili del fuoco del Piemonte e Presidente del Ctr) ha dichiarato: «è una prescrizione molto importante… in quel caso l'ispezione rilevò la presenza di olio o cartacce o stracci, comunque nota dello sporco si arrabbia sempre dal punto di vista della sicurezza,

perché è un indice molto grave di bassa attenzione nei riguardi della sicurezza»; poi un'altra "prescrizione" di carattere generale (immediatamente precettiva, perché non necessitante di interventi operativi) del seguente tenore: «Il CTR raccomanda una attenta attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, con particolare riguardo alle operazioni finalizzate alla sicurezza in caso di eventi anomali, previsti in regime manuale nell'attuale assetto organizzativo dello stabilimento, come si evince dall'analisi dei rischi prodotta». Prescrizione, almeno per la Corte, di non facile comprensione; ma dalle testimonianze abbiamo appreso (lo dice proprio Riccobono) che è stata inserita per iniziativa dell'appena citato teste Ferraro Michele: «… si parlava a quel tempo di una possibile dismissione e questo ovviamente, in materia di sicurezza, è una circostanza che va tenuta con molta attenzione; tant'è che nel leggere le prescrizioni…» avevano deciso di aggiungere la clausola appena riportata; precisa Ferraro: «… queste difficoltà, dovute alla provvisorietà, emergevano anche da un attento esame dell'analisi dei rischi e il CTR ha ritenuto di precisarlo… evidentemente vi erano delle condizioni di provvisorietà, probabilmente dovute al fatto che si prevedeva la dismissione dell'attività… e in questa fase provvisoria alcune azioni erano affidate alla mano umana, anziché ai dispositivi automatici»; in breve, a prescindere dal linguaggio involuto, il CTR – in particolare il Direttore Ferraro: perché altri membri, come emerge dalle loro testimonianze, pensavano si trattasse di una mera "clausola di stile", ma il suo autore lo smentisce – era preoccupato del fatto che le "operazioni" da compiere in presenza di qualsiasi incidente, emergenza ecc. che si potesse presentare, dovevano essere svolte interamente dal personale, senza impianti automatici e ciò con il maggior fattore di "rischio" rappresentato dalla dismissione dello stabilimento.

C) I controlli da parte degli Enti pubblici

[…] L'attività di controllo sullo stabilimento di Torino (escludendo quella di cui agli appena citati paragrafi), in materia di sicurezza sul lavoro e precedente al tragico evento del 6/12/2007 (per quella successiva v. il paragrafo dedicato alle 116 prescrizioni comminate dallo SPRESAL) non ha potuto essere compiutamente accertata nel presente dibattimento, non oltre alcuni scarni dati documentali; infatti i funzionari e dipendenti ASL addetti, chiamati a testimoniare dai difensori degli imputati, si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, quali indagati in reati connessi (art. 323 cp – abuso di ufficio e 479 cp – falsità ideologica commessa dal PU in atti pubblici). Anche qui (come già per le contestate false testimonianze) si tratta di separato procedimento penale, che seguirà il suo corso.

La Corte deve però osservare che alcuni testi – la cui attendibilità, su altre circostanze, è stata positivamente vagliata, come già sopra indicato – hanno, nel corso del dibattimento e su richiesta del pubblico ministero, riferito come in azienda fosse "conosciuta" in anticipo di qualche giorno la data in cui si sarebbero svolti i "controlli" da parte dell'ASL cosicché ai lavoratori addetti agli impianti veniva ordinato di "pulire", di "mettere a posto" ecc.; senza qui riportare in dettaglio tutti i testi che hanno confermato tale "notizia", si deve ricordare che tra i documenti sequestrati sono state rinvenute alcune e-mail (v. in particolare e-mail 12/9/2006 inviata da Cafueri a Salerno, ai dirigenti, ai capireparto e ai capiturno dello stabilimento di Torino) che parrebbero confermare proprio tale circostanza. La cui gravità, se accertata, non necessita di commenti.

Per quanto qui rileva, si deve osservare la complessiva scarsità e la carente incisività dei rilievi e delle prescrizioni da parte dell'Asl, come emerge dai relativi dati documentali e considerate le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, già sopra esposte e che qui si devono solo richiamare. […]

D) Il ruolo dei lavoratori e dei loro rappresentanti

[…] In breve (la Corte ritiene che non sia necessario riportare dettagliatamente su questo argomento le numerose testimonianze) si deve dare conto che, dall'istruttoria dibattimentale, non è emersa un'attività sistematica e pregnante di "stimolo" dell'azienda, da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sul tema della "sicurezza", neppure nell'ultimo periodo, come si è sopra ampiamente esposto, di vero e proprio "degrado" (v. capitolo relativo alle condizioni di lavoro nello stabilimento); sono emerse alcune voci e alcune richieste (v. capitolo testé citato), non idonee a smentire in pieno quanto affermato.

Eppure, abbiamo sentito – e riportato, con le relative necessarie verifiche – le numerosissime dichiarazioni dei lavoratori su questo tema: i frequenti incendi, le pozze di olio, gli accumuli di carta oleata, la manutenzione che appare eufemistico chiamare "carente", la mancanza di formazione unita al continuo spostamento sui vari impianti ecc.; non vi è dubbio poi sul fatto che gli stessi lavoratori fossero – tutti – ben consapevoli di lavorare in condizioni di continuo e reale pericolo per la loro incolumità; ma la loro consapevolezza non si è tradotta in una conseguente attività. Possiamo affermare – con certezza – che la relativa inazione da parte loro e dei loro rappresentanti non è dipesa né da condizioni di lavoro diverse da quelle accertate nel corso del presente dibattimento, né da una sottovalutazione, da parte loro, della pericolosità che le stesse condizioni rappresentavano.

I motivi si possono agevolmente individuare in una "concentrazione", da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulla questione della loro futura occupazione, considerata la annunciata, prossima "dismissione" dello stabilimento di Torino. […].

8. Il dovere di tutela

Giunti a questo punto – e così chiarite le condizioni dello stabilimento, la riconducibilità di dette condizioni a precise scelte aziendali, la sussistenza del nesso causale tra condizioni dello stabilimento, incendio e morti dei lavoratori, l'inefficacia del sistema dei controlli – la Corte di Torino procede a una puntigliosa ricostruzione delle violazioni al sistema di sicurezza sul lavoro che – nella tragedia della Thyssen – sono riscontrabili. Il primo passo di tale percorso non può che essere quello del dovere di tutela*, che la Corte ricostruisce muovendo dalle norme costituzionali a quelle di rango inferiore. Benché qui la Corte non dica "nulla di nuovo" – anzi: proprio perché "non dice nulla di nuovo" – vale la pena riportare integralmente questa parte di motivazione.*

Il "dovere di tutela" in capo al datore di lavoro nei confronti delle persone che lavorano alle sue dipendenze, nel luogo di lavoro da lui diretto e organizzato, discende non solo dalla normativa di settore, di cui il d.lgs 626/94 è, insieme ad altre leggi e

regolamenti, espressione, ma altresì dalla norma generale di cui all'art. 2087 codice civile: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»; così la Corte di cassazione nella sentenza n. 23944 del 23/6/2010: «È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa; tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 cc» (e v., tra le altre, anche la sentenza Corte di cassazione n. 18628/2010).

Ancora prima, questo dovere lo troviamo nella nostra Carta fondamentale, all'art. 41 della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Ancora, la Corte di cassazione enuclea tale dovere direttamente non solo dal diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (v. art. 32), ma dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; così affermando (v. sentenza n. 41985/2003): «La conoscenza e il rispetto delle norme antinfortunistiche costituisce per l'imprenditore la manifestazione più significativa del rispetto del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 della Carta costituzionale… solidarietà che, per l'imprenditore, non può non consistere, anzitutto, nella non superficiale conoscenza e nel più scrupoloso rispetto delle norme destinate a garantire la incolumità e la integrità del lavoratore… delle norme, cioè, che garantiscono, sotto l'aspetto della incolumità e dell'integrità, la persona, che è il valore per eccellenza della Carta costituzionale».

E non della sola Carta costituzionale: il diritto alla vita della persona, alla sua incolumità e integrità fisica, è il primo e assoluto tra i "diritti inviolabili" dell'uomo; la Corte lo deve sottolineare, ricordando che la materia della "sicurezza" sul lavoro altro non costituisce che un insieme di precetti normativi volti a ribadire tale fondamentale tutela, di fonte legislativa primaria, ma sulla quale si fonda ogni società civile; tutela necessariamente "affidata", in questo settore, al datore di lavoro perché non solo è colui che decide, organizza, sceglie, progetta, valuta, agisce, investe, ma anche perché è l'unico a "conoscere" come, in concreto, si articoli la sua attività economico-produttiva, come e quando cambi o si modifichi, di conseguenza quali siano i "rischi" che i lavoratori concretamente corrano alle sue dipendenze e quali cautele siano necessarie per eliminarli e, quando ciò non sia tecnicamente possibile, ridurli. È evidente, ma non di meno appare utile rammentare l'assoluta necessità – perché il sistema di "tutela" si compia effettivamente – della consapevolezza, da parte del datore di lavoro, dell'importanza della sua analisi, della sua valutazione, delle conseguenti cautele da lui – doverosamente e obbligatoriamente – individuate e apprestate, il tutto da compiersi con la indispensabile "trasparenza" e con un atteggiamento opposto a quello che, purtroppo, in questo dibattimento è emerso, come già esposto e come sarà esposto ancora in prosieguo. Atteggiamento di sottovalutazione, di trascuratezza della materia "sicurezza" in generale e, in particolare, della "sicurezza antincendio": quella che, per la tutela dell'incolumità dei lavoratori,

appariva la più urgente e pressante nello stabilimento di Torino, come si è accertato nel presente dibattimento e, come si vedrà infra, nonostante i solleciti provenienti, proprio sulla sicurezza antincendio soprattutto per le linee di ricottura e decapaggio, alla Thyssen Krupp Ast anche dalla casa-madre, nonché il consistente "budget" da quest'ultima stanziato a questo scopo.

Atteggiamento, inoltre, tendente a minimizzare – nonostante la piena conoscenza e consapevolezza – i rischi concreti, quando non a cercare di occultarli non evidenziandoli nei prescritti documenti, nonostante l'esistenza di norme "tecniche" che li descrivevano in dettaglio, come si esporrà infra.

La Corte non ignora una ipotizzabile difficoltà, per il datore di lavoro, di conoscere effettivamente come comportarsi – in particolare rispetto alla sua responsabilità penale – a fronte di un dovere generale di solidarietà e di una espressione di ampio contenuto quale quella di cui all'art. 2087 cc; in particolare, un dovere generale e una espressione di ampio contenuto si prestano, apparentemente, a entrare in collisione con il fondamentale principio di "determinatezza" della responsabilità penale: il cittadino-imprenditore deve conoscere effettivamente il suo obbligo, omettendo il quale – e accertato il nesso di causalità fra tale obbligo omesso e l'evento – deve rispondere.

La Corte ritiene che i due – fondamentali – profili debbano, ma altrettanto in concreto "possano", nella interpretazione e applicazione delle norme, contemperarsi: perché il dovere generale di tutela, derivante dalla Costituzione e dall'art. 2087 cc, funge da – elementare, ma altrettanto fondamentale – criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, a cominciare dal d.lgs 626/94 – v. nelle prioritarie enunciazioni di cui all'art. 3: "misure generali di tutela" – passando per i decreti ministeriali, per giungere alle norme "tecniche", le quali ultime, riproducendo lo "stato dell'arte" (nel nostro caso, relativo alla materia di prevenzione antincendio), costituiscono il "contenuto" preciso del rinvio alla "tecnica" e alle "conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" come indicate all'art. 2087 cc e all'art. 3 d.lgs 626/94.

Questo è l'attuale sistema su cui si fonda, nel nostro Paese, il tema della sicurezza sul lavoro; la Corte deve qui ricordare che, negli anni '50 dello scorso secolo, le omissioni contestate al datore di lavoro si riferivano, secondo la normativa in allora vigente, a specifiche prescrizioni di singole disposizioni di tipo "tecnico" (cd. valutazione *ex lege* del rischio); ma tale sistema è stato profondamente modificato, come sopra esposto, tra l'altro non per autonomo impulso interno, ma in attuazione di una serie di direttive europee; a conferma che l'impossibilità, da parte del legislatore, di poter prevedere e quindi indicare come prevenire i rischi in tutte le infinitamente varie realtà economico-produttive, in tutti i diversi "processi produttivi" e invece la possibilità – e il conseguente dovere – dell'imprenditore di valutare egli stesso i rischi e attivarsi per prevenirli nella sua attività economico-produttiva, è constatazione – e patrimonio – comune non solo nel nostro, ma anche negli altri Paesi europei.

Così insegna la Suprema Corte: «È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa» (così sentenza n. 23944/2010).

Ecco quindi la sopra illustrata "responsabilizzazione" del datore di lavoro, che peraltro vige da diversi lustri precedenti il caso di specie; ecco che ben si comprende

perché non esista una specifica "norma" che indichi espressamente al datore di lavoro come, in tutti i particolari e considerato anche, solo come esempio, il tenore del "piano di emergenza", debba valutare il rischio incendio nella zona di entrata di una linea di ricottura e di decapaggio attrezzata come la Linea 5, inserita nel processo produttivo di uno stabilimento come quello di Torino, in un dato momento storico; e poi espressamente gli imponga di prevedere e installare, in quell'area, l'impianto x e/o le altre misure y.

Una siffatta "norma" non esiste (né potrebbe esistere, considerate le infinite variabili di ogni singola realtà economico-produttiva); ma alla domanda – legittimamente, più volte, posta dai difensori nel corso del presente dibattimento – in base a quali norme, nel caso di specie, in capo agli attuali imputati (v. infra dettagliatamente) gravasse l'obbligo – omesso – di proteggere anche quell'area (v. anche infra), la risposta deve essere: in base all'obbligo di tutela, precisato dal d.lgs 626/94 in tutte le sue articolazioni, specificato dai decreti ministeriali in materia – in particolare- antincendio, integrato nel suo contenuto "tecnico" dalle relative norme (v. infra, capitolo 11). Conferma questo concetto, sia pure in diversa fattispecie (cautele antirumore) e sotto il profilo della "spesa", la sentenza della Corte di cassazione del 29/3/1995 c. Mafredi: «L'eccessiva accentuazione dell'aspetto economico, quale limite decisivo rispetto alla "concreta attuabilità" delle misure non sembra corrispondere allo scopo perseguito dal legislatore che, invece, in funzione della primaria tutela della salute del lavoratore, si riferisce a un metodo non restrittivo, dato dalle "conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", partendo dalle quali vanno individuati i parametri di concreta attuabilità di dette misure. La disposizione normativa va, dunque, intesa nel senso della valorizzazione delle conoscenze acquisite "in base al progresso tecnico", al fine di rapportare ad esso la concreta attuabilità delle misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre al minimo l'incidenza della rumorosità sulla salute dei lavoratori»; in caso contrario si seguirebbe «l'insostenibile principio secondo il quale la tutela della salute dei lavoratori sarebbe affidata all'alea incerta delle possibilità economiche del singolo datore di lavoro».

Ritornando al nostro caso, si deve anche osservare che le omissioni già esaminate sopra, nei vari capitoli, così come quelle relative al documento di valutazione dei rischi e alla individuazione e apprestamento delle cautele e delle "misure" (anche consistenti in "impianti" e "apparecchi", v. nei capitoli successivi) che i vertici aziendali, nel caso di specie, dovevano adottare e installare e così con riguardo ai singoli reati qui contestati, **derivano tutte dalla violazione della normativa di settore**; inoltre nessuna – ci si riferisce qui soprattutto alla valutazione dei rischi e agli "impianti" e "apparecchi" da installare – può certamente essere ricondotta a recenti "innovazioni tecnologiche", così che neppure si pone, nel caso di specie, la questione della "continua" evoluzione tecnologica rispetto alla quale può non essere facile "tenere il passo" (ancora sotto il profilo della "determinatezza" dell'obbligo in capo all'imprenditore): come si è indicato e si indicherà, si trattava invece di "tecnologia" molto risalente nel tempo e anche – tra l'altro - di investimenti economicamente limitati (lo si deve qui accennare, solo per ricordare che la "misura" dell'investimento non è considerata, dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "esimente"), non solo considerate le dimensioni dell'impresa ma anche in assoluto: semplici "rilevatori" con dispositivi di "spegnimento" automatico, cd. "sprinkler".

9. Il documento di valutazione dei rischi

> *La Corte procede poi a valutare – nel concreto – se il documento di valutazione dei rischi – obbligo datoriale non delegabile – predisposto dall'azienda Thyssen Krupp relativamente allo stabilimento di Torino fosse adeguato, accertando – da un lato – che la valutazione del rischio era stata consapevolmente* generosa *(sottodimensionata) e constatando – dall'altro lato – che, nello stabilimento di Terni, relativamente a una linea simile alla Linea 5 di Torino, la valutazione dell'azienda era stata ben più rigorosa.*

Troviamo nella documentazione in sequestro il "documento di valutazione dei rischi", datato 1/2/2006 e firmato dall'imputato Salerno Raffaele (direttore dello stabilimento); ricordiamo qui che di questo documento "generale" è parte integrante anche il già esaminato "piano di emergenza e di evacuazione". Per quanto qui rileva, nel documento di valutazione dei rischi sono elencati n. 18 «elementi di rischio di stabilimento» risultati, secondo la valutazione aziendale, «ineliminabili perché propri della natura delle attività realizzate nello stabilimento e dalla conformazione dello stesso»; non è indicato fra tali elementi il "rischio incendio". Al n. 5 sono indicati gli "apparecchi in pressione"; al foglio 5 dello stesso documento – 006 F – nel capitolo selezione dei fattori di rischio compaiono, **tra gli elementi di rischio, anche "esplosioni e incendi"**, il cui indice di rischio è risultato nel limite di "**alto**"; **ma** di nuovo **non viene indicato** – in particolare **il "rischio incendio**" – **nella pagina seguente**, contenente una tabella intitolata "stima e selezione dei rischi". Al foglio 1 del doc 007E si trovano le "misure di prevenzione e protezione" degli apparecchi a pressione, costituite – tali misure – in null'altro che nella generica "manutenzione" e nella "ispezione".

Nel documento generale di valutazione dei rischi non vi sono altre indicazioni sul rischio incendio: si deve quindi esaminare lo specifico documento di valutazione – e prevenzione – del rischio incendi (portante la data del 22/5/2007) come da art. 4 comma 2 d.lgs 626/94 secondo le modalità indicate dal d.m. 10/3/1998. […]. Nella tabella riepilogativa della "valutazione del rischio incendio" (v. foglio n. 298) apprendiamo che in tutto lo stabilimento di Torino tale rischio era stato valutato come "medio" per tutti gli impianti produttivi su cui si svolgevano le lavorazioni. […]

La Corte non può non rimarcare l'evidente erroneità delle risposte che il compilatore ha dato alle sue stesse domande, allo scopo – la Corte non riesce a individuarne altri – di ottenere un risultato di "rischio medio"; come abbiamo appena sopra riportato. […]

In conclusione, rispondendo correttamente "sì" a queste due domande, si sarebbe ottenuta, con lo stesso grafico, una classe di rischio incendio "alto" che evidentemente l'azienda non voleva che risultasse; perché l'avrebbe obbligata a prendere quei provvedimenti che, in particolare su Torino, non era intenzionata a prendere: sottolineando, sotto il profilo temporale, che il documento porta la data del **22/5/2007**: abbiamo già accennato sopra e vedremo infra nei capitoli successivi (v. in particolare il 12) l'importanza, la "priorità" che aveva assunto per tutto il gruppo Thyssen Krupp, sotto la spinta della Stainless, la prevenzione e protezione dagli incendi, soprattutto per le linee di ricottura e decapaggio, dopo l'incendio di Krefeld (giugno 2006). […]

I vertici e i dirigenti dell'azienda erano ben consapevoli dei "rischi" di incendio esistenti anche sulla Linea 5, come dimostrano gli elementi e i documenti che andiamo ora a esaminare.

Nel "manuale di uso e manutenzione" della **Linea Laf 4 di Terni** (secondo i tecnici e i testi sentiti, **simile alla Linea 5 di Torino**: tra i documenti in sequestro non c'è il manuale operativo della Linea 5) a pag. 110, al punto intitolato **"Rischio di incendio"** si legge: «Poiché la linea compie lavorazioni che prevedono l'uso di carta (a volte anche intrisa di olio di laminazione) e di fluidi idraulici, durante le fasi di lavorazione, potrebbero prodursi sostanze che favoriscono l'innescarsi di un incendio. Eventuali perdite di olio, che possono verificarsi durante le fasi di manutenzione o in caso di rotture di componenti, costituiscono rischio residuo di incendio e dovranno pertanto essere eliminate alla loro formazione per non costituire ristagni pericolosi. Per questi motivi, l'utilizzatore deve predisporre adatti sistemi antincendio per il rischio residuo dovuto allo svilupparsi di un incendio, deve istruire adeguatamente operai e manutentori al riguardo e accertarsi che le istruzioni impartite siano state recepite»; a pag. 91, punto 3.7, si trovano le dettagliate indicazioni per la manutenzione sui "sistemi idraulici e pneumatici"; senza qui riportare tutte le cautele consigliate, appare sufficiente riportare gli "effetti" del – solo – olio a quella pressione: «Attenzione! Un getto d'olio può perforare la pelle ed entrare nel flusso sanguigno; in questo caso prestare immediato soccorso medico» per concludere: «se questi avvertimenti vengono ignorati esistono serie possibilità di incidenti al personale».

La Corte procede poi a considerare le ragioni per cui alla Thyssen Krupp Ast non potevano ignorare la concretezza e l'intensità del rischio incendio. *Da un lato, vi sono riscontri documentali che attestano tale consapevolezza; dall'altro lato, solo pochi mesi prima della redazione del documento di valutazione del rischio vi era stato – nello stabilimento Thyssen Nirosta di Krefeld – un incendio analogo a quello sviluppatosi sulla Linea 5.*

Esaminando la documentazione in sequestro, la Corte valorizza alcune comunicazioni interne – antecedenti rispetto alla predisposizione del documento di valutazione del rischio di Torino – tese a consentire una corretta valutazione dei termini del contratto di assicurazione che si doveva stipulare con Axa Assicurazioni. Da tali documenti – contrariamente a quanto indicato nel documento di valutazione del rischio – si ricava che il personale della Thyssen ben conosceva i fattori di rischio presenti sull'impianto della Linea 5 e, più in generale, nello stabilimento di Torino.

In occasione della visita (aprile 2007: quindi subito prima dell'ultima versione del documento in esame) nello stabilimento di Torino da parte dell'ing. Brizzi e dell'ing. Weber della Axa Assicurazioni, nella "presentazione" dello stabilimento preparata dall'ing. Lucenti [...] si indica espressamente, per la Linea 5, la "zona di saldatura" come "area" da proteggere: «zona di saldatura con adiacenti impianti a olio idraulico - pericoli di processo».

Lucenti esamina una sola delle sorgenti di innesco presenti sulla Linea 5 [...] e indica il solo olio idraulico presente nella "centralina", senza dare atto del collegamento con la centrale sotterranea e senza evidenziare il "dedalo" di tubi, flessibili e no, percorrenti tutta la linea; ma appare evidente come, sia pure con "censura"

ovvero “autocensura” (l’obiettivo dell’azienda, come si vedrà infra, era di “abbattere” la franchigia che l’assicurazione aveva imposto sulle linee di ricottura e decapaggio dopo l’incendio di Krefeld…), l’ing. Lucenti – e certamente, in azienda, non solo lui – aveva ben presente quale fosse lo “scenario” di incendio possibile dovuto alla combinazione tra sorgenti di innesco e prossimità di impianti a olio idraulico. Tanto che lo stesso Lucenti aveva chiesto a Mangiarotti, Bonelli, Delindati e Cafueri i “volumi idraulici su linee di trattamento”, come emerge da una e-mail in data 6/3/2007 […].

È sempre di quel periodo – si tratta di un documento aziendale (foglio di calcolo in formato excell), estratto dai PC in sequestro, non firmato, che risulta “salvato” da Giovannini (subordinato direttamente a Cafueri) per l’ultima volta il 5/5/2007 – uno “schema” in cui si elencano i “rischi” incendio nei vari impianti dello stabilimento di Torino. È opportuno riportarlo testualmente: per la Linea 5 (v. da A62 a F62) nella zona “ASPI ingresso” gli elementi di rischio sono: «Olio idraulico e di laminazione; Carta; Org. Mecc. in Mov.»; le possibili anomalie: «Grippaggio; Sgocciolamento olio dai rotoli»; **il rischio: «incendio»**; i provvedimenti in atto: «Estintori port. e carrellati a CO2, Idranti a parete»; gli ulteriori provvedimenti da adottare: «Curare la pulizia delle fosse; Aumentare il numero delle Ispezioni; spostamento comandi oleodin. Cambio cavi».

Viene qui considerata precisamente – nel **maggio 2007** – la zona di entrata della Linea 5, in cui si è poi sviluppato l’incendio del 6/12/2007; si elencano espressamente gli elementi di rischio incendio: presenza di olio di laminazione e idraulico e carta; le sorgenti di innesco: grippaggio e organi meccanici in movimento; ma un altro profilo appare qui doveroso sottolineare, perché **conferma ancora una volta come quanto avvenuto quella tragica notte fosse non solo prevedibile, ma addirittura – tecnicamente – previsto in un documento aziendale**: l’indicazione, come “cautela” da adottare, di “spostare” i comandi (la “centralina”) oleodinamici per, evidentemente, “allontanare” proprio il rischio di *flash fire*. […]

Come abbiamo già accennato e vedremo infra, la Thyssen Krupp AST era, nel periodo successivo al giugno 2006 (cioè dopo il già citato incendio di Krefeld nello stabilimento Thyssen Krupp Nirosta), anche sollecitata dalla casa-madre a individuare i “rischi” di incendio soprattutto sulle linee di ricottura e decapaggio degli stabilimenti italiani (così come nel resto del mondo); appare qui sufficiente ricordare una e-mail datata **16/1/2007**, inviata da Rizzi Mario (responsabile, in quel periodo, del Working Group Stainless) anche a Menecali e a Delindati (testi citati) con allegate, affinché le compilino, delle «matrici sulle misure di lotta antincendio per le linee di ricottura e decapaggio»; in tali matrici si chiede una compilazione rispecchiante la «situazione attuale» delle linee, suddivise nelle varie «sezioni» (ingresso, saldatrice, sgrossatura, accumulo ecc.), quanto ai «carichi” di incendio»: olio, grasso, carta, legname, materie plastiche; quanto alle «sorgenti di innesco: nastro caldo, corto circuito elettrico, connessioni elettriche staccate, sovraccarico elettrico, difetto dei cuscinetti, temperatura di processo, scintille, attività di manutenzione, sigarette»; così da potere – realmente – “valutare” il rischio. […]

Si deve solo aggiungere come risulti violata anche la prescrizione del comma 5 lettera b) dello stesso articolo 4, che prescrive al “datore di lavoro” di aggiornare le «misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori»; abbiamo ampiamente esaminato come, soprattutto dopo la comunicazione della decisione di

dismettere lo stabilimento di Torino, non solo i responsabili dell'azienda non abbiano provveduto a tale "aggiornamento", ma abbiano consentito a che tutta la materia della sicurezza venisse, di fatto, "dimenticata": tanto, si stava "chiudendo".

10. Le accertate violazioni alle prescrizioni del d.lgs 626/94, del dPR n. 547/1955 contestate nei capi di imputazione

La Corte ripercorre poi le violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro riscontrabili nel caso di specie. Essendo esse già emerse in larga parte nella trattazione che precede, è possibile, in questa sede, limitarsi a evidenziare che la Corte ha ritenuto sussistenti le violazioni contestate.

11. Le misure che si dovevano adottare

11.1. L'obbligo di installare un impianto di rilevazione e spegnimento automatico sulla Linea 5 (anche) nella sezione di entrata (art. 437, comma 1 e 2, cp).

La Corte – dopo alcune premesse sul significato da attribuire all'espressione "omissione di cautele contro gli infortuni" e sulla nozione di "impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni" – passa all'esame di una questione concreta: se, cioè, vi fosse un dovere di installare un impianto di rilevazione e spegnimento automatico sulla Linea 5 (anche) nella sezione di entrata e se tale impianto rientrasse nella nozione normativa evocata dall'art. 437 cp (dando ovviamente al quesito risposta positiva).

L'omissione contestata nel caso di specie ha ad oggetto un impianto di rivelazione e spegnimento automatico: non vi sono dubbi che un simile "impianto" sia compreso nella letterale previsione normativa proprio tra «gli impianti, apparecchi o segnali» aventi, senza necessità qui di interpretazione alcuna, una precisa funzione antinfortunistica, ossia quella di evitare il verificarsi di disastri o di infortuni sul lavoro. […]

Richiamando qui tutto quanto esposto in tema di dovere generale di tutela e di valutazione del rischio, occorre ora esaminare in particolare, come già sopra indicato, se, in relazione al caso di specie, esistesse un quadro normativo che imponesse l'obbligo, a carico dell'azienda (vedremo infra le singole "posizioni di garanzia") di installare, anche nella zona di entrata della Linea 5 in cui si è sviluppato l'incendio del 6/12/2007, un impianto di rivelazione e di spegnimento automatico: così come contestato dalla pubblica accusa al capo sub A), configurante il reato di cui all'art. 437 commi 1 e 2 cp […]

La risposta deve quindi essere positiva: perché tale obbligo deriva, *de plano*, dal complesso normativo già esaminato, applicato alle condizioni di lavoro nello stabilimento, come accertate e descritte; a questo proposito, occorre ricordare che la nostra fattispecie assolve anche alla più restrittiva e rigorosa interpretazione dottrinale, che esige che la trasgressione di una regola precauzionale si radichi in un contesto che,

in base a una valutazione ex ante, renda attuale il rischio di un infortunio o di un disastro con potenzialità lesiva indeterminata.

Si deve ora sottolineare che il fenomeno del cd. *flash fire*, che ha comportato le drammatiche conseguenze di questo incendio, lungi dall'essere causato da una "anomalia" imprevedibile, non conoscibile sulla base dei dati di "esperienza" (così come affermato dai difensori degli imputati) era invece segnalato e descritto, in dettaglio, dalle norme tecniche in materia antincendio universalmente conosciute, seguite e utilizzate da parte di tutti i "tecnici" della materia, in quanto emesse da organismi internazionali; d'altronde, abbiamo già esaminato finora alcuni documenti – e altri ne citeremo in prosieguo – dai quali si evince la conoscenza, da parte dell'azienda, dei suoi vertici e dei suoi tecnici, proprio di tale specifico rischio.

Quindi la sussistenza di tale obbligo deriva dalla normativa già esaminata (Carta Costituzionale, art. 2087 cc, d.lgs 626/94, dPR 547/55, d.m. 10/3/1998, d.m. 9/5/2007) applicata alle condizioni di lavoro nello stabilimento, tra l'altro sprovvisto del certificato antincendio e a rischio di incidente rilevante; ricordando ancora una volta che l'unico "presidio" antincendio sulla Linea 5 erano i lavoratori che dovevano avvistare tempestivamente e intervenire con gli estintori a CO2 e con le manichette ad acqua (e v. il funzionamento del "nuovo" anello antincendio); ricordando che l'art. 3 del d.lgs 626/94 impone «la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale»; ricordando che lo stesso articolo, alla lettera b), prescrive la «eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, (la) loro riduzione al minimo»; che già secondo il punto 5.3 dell'allegato V al d.m. 10/3/1998 occorre prevedere «impianti di spegnimento fissi, manuali o automatici» quando: «esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi e ridotti» e «nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi o a protezione di aree a elevato rischio di incendio»; obbligo così di installare un impianto di rilevazione e spegnimento automatico anche nella zona di entrata della Linea 5, considerato il "rischio" per l'incolumità dei lavoratori derivante dai frequenti incendi, dalla presenza di sorgenti di innesco e di materiale combustibile, e dalla presenza e prossimità, anche in tale zona, di impianti oledinamici e di condutture contenenti olio idraulico in pressione a 140 bar. […]

Lo "scenario" di incendio che, nel nostro caso, poteva presentarsi stante la "prossimità" – tra le sorgenti di innesco, il combustibile presente e gli impianti e le condutture di olio idraulico con quella pressione – e il conseguente obbligo di dotare quella zona di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico – emerge proprio da quelle norme o regole "tecniche" che costituiscono il concreto "contenuto" dei riferimenti normativi al "progresso tecnico" (v. art. 3 d.lgs 626/94) e alla "tecnica" (v. art. 2087 cc), tanto che tali riferimenti – secondo quanto già esposto nei precedenti capitoli – perdono così anche la paventata "genericità"; perché tali regole tecniche, predisposte da organismi internazionali sulla base dello studio e dell'esperienza, sono conosciute e utilizzate da tutti i "tecnici" che si occupano, per quanto qui rileva, della materia antincendio, come nel corso del presente processo più volte riferito dai testi "tecnici" – v. anche in materia di assicurazioni, infra – e confermato anche da molti documenti aziendali che ad esse si riferiscono. Costituiscono insomma quel "patrimonio tecnico" di base la cui conoscenza e il cui utilizzo appare indispensabile sia per una concreta e "tecnica" valutazione del rischio incendio in qualsiasi unità produttiva – e in particolare in uno "stabilimento" delle dimensioni e della complessità di quello di Torino – sia per la individuazione e la predisposizio-

ne "tecnica" dei presidi idonei a eliminare – ovvero, se non possibile – a ridurre lo stesso rischio. Tanto che lo stesso imputato Espenhahn, durante il suo esame dibattimentale, ha riferito di conoscere e di utilizzare le regole tecniche predisposte dagli organismi internazionali. […]

In breve: le norme "tecniche" antincendio costituiscono un valido ausilio per la valutazione del rischio incendio e per conoscere come ovviare a tale rischio; ma la loro prospettiva, quando non dedicata espressamente all'incolumità dei lavoratori, non è sufficiente per il datore di lavoro, che è obbligato, inoltre, a valutare l'impatto dello stesso rischio, in concreto, considerando il processo produttivo della sua azienda, sulla sicurezza dei suoi dipendenti, oltre che ad apprestare le cautele necessarie per eliminarlo, ovvero ridurlo il più possibile.

Segue una accurata ricostruzione di tutte le regole tecniche che avrebbero imposto al datore di lavoro l'adozione dell'impianto di rilevazione e spegnimento automatico, citando le norme tecniche date dagli organismi Uni Iso (organizzazione internazionale di normazione americana ed europea, con citazione della norma Uni Iso 7745, al punto 4); Suva (ente svizzero), nel paragrafo dedicato agli impianti oleodinamici; Nfpa (National Fire Protection Association - statunitense); Fm Global (maggiormente indirizzate alla tutela delle cose materiali). Norme tecniche che costituiscono la precisa fotografia – di qui la prevedibilità dell'evento – di quanto avvenuto quella notte.

La descrizione delle norme "tecniche" è la precisa fotografia, anzi il video in drammatica progressione, di quanto avvenuto nello stabilimento di Torino la notte del 6/12/2007, come accertata e ricostruita, tramite le testimonianze, i rilievi tecnici e le autopsie riportati nei precedenti capitoli.

La Corte ritiene che la questione – rilevante ai fini della decisione – non sia quella di avere o meno "violato" specifiche regole tecniche; agli imputati si contesta di avere "violato" precise norme giuridiche, come sopra ricordato; la questione è se lo scenario accaduto la notte del 6/12/2007 costituisse, con riguardo al *flash fire* (già abbiamo accertato che gli "incendi", sulla Linea 5 e soprattutto nell'ultimo periodo di gestione, non fossero "anomali"), una "anomalia", un tragico combinarsi di elementi imprevedibili; invece, apprendiamo dalle norme tecniche come tale "rischio" incendi specifico, che presentano gli impianti oleodinamici – senza dimenticare, nel caso di specie, le dimensioni e la complessità di quelli presenti sulla Linea 5, oltre che la pressione a cui lavoravano – in presenza di una qualsiasi fonte di innesco (e abbiamo indicato quante "fonti di innesco" vi fossero sulla Linea 5, v.) fosse descritto dalle norme tecniche esattamente come si è purtroppo verificato nel caso di specie. Utilizzando tra l'altro espressioni quali: "il risultato solito", "l'incendio risultante usualmente" che dimostrano quanto la descrizione "tecnica" fosse assodata e consolidata e non certo frutto di rilevazioni ancora incerte o in fase di "studio" o frutto di tecnologia di "avanguardia"; proprio dalla precisa descrizione "tecnica" di tale rischio, anche indicato nella sua "repentinità" e nella sua estensione (12 metri) deriva, tramite le norme giuridiche in materia di sicurezza e in applicazione del "dovere di tutela", già sopra descritto nelle sue articolazioni, l'obbligo di apprestare le idonee installazioni: in particolare, un impianto di rivelazione e spegnimento automatico; non è infatti sostenibile che, di fronte a

uno “scenario” come quello descritto dalle norme tecniche, un imprenditore trascuri di ricordare che sulla Linea 5 gli addetti lavoravano (e nelle condizioni già sopra esposte); anzi, imponga addirittura loro di costituire l’unico “presidio” a fronte di quel rischio specifico di incendio, sia per rilevarlo, sia per tentare di spegnerlo con mezzi evidentemente inadeguati. […]

I difensori degli imputati affermano inoltre che, a fronte della “eccezionalità” dell’evento, neppure l’installazione di un impianto di quel tipo sarebbe “servito”, avrebbe cioè potuto evitare drammatiche conseguenze, che sarebbero forse state simili a quelle che si sono verificate; l’obiezione difensiva – oltre a ribadire l’eccezionalità dell’evento, negata in radice da quanto già sopra esposto e dal tenore delle norme tecniche – si riferisce a una asserita insussistenza del nesso di causalità materiale tra le omissioni contestate – per quanto rileva in questa parte, la mancata installazione di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico – e l’incendio del 6/12/2007.

La Corte non è in grado di indicare con assoluta certezza ciò che «sarebbe accaduto se…»; è però sicura che:

- un impianto di rilevazione avrebbe avvisato gli operai sin dal «focolaio di incendio», cioè prima di quando abbiano potuto, quella notte, accorgersene “a vista”;
- un impianto di rilevazione unito a uno di spegnimento automatico avrebbe non solo avvisato subito gli addetti, ma impedito loro di avvicinarsi all’incendio con gli estintori, preservando così la loro incolumità, la loro vita;
- un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico con ogni probabilità avrebbe anche impedito il formarsi del *flash fire*, intervenendo sull’incendio prima che determinasse il “collasso” dei flessibili: così ci indicano le norme tecniche, ma anche le norme giuridiche, entrambe basate sull’esperienza.

La Corte ritiene quindi la sussistenza – che invero le appare evidente – del nesso di causalità tra la contestata omissione – consistente nel non avere installato un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico anche nella zona di entrata della Linea 5 (“anche” perché, come si è diffusamente esposto, non era l’unica a rischio incendio e a rischio *flash fire*) – e l’evento come sviluppatosi nella notte del 6/12/2007, in particolare all’esito del giudizio controfattuale appena esposto.

11.2. Le altre misure che si dovevano adottare, in quanto idonee a ridurre il rischio incendi sulla Linea 5

La Corte procede poi a verificare se – come delineato nell’ipotesi di accusa – la Thyssen (e quindi gli imputati) abbiano omesso di adottare altre misure idonee a ridurre il rischio di incendio sulla Linea 5; si tratta, per la precisione: dell’adozione di estintori a lunga gittata; dell’installazione di sensori in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestarne automaticamente la marcia; dell’installazione di un pulsante di emergenza in grado di disattivare l’alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5*, togliere pressione ai condotti dell’olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi; dell’adozione di una procedura operativa che – in caso d’incendio – prevedesse l’azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente.*

Non è possibile dare in questa sede conto dell’analisi svolta dalla Corte. Basti qui dire che la Corte ha ravvisato la doverosità di tali cautele e l’incidenza causale delle omissioni sugli eventi del 6 dicembre 2007.

12. Gli 8 "punti" contestati dalla Procura della Repubblica

Come evidente dalla lettura dell'imputazione, la prevedibilità dell'evento è uno degli snodi centrali di questo procedimento (ciò tanto per il profilo di colpa cosciente *ascritto agli imputati Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri, quanto per il profilo del* dolo eventuale *contestato all'imputato Espenhahn). Che gli eventi fossero prevedibili – secondo l'ipotesi d'accusa – è una conclusione che si ricava dall'esame di otto circostanze indicate nei capi di imputazione. La sentenza le esamina dettagliatamente.*

1) «l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 e GBL3 dello stabilimento tedesco di Krefeld della Thyssen Krupp Nirosta… considerato dalla stessa Thyssen Krupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi»; e

2) «la ricostruzione nel 2006 delle predette Linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presente».

Più volte abbiamo accennato all'incendio devastante avvenuto nello stabilimento di Krefeld; in seguito a tale incendio, che ha causato ingentissimi danni economici (il teste Torti Gianni, broker ha riferito di circa 300 milioni di euro: per gran parte dell'importo addebitabili alla riduzione della produzione dovuta alla completa distruzione dell'impianto; il teste Magliocchetti Augusto ha indicato invece circa 120 milioni di euro) con conseguenti, sostanziali modifiche nei contratti assicurativi, la Thyssen Krupp Stainless insediò un "gruppo di lavoro" dedicato in particolare alla individuazione del "rischio incendi" e delle misure idonee a eliminarlo ovvero a ridurlo proprio sulle linee di ricottura e decapaggio presenti in tutti gli stabilimenti Thyssen Krupp del mondo.

L'allarme – sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo "sicurezza" dei lavoratori – sul "rischio" incendi prima presente, in tutte le società "stainless" del gruppo, ma prevalentemente rivolto verso altri impianti (in particolare quelli installati nelle aree cd. "a caldo" e, nelle aree cd. "a freddo", sui laminatoi, come il Sendzimir a Torino: v. così le dichiarazioni del teste Giardinieri Sergio), si era invece esteso e "concentrato", dopo Krefeld, proprio sulle linee di ricottura e decapaggio.

Durante un "incontro" della Thyssen Krupp tenutosi in Messico nel marzo del 2007 (v.), incontro che prendeva evidentemente spunto dall'incendio di Krefeld, l'azienda aveva sottolineato tale "allarme" generale proveniente proprio dall'interno del "gruppo"; ve ne è corposa traccia documentale in particolare in una "presentazione", di certa provenienza Thyssen Krupp, in cui si afferma: «**uno dei progetti più importanti attualmente in corso all'interno del nostro gruppo è l'iniziativa "prevenzione incendio**". Prima di parlare di questo argomento vi citerò alcuni esempi che **spiegheranno il motivo per cui crediamo che alle misure antincendio debba essere data priorità assoluta».**

Seguono le immagini dell'incendio al laminatoio Sendzimir di Torino del 2002; di un incendio alla "linea di rettifica bobine" («completamente distrutta», secondo la presentazione aziendale) a Krefeld del 28/12/2005; dell'incendio alle linee di ricottura e decapaggio KL3/GBL3 (v. sopra) **a Krefeld**, il cui commento aziendale è: «**È stato un miracolo che nessuno si sia ferito gravemente o non**

abbia perso la vita»; «un incendio di dimensioni estese presso l'impianto siderurgico di Magnitokorsk», Urali meridionali, 28/11/2006, il cui commento aziendale è: «Permettetemi ora di mostrarvi un ulteriore esempio di un terribile incidente presso un'acciaieria russa. **A seguito dell'incendio la linea di decapaggio è andata distrutta e 10 persone hanno perso la vita. Questi esempi dimostrano che una strategia di prevenzione antincendio altamente sofisticata è assolutamente necessaria».**

Nella slide successiva, oltre a uno "schema" sui motivi dell'iniziativa antincendio e sui "metodi", si trova il seguente commento: «a consapevolezza dei rischi da parte del nostro personale deve essere aumentata. **Inoltre devono essere organizzati specifici corsi di formazione. Per questo motivo un'iniziativa straordinaria è di fondamentale importanza».**

Non è necessario qui utilizzare molte parole per ricordare **l'assoluta impermeabilità**, da parte **dei vertici della Thyssen Krupp Ast**, **di fronte a tali inequivocabili quanto documentati allarmi** – con conseguenti, evidenti "pressioni" ad agire! - provenienti, lo si deve ancora sottolineare, dalla casa madre Thyssen Krupp Stainless, affinché nelle società del gruppo si desse «priorità assoluta» a una «strategia di prevenzione antincendio altamente sofisticata»; non è necessario ripetere come, nello stabilimento di Torino, non sia stato "fatto" assolutamente nulla: e ciò non nella sola zona di entrata della Linea 5; nulla in tutto lo stabilimento, salvo cercare di completare i lavori previsti nel documento Queto del dicembre 2003 per ottenere il certificato di prevenzione incendi. [...]

Dopo l'incendio di Krefeld, anche per la Thyssen Krupp Ast la "prevenzione antincendio" sembrava – almeno secondo la comunicazione esterna – doversi imporre come "prioritaria" e non rimanere "parcellizzata" all'area "vasche" delle linee di ricottura e decapaggio; lo testimonia un articolo pubblicato sul sito internet dell'azienda il 12/7/2007 (v. prodotto all'udienza del 6/10/2009) intitolato «Prevenire è meglio che spegnere» e in cui si legge: «l'incendio che nel 2006 ha gravemente danneggiato alcuni impianti dello stabilimento di Krefeld della Thyssen Krupp Nirosta dimostra quanto sia serio il rischio di simili eventi all'interno di realtà come le nostre, dove le potenziali cause di incendio sono moltissime: da quelle elettriche (scintille, surriscaldamento di motori ecc.) alle esplosioni, fino alla distrazione umana» seguono un elenco dei mezzi di "prevenzione" con la necessità della continua manutenzione degli impianti antincendio, quali impianti fissi di spegnimento, estintori ecc. e con una attività di verifica dello "stato dei luoghi" in quanto: «... base dell'attività di prevenzione è il monitoraggio costante del livello di pulizia e assenza di sostanze combustibili in zone pericolose»; è interessante la lettura dell'intero articolo, ma sono sufficienti questi brevi stralci per comprendere di come anche qui si stia parlando dello stabilimento di Terni e non certo di quello di Torino e di come, senza necessità di "prescrizioni" da parte degli enti di controllo e/o di "pressioni" da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la dirigenza Thyssen Krupp Ast fosse ben consapevole del significato e dei contenuti della materia di prevenzione e protezione antincendio (e v. anche, infra, per i vertici aziendali, il verbale del "board" in data 28/8/2007).

In sede di ricostruzione delle linee di Krefeld, **avvenuta già nel 2006 e nei primi mesi del 2007** (i testi hanno riferito che le linee erano rimaste ferme per circa un anno), in particolare nella Gbl 3 – linea analoga alla 5 di Torino, anche se, come abbiamo visto, diversamente strutturata – erano stati installati dei sistemi cd.

"sprinkler" nei settori: cantina / sala idraulica / ingresso; saldatrice; cantina / sala idraulica / uscita; decapaggio.

Ma non solo: erano stati previsti – come concordati tra gli "assicuratori" e la Thyssen Krupp Nirosta – anche dei **«piccoli dispositivi di spegnimento con impianto di rivelazione incendi RAS» sui «piccoli impianti oleodinamici».**

Secondo il documento – da lui redatto – contenente quanto concordato tra l'azienda e la compagnia di assicurazione (AXA) per la quale all'epoca lavorava, relativo alla ricostruzione della linea di ricottura e decapaggio già distrutta dall'incendio di Krefeld, il teste Weber Uwe (ingegnere esperto in linee di trattamento, consulente AXA) ha riferito che per le «centraline oleodinamiche» identificate come *kleine* (piccola), presenti su quella linea, con serbatoio di 50-150 litri di olio, «impianti che non hanno grande importanza» erano stati previsti «sensori ed estintori locali… automatici… fissi… perché volevano sicurezza 100%. Collegare gli impianti … dei grandi per i piccoli erano troppo costosi… allora hanno scelto due cose separate», appunto sensori ed estintori locali.

La Corte non ritiene neppure necessario sottolineare ancora la rilevanza di quanto appena esposto.

3) «la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato:

- da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del gruppo Thyssen Krupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per altri tipi di impianti;
- e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio».

Il dato è assolutamente pacifico in causa; sull'argomento, molti testi sono stati sentiti e lo hanno confermato; non appare qui necessario riportarli: la situazione appare ben esposta e riassunta in una e-mail inviata da Frank Kruse, con allegate le «nuove regole dell'assicurazione per TKL-AST in conseguenza dell'incendio a TKL-NR».

Segue il testo di una e-mail che – in sintesi – riferisce di come, in conseguenza dell'incendio dello stabilimento Thyssen Nirosta di Krefeld, sia necessario cambiare le condizioni di assicurazione, segnatamente, con l'innalzamento delle tariffe e della franchigia per danni da incendio e da interruzione dell'attività aziendale (da 15 milioni a 50 milioni di euro; tuttavia, la franchigia per le linee di ricottura e decapaggio, come la Linea 5, è stata innalzata a 100 milioni di euro). E – osserva la Corte – tale cambiamento delle condizioni di assicurazione è (avrebbe dovuto essere, non poteva non essere) un ulteriore elemento di monito per i vertici aziendali.

4) «la decisione del Comitato esecutivo della Thyssen Krupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del **17 febbraio 2007**, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS) e, in particolare, l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino».

Il meeting sopra indicato – al quale, secondo il teste Rizzi Mario aveva partecipato anche l'imputato Espenhahn – precede di un mese l'incontro svoltosi in Messico il 16-17 marzo – esposto sopra, ai punti 1-2 – e conferma, se ve ne fosse necessità, la serietà e la concretezza dell'impegno di Thyssen Krupp Stainless nel valutare quale "prioritaria" e "sofisticata" la prevenzione antincendio per tutti gli stabilimenti del gruppo Stainless.

Troviamo infatti nella "documentazione" relativa a tale meeting, intitolata «iniziative collegiali sulla riduzione dei danni da incendio», in primo luogo **lo stanziamento di un budget straordinario per tale materia, di totali 45,7 milioni di euro,** suddivisi in tre esercizi (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: ricordiamo che i bilanci Thyssen Krupp andavano dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo) tra le varie società del gruppo; in particolare, lo stanziamento per **Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni –** secondo, come importo, solo a Thyssen Krupp Nirosta, a favore della quale erano stanziati 17,4 milioni di euro – era di complessivi **€ 16,7 milioni di euro**: 8 milioni di euro per l'esercizio 2006-2007, 5 milioni di euro per l'esercizio 2007-2008, 3,7 milioni di euro per l'esercizio 2008-2009.

Alle pagine seguenti troviamo la procedura "semplificata" per effettuare gli investimenti rientranti in tale budget e i "rapporti trimestrali" sul controllo dei progetti approvati e realizzati; alla pagina 7 i "punti chiave" della procedura, così individuati: «definizione chiara dei progetti di miglioramento proposti sulla protezione incendi. Proseguimento delle spese in corso e della pianificazione. Orientamento dei progetti focalizzati su: riduzione del carico di incendio; compartimentazione antincendio; miglioramento dei sistemi di estinzione incendio; miglioramento dei sistemi di rivelazione incendio».

A pagina 9 si trovano le «principali misure di riduzione danni da incendio sulle Linee GBL3 e KL3» di Nirosta; a pagina 10 uno schema intitolato «esempio di progetto per la linea combinata GBL3 di ricottura e di decapaggio» prevede un impianto di "rivelazione" continuo dall'entrata, attraverso forno e decapaggio, fino all'uscita; 3 impianti sprinkler rispettivamente nella sezione di entrata, nel decapaggio e nella sezione di uscita; il costo di questo investimento è indicato in circa **1 milione di euro**; a pagina 11 vengono "dettagliati" (con schema) gli impianti sprinkler sulla sezione di ingresso, sul decapaggio e sull'uscita; alle pagine successive (v. pag. 14) si indica perché sia preferibile, sulla linea di Nirosta, prevedere per la zona decapaggio uno sprinkler piuttosto che sostituire il materiale delle vasche.

Anche questa contestazione è quindi pienamente provata, richiamando inoltre qui quanto già sopra esposto sulla protezione anche delle "centraline" bordo linea a Krefeld, come riferito dal teste Weber.

Non appare neppure necessario sottolineare ancora l'importanza, sotto il profilo della responsabilità dei vertici e della dirigenza Thyssen Krupp AST, anche di tale documento; è di palmare evidenza, tanto che sarebbe inutile ripetere le stesse obiezioni difensive – sulla "diversità" delle linee e, quindi, sulla diversa "rischiosità" – già indicate sopra.

Sul Working Group Stainless si è svolta, in dibattimento, un'ampia istruttoria, di cui la Corte deve qui dare brevemente atto, riassumendola nei tratti salienti e rilevanti.

Il WGS era stato insediato dalla capogruppo TK Stainless come comitato di studio e di lavoro in materia antincendio sin dal 2002, con la partecipazione di tecnici di tutte le collegate […]. Il WGS era stato costituito nel 2002 per «migliorare la situazione nei confronti degli aspetti assicurativi della società» (intendendo il gruppo Stainless, *nde*);

per la Thyssen Krupp AST nel WGS era stato componente in un primo periodo l'imputato Moroni, poi sostituito da Pennesi; precisa Rizzi che il WGS non aveva funzioni "tecniche dirette" bensì di coordinamento: «voleva portare il livello di sensibilità degli addetti e il livello di protezione dei sistemi a un livello analogo in tutti gli stabilimenti… la responsabilità delle soluzioni e delle realizzazioni rimaneva a livello locale».

Dopo l'incendio di Krefeld era stato istituito, all'interno del WGS, un apposito "gruppo di studio" dedicato a «valutare il rischio di incendio sulle linee di decapaggio»: così informa una e-mail dello stesso Rizzi Mario in data 12/7/2006 (v.); partecipavano a quest'ultimo, per la TK-AST, Menecali Dimitri da Terni e Delindati Adalberto da Torino. Precisa il citato teste Pennesi Massimo che egli non partecipava a tale gruppo di studio, ma – oltre a partecipare alla riunione mensile periodica con Espenhahn e Moroni per "verificare" lo stato "antincendio" del solo stabilimento di Terni (v. sopra, come già indicato) – aveva anche partecipato, con l'imputato Moroni e con Lisi Leonardo (teste v. infra, gestore ordini e commesse presso l'ufficio tecnico di Terni) alle riunioni che avevano ad oggetto proprio l'utilizzo dei fondi Stainless straordinari (per l'antincendio, v. sopra).

Alla prima riunione del sottogruppo WGS – a Duisburg, il 24/1/2007 – era stato redatto un "modello di presentazione" per la valutazione dei rischi delle linee di decapaggio presenti nei vari stabilimenti del gruppo; con le linee-guida programmatiche «per migliorare la protezione» (v. doc. sequestrato e tradotto in atti); al punto 2 del documento si trovano elencati i «compiti e procedimenti: definizione degli obiettivi … provvedimenti da adottarsi nelle aree a rischio e valutazione dei danni maggiori derivanti … controllo costante delle situazioni a rischio specifiche sulla linea di ricottura e decapaggio … prevenzione rischi/carenze che possono causare gravi danni »; al punto 3 (1), come primo obiettivo si trova quello della «sicurezza del personale!» (il punto esclamativo è nell'originale); sempre al punto 3 (2), come obiettivo, si trova quello della protezione del «sito produttivo»: «danni causati da incendi … devono essere evitati il più possibile …: – prevenire le perdite legate all'interruzione delle attività; – la rivelazione di un incendio deve avvenire nella sua fase iniziale e l'allarme deve essere trasmesso immediatamente ai Vigili del fuoco (dello stabilimento); – la fase di piena propagazione dell'incendio deve essere evitata; – la linea di ricottura e decapaggio … deve essere protetta in modo adeguato contro i rischi FLEXA (rischi coperti dalla polizza assicurativa: Fire - fuoco; Lightning - fulmine; Explosion - esplosione; Aircraft - caduta aerei, *nde*), in modo tale che la copertura assicurativa abbia termini ragionevoli; compito: ridurre la franchigia inerente alla linea di produzione portandoli da 100 milioni di € ai valori consueti»; al punto 6, nel «programma di protezione beni» viene indicato: «Aspo svolgitore con riserva di olio idraulico - rischio incidenti» e seguono i dettagli: «carico di incendio dovuto all'olio idraulico; pericolo di propagazione incendio ad es. dovuto allo scoppio di tubi idraulici/manicotti con propagazione estremamente rapida delle fiamme dovuta all'alta pressione»; «incendio dovuto a materiali infiammabili, ad es. elevato regime di rotazione dei cuscinetti dei motori elettrici»…

Le misure previste per «Aspo svolgitore con riserva di olio idraulico» erano: «sistema automatico di rivelazione d'incendio; installazioni fisse antincendio (sistemi a spruzzo d'acqua/CO2…); strutture tagliafuoco; alloggiamenti degli interruttori sigillati»; sempre al punto 6 erano indicati gli – analoghi – rischi incendio nella zona saldatrice. Al punto 7, finale, si indicano le «prossime fasi»: «- formulare direttive per la prevenzione di danni congiuntamente alle compagnie assicuratrici della pro-

prietà; - acquistare sistemi di rivelazione incendi e sistemi di estinzione; - consultare un esperto in materia antincendio???».

Il documento appena riportato non necessita di ulteriori commenti, in particolare sotto il profilo della "consapevolezza", della "prevedibilità" e della concreta "previsione" di quanto potesse accadere – ed è in effetti purtroppo accaduto – sulla linea di trattamento 5 di Torino. [...]

5) «la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni»;

6) «la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'Apl5»;

7) «la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA l'installazione di un sistema di spegnimento automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'Apl5 di Torino».

Iniziamo dai documenti, ai quali si riferiscono i "punti" sopra contestati dalla Procura della Repubblica; le indicate "relazioni" sono quelle redatte dai consulenti Axa Brizzi Andrea (anche dipendente allora e tuttora di Axa) e Weber Uwe all'esito delle visite compiute negli stabilimenti di Torino e di Terni per "valutare" i rischi incendio e per individuare e indicare all'azienda le misure idonee a "contenere" tali rischi affinché la compagnia di assicurazione potesse ridurre la franchigia sulle linee di ricottura e decapaggio in tutti gli stabilimenti. Franchigia pari a 100 milioni di euro (anziché i 50 milioni di euro per gli altri impianti), come si è già indicato "straordinaria" e determinata, dopo l'incendio di Krefeld, dalla constatazione che il blocco del tipo di lavorazione – il "trattamento" – che proprio su quelle linee si svolgeva, inserendosi nella fase mediana del processo produttivo, aveva tali ripercussioni su quest'ultimo da causare danni ingentissimi (v. sopra), probabilmente non compiutamente valutati in precedenza dalle compagnie di assicurazione che coprivano gli stabilimenti Thyssen Krupp Stainless nel mondo (con il contratto "master", v. sopra) prima di Krefeld.

A questo punto, la Corte procede – in ben quindici pagine – a una analitica e dettagliata analisi di tre documenti; due provenienti dal consulente tecnico di Axa Assicurazioni Ing. Brizzi (documenti nei quali – in sintesi, ma senza possibilità di equivoco – si raccomanda all'azienda l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio) e uno proveniente da altro consulente tecnico di Axa, ing. Weber (nel quale – in sintesi, ma senza possibilità di equivoco – si raccomanda all'azienda l'installazione di un sistema di spegnimento automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'Apl5 di Torino).

Non è possibile qui dare conto di tutti i passaggi di tali documenti. Basti dire che, ad avviso della Corte, essi erano necessariamente noti ai vertici aziendali; e che tale conoscenza risaliva ad epoca significativamente precedente all'incendio del 6 dicembre 2007 (i documenti citati risalgono alle date 16/3, 26/6 e 31/7 2007).

La prima relazione citata è intitolata «resoconto di prevenzione sinistri» ed è relativa alla visita, effettuata dall'ing. Brizzi nello stabilimento di Terni, in data 19-21/12/2006; la relazione prende in considerazione l'intero stabilimento e consiglia, tra l'altro, di sostituire i contenitori e le tubazioni in materiale plastico ancora presenti nella zona decapaggio delle linee di trattamento. […]

[Dalla relazione16 marzo 2007]
Commenti

I sistemi idraulici sono presenti per le apparecchiature a monte e a valle (in particolare le macchine di svolgimento/avvolgimento). Per le linee continue queste sono apparecchiature critiche, dal momento che possono arrestare l'intero processo. **La protezione con sprinkler di queste attrezzature è considerata prioritaria.**

La seconda relazione è intitolata "rapporto di prevenzione sinistri" ed è relativa alla visita effettuata dall'ing. Brizzi nello stabilimento di Torino in data 12-13/4/2007 […]

Abbiamo conferma che gli interventi di cui alla relazione Queto del dicembre 2003 dovevano ancora essere completati ad aprile 2007 e che alla stessa data nessun intervento di prevenzione incendi era "programmato" nello stabilimento di Torino, nonostante l'incendio di Krefeld, il meeting in Messico, lo stanziamento straordinario da parte della capo gruppo ecc.

[Dalla relazione 26 giugno 2007]
Commenti

Pressoché tutti gli impiegati della produzione ricevono addestramento ai piani di emergenza, con prove pratiche degli estintori e dei principali mezzi di protezione incendi; circa il 20% del personale è incaricato nella Squadra di Prima Emergenza. Ciò è soddisfacente.

Non c'è una squadra antincendio in questa struttura; l'intervento di emergenza del complesso produttivo include una **squadra di Seconda Emergenza** di circa 5 persone addestrate a utilizzare gli apparati respiratori durante le attività di lotta al fuoco e addestrate nell'uso di tutti i mezzi di lotta antincendi disponibili nel sito (inclusi i sistemi di estinzione fissi, comandati manualmente).

Sebbene la composizione della squadra di Seconda Emergenza sia considerata di buona qualità, è consigliabile in un complesso così grande aumentare il numero dei membri (non necessariamente Vigili del fuoco professionisti), allo scopo di coprire tutti i ruoli critici che potrebbero presentarsi in caso di emergenza. […]

È stato notato che alcuni sistemi elettrici nella linea di ricottura a freddo e decapaggio n. 5 sono in cattive condizioni (cavi scoperti e/o scollegati, lampada a fluorescenza lampeggianti, ecc.).

Un controllo termografico regolare e sistematico dovrebbe essere condotto per tutte le attrezzature importanti ad alta potenza per quanto possibile. Ciò contribuirà a rilevare possibili guasti in stati iniziali, prima che avvenga un danno più esteso e l'interruzione del lavoro. […]

Per la protezione delle unità idrauliche dovrebbe essere considerato quanto segue:

a) Le unità idrauliche dovrebbero essere separate dalle installazioni limitrofe tramite divisioni non combustibili (o meglio resistenti al fuoco, almeno 60 minuti *[NdT: si parla cioè di componenti almeno REI 60]*) (se tecnicamente possibile).

b) **Dovrebbe essere predisposta una protezione automatica a spray di acqua o a sprinkler** (dipende dalle singole configurazioni delle aree da proteggere) per tutti i circuiti di olio minerale con la capacità superiore ai 500 l. […]

I sistemi oleodinamici sono presenti per le apparecchiature a monte e a valle (in particolare le macchine di svolgimento/avvolgimento). Per le linee continue queste sono apparecchiature critiche, dal momento che possono arrestare l'intero processo. **La protezione con sprinkler di queste attrezzature è considerata prioritaria.**

Per completezza, si deve sottolineare che in entrambe le relazioni l'ing. Brizzi dedica una parte del suo resoconto a «consigliare» all'azienda l'utilizzo di sistemi fissi automatici di spegnimento, anziché di sistemi "manuali".

Ma è di particolare interesse, per comprendere di quale "quadro", di quale "scenario" potessero disporre i vertici e i dirigenti Tk Ast con riferimento al "rischio incendio" sulle linee di trattamento (ivi compresa la Linea 5 di Torino), la frase subito sopra riportata della relazione con il titolo "commento"; infatti l'ing. Brizzi ritiene «prioritaria» «la protezione con sprinkler» proprio dei «sistemi oleodinamici … presenti per le apparecchiature a monte e a valle (in particolare le macchine – gli aspi, *nde* – di svolgimento/avvolgimento)»; e ciò indipendentemente dalla "portata" del serbatoio al loro servizio, bensì per la loro caratteristica di «apparecchiature critiche dal momento che possono arrestare l'intero processo». L'ottica dell'ing. Brizzi è, come abbiamo già evidenziato e vedremo anche infra, quella dell'assicuratore che definisce «critiche» quelle apparecchiature delle linee perché arrestano il processo produttivo (e infatti, come abbiamo visto, il contratto "master" copriva anche il fermo di produzione); ma non vi è dubbio che, ancora una volta e in modo ancora più specifico, si era posta all'attenzione della "cliente" – della Tk Ast – il "rischio incendio" proprio per le centraline oleodinamiche e proprio nella zona in cui si è verificato l'incendio del 6/12/2007.

La Corte non ritiene di dover sottolineare con altre parole l'importanza anche di tale elemento conoscitivo.

La terza relazione è intitolata «resoconto ispezione speciale», è redatta dall'ing. Weber in data 31/7/2007 e si riferisce alla visita dello stabilimento di Torino effettuata in data 13 aprile 2007 (il secondo dei giorni indicati nella relazione n. 2); non è generale come quelle di Brizzi, ma riguarda: «Oggetto: miglioramento sicurezza tecnica antincendio delle linee di decapaggio». Precisa l'ing. Weber (teste citato) che il 13/4/2007 si è tenuta, nello stabilimento di Torino, una apposita riunione tra tecnici dell'azienda e delle compagnie di assicurazione per le linee di trattamento in quanto soggette alla franchigia di 100 milioni di euro.

Così: non un resoconto generale, bensì "mirato" alle linee di trattamento sotto il profilo – espresso – della questione "franchigia".

Infatti l'ispezione del sito è così descritta dall'ing. Weber: […]

I principali rischi di incendio, collegati a questo tipo di attività, sono la fornitura di gas naturale / idrogeno (fornaci di ricottura), l'uso di liquidi combustibili per i circuiti idraulici (in particolare gli aspi svolgitori, la saldatrice e gli aspi avvolgitori), la formazione di polveri combustibili (sezioni di pallinatura) e la presenza di locali elettrici a rischio. Altre esposizioni a rischio incendio sono legate all'uso di materiali combustibili (plastici) necessari in atmosfere / ambienti altamente corrosivi (bagni di decapaggio). […]

Nelle linee continue H/CA&P, i sistemi idraulici sono utilizzati sia per l'impianto a monte (aspi svolgitori, cesoie, saldatura) sia per quello a valle (aspo avvolgitore); sono presenti circuiti elettrici aventi capacità in eccesso di 500 l. Non è presente un impianto sprinkler. […]

La presenza di grandi quantità di materiali plastici (coperture, tubazioni di scarico e sistemi di raccolta vapori, ecc.) rappresenta un'altra esposizione al rischio di incendio, a causa dell'utilizzo di bagni d'acido e di altre sostanze corrosive nella sezione di decapaggio.

L'ing. Weber trae quindi le seguenti conclusioni:

Conclusioni
Linee PL 4 & 5 - secondo il parere dell'esponente della HDI Tecnologia di Sicurezza – HST, che ha partecipato all'ispezione, per gli impianti di ricottura e decapaggio dello stabilimento di Torino della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA – il rischio potenziale di incendio derivante dai processi produttivi sugli impianti di decapaggio APL 4 & 5 deve essere considerato da medio a elevato.
Queste conclusioni derivano fondamentalmente dai gravi incendi che hanno colpito la linea EBA2 - TKS di Duisburg e la linea KL3/GBL3 - TKL-NR di Krefeld (avvenuti nel 2006).
Pertanto sono consigliate ulteriori misure atte al miglioramento della sicurezza tecnica antincendio (si vedano gli allegati a questo documento). **[…]**
- per la Linea 5 le seguenti "misure concordate con gli assicuratori":
*a) la sostituzione dei rivestimenti in PPS con acciaio inossidabile ovvero **l'installazione di un sistema antincendio fisso automatico** (spruzzo d'acqua a schiuma) nell'area di decapaggio;*
b) la sostituzione dei tubi in PPS, ovvero l'installazione di un sistema fisso antincendio automatico, nell'area di scarico. […]
(…)

8) «la richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS"».

La Corte si diffonde dunque sul documento del 5 ottobre 2007, con il quale veniva richiesta l'autorizzazione a effettuare investimenti per la prevenzione incendi: si tratta di un documento – integralmente riportato nella sentenza – nel quale, esplicitamente, si sostiene che – per migliorare la sicurezza di persone, impianti e produzione – si deve procedere, nella Linea 5, a migliorare l'attrezzatura antincendio della linea «per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei Vigili del fuoco e del WGS»; in tale documento – oltre a menzionare gli interventi necessari su altri impianti – si fa riferimento alla necessità di implementare *l'*anello idrico *(«Sono necessarie un'implementazione della rete di idranti esistente e l'installazione di nuove pompe. La nuova rete è necessaria perché quella esistente è vecchia e non più a norma»*).
Dopo aver riportato integralmente il documento, la Corte osserva quanto segue

Il documento non ha necessità di particolari commenti: si tratta del "programma" di investimenti antincendio, rientranti nel budget straordinario già sopra indicato, relativi al secondo "step" per l'anno 2007-2008, per lo stabilimento di Torino; al punto 5), si trova il – generico – programma per la Linea 5: «l'attrezzatura anticendio … deve essere migliorata per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei Vigili del fuoco e del WGS».

Non vi sono dubbi che, pur nella sua genericità, rappresenti un ulteriore, importante tassello della piena consapevolezza, da parte dei responsabili di Thyssen Krupp Ast – **nell'ottobre 2007** (e si può certamente collegare al "progetto" dettagliato già indicato sopra, allegato alla e-mail da Pennesi a Rizzi e Moroni in data 16/10/2007) sul grave "rischio" incendio che veniva ogni giorno corso continuando a lavorare su di una linea di trattamento in quelle condizioni – «non adeguata» a nessuna delle indicazioni! – senza che nessun tipo di misure fosse, nel frattempo, stato adottato: e ricordiamo che l'incendio di Krefeld era del giugno 2006, che la prima riunione del Wgs, con l'indicazione delle linee-guida che abbiamo sopra indicato, era del gennaio 2007.

La Corte non vuole qui ripetere quanto già esposto a conclusione dei vari "punti" esaminati in questo paragrafo: deve però sottolineare che ognuno di questi "punti" costituisce singolarmente una chiara ed evidente esposizione del reale "rischio" incendio presente sulle linee di trattamento (anche per la presenza e la quantità di "olio in pressione"; quindi anche rispetto allo scenario poi purtroppo verificatosi); ovvero costituisce una precisa indicazione – rivolta ai responsabili Thyssen Krupp Ast – di agire, di attivarsi, di prendere contromisure (v. sopra: «comperare impianti di rilevazione incendi e spegnimento incendi»!) per – quantomeno – ridurre tale rischio; ovvero ancora rappresenta la piena consapevolezza, da parte degli stessi responsabili, dell'esistenza di tale "rischio" incendio, unita alla – dimostrata – volontà di nulla disporre a titolo di cautela, bensì di continuare a produrre, nello stabilimento di Torino, nelle stesse condizioni (tra l'altro, in via di «deterioramento», come si è visto nell'apposito capitolo).

Considerando poi tali "punti" nel loro complesso emerge, ad avviso della Corte, un quadro probatorio, a carico dei responsabili Thyssen Krupp Ast, di non comune gravità; vedremo infra come tale responsabilità si atteggi, in concreto, per ciascuno di loro e in relazione ai reati loro ascritti.

13. Le posizioni di garanzia

Nelle pagine che seguono la Corte esamina la questione delle posizioni di garanzia attribuite a ciascun imputato.

*Si ometteranno – per esigenze di sintesi – i passaggi della motivazione relativi alla ricostruzione del sistema normativo (che in questa sede si dà per noto). Di particolare interesse è la ricostruzione della attribuzione della posizione di garanzia "*datore di lavoro" *agli imputati Priegnitz e Pucci. Altrettanto interessante è la parte di motivazione in cui ci si diffonde sull'esistenza di un Comitato esecutivo (*Executive Board*), ossia un centro decisionale* collegiale*, destinato ad assumere le decisioni strategiche per l'azienda: l'interesse è dovuto al fatto che tale forma organizzativa è in uso in tutte le società collegate del gruppo Thyssen e – sino al 2005 – anche di Thyssen Ast (la filiale italiana); la Corte ipotizza che la soppressione di tale organo collegiale nel 2005 possa essere in qualche modo collegata alla sentenza di condanna di primo grado del 2004 (per l'incendio a Torino nel 2002) che, appunto, censurava alcune* scelte aziendali. *La "soppressione formale" dell'*Executive board *ha infatti come possibile vantaggio quello di circoscrivere la cerchia di potenziali* responsabili *di eventi indesiderati…*

13.1. Il datore di lavoro: Espenhahn, Priegnitz e Pucci; il "board"

[…] Fermi restando i principi di diritto appena esposti, condivisi da questa Corte, si deve osservare che, nel caso di specie, al momento dei fatti (dicembre 2007) e in tutto il periodo precedente – da prima del giugno 2006, v. contestazione temporale relativa al capo A – l'assetto organizzativo verticistico di Thyssen Krupp Ast Spa vedeva un Consiglio di Amministrazione che, tra i suoi membri, aveva nominato:

- l'imputato Espenhahn Harald quale Amministratore delegato con delega: «in materia di Produzione, Materie Tecniche, Personale, Pubbliche relazioni. Allo stesso Amministratore delegato, quale responsabile della Produzione, competono conseguentemente tutte le responsabilità in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutela degli ambienti interni ed esterni degli Stabilimenti di Terni e di Torino e in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa, con piena autonomia gestionale e di spesa, in conformità con le procedure amministrative interne e con attribuzione di ogni correlativo potere di rappresentanza, da esercitarsi a firma singola»; si era aggiunta la delega in materia di «Affari Generali/Legali e internal Auditing»;
- l'imputato Priegnitz Gerald quale Consigliere Delegato con delega in materia di «amministrazione, finanze, sistemi informativi, controllo di gestione e approvvigionamento»;
- l'imputato Pucci Marco quale Consigliere Delegato con delega in materia di marketing e vendite.

Si deve aggiungere che, nello stesso «Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni Spa» in data 2/3/2006, con il quale erano state conferite le deleghe sopra riportate, si legge che il Consiglio di Amministrazione: «A5) delibera di conferire i poteri di cui al sistema dei "poteri di rappresentanza", adottato con delibera consiliare del 23 gennaio 1997, all'Amministratore delegato e Procuratore dr. Harald Espenhahn e ai Consiglieri Delegati e Procuratori sig. Gerald Priegnitz e ing. Marco Pucci, come in appresso: - a firma singola i poteri di cui ai punti 5.8 - 5.9 - 5.10». […]

Il punto **5.10** deve essere qui riportato interamente per il suo rilievo; perché anche Priegnitz e Pucci, come Espenhahn, erano stati dal Consiglio di Amministrazione delegati con questo punto a: «**Curare** l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme sia generali che particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, **in ordine alla prevenzione degli infortuni**, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa e in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa».

Come appare evidente dalla semplice lettura di questo punto 5.10, la delega conferita anche ai Consiglieri Priegnitz e Pucci non era – come affermato dalla difesa – relativa alla sola «rappresentanza esterna» (regolata ai punti 5.8 e 5.9), bensì incaricava espressamente il delegato di «curare» i controlli e «predisporre» tutte le cautele, misure e provvedimenti in ordine alla «prevenzione degli infortuni». Ancora in una e-mail successiva, del 9/1/2007, inviata anche a Espenhahn, Priegnitz e Pucci, intitolata «elenco aggiornato» dei poteri di firma, si ritrova, per tutti e tre, la "firma singola" anche per il citato punto 5.10.

Non può pertanto, da quanto finora esposto, porsi in dubbio:

- che Priegnitz e Pucci, così come Espenhahn, fossero «datori di lavoro» di Thyssen Krupp Ast, originariamente nella loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione;

- che in capo agli altri Consiglieri, in forza delle citate – effettive – deleghe, residuassero i soli «… doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega»;

- che, invece, in capo a Priegnitz e a Pucci, così come a Espenhahn, proprio in forza delle citate deleghe, continuassero ad esservi, in pieno, tutte le funzioni – e gli obblighi – tipici del datore di lavoro. […]

I datori di lavoro in Thyssen Krupp Ast erano quindi, all'epoca dei fatti e sin da epoca precedente il giugno 2006, Espenhahn, Priegnitz e Pucci.

L'ipotesi dell'accusa, come indicata nei capi di imputazione, è che questi tre soggetti componessero anche un **Comitato esecutivo** o "board" caratterizzato da decisioni collegiali nelle materie loro singolarmente delegate dal Consiglio di Amministrazione. La Corte deve quindi verificare se questa ipotesi accusatoria sia stata accertata in dibattimento.

All'epoca dei fatti quindi, sotto il profilo formale, in Tk Ast non esisteva un Comitato esecutivo o "board"; era stato deciso, come abbiamo già riportato, di provvedere a «delegare a uno o più dei suoi componenti»: era invece esistito, dal 2001 al 2005 un "Comitato esecutivo", secondo la prima ipotesi dell'appena citato comma 2 dell'art. 2381 cc: «…può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti».

La Corte non può, in questa materia, arrestarsi al dato formale, bensì deve verificare se quest'ultimo corrisponda alla realtà; esaminando quindi gli elementi di prova emersi nel corso del presente processo.

In primo luogo chiedendosi per quale motivo il Comitato esecutivo fosse stato abolito ad appena 4 anni dalla sua introduzione. Motivo che non emerge dalla documentazione in atti, perché nel verbale della riunione del C.d.A. in data 10/3/2005 viene solo riportato che il Presidente del C.d.A. Fechter ha illustrato: «… al Consiglio i motivi per i quali appare opportuno rimodellare l'assetto organizzativo della società, revocando il Comitato esecutivo e nominando un Amministratore delegato e quattro Consiglieri delegati»; certamente, non è necessaria l'indicazione a verbale delle ragioni della scelta; ma il silenzio sul punto appare in contraddizione con la completa esposizione – anche riportata nel verbale del C.d.A. in data 19/6/2001 – dei motivi che avevano invece determinato la decisione di introdurre, anche in Thyssen Krupp Ast Spa, il Comitato esecutivo. Si legge infatti nell'appena citato verbale e sono le parole dell'allora Presidente del C.d.A. Hadrys: «le previste dimissioni dell'ing. Angelini (che era stato per molti anni Amministratore delegato, *nde*) coincidono con l'intendimento di Thyssen Krupp di operare una ristrutturazione dell'assetto organizzativo del management locale. Infatti, Acciai Speciali Terni adotterà una struttura conforme a quella delle altre analoghe società delle organizzazioni Thyssen Krupp, di modo che le decisioni rilevanti vengano adottate da tre managers, i quali **decideranno sui correnti affari della Società**. Il diritto societario italiano consente l'attuazione di una tale struttura, attraverso un organo denominato Comitato esecutivo. Questo **Comitato** potrebbe essere composto di **tre membri** del C.d.A. dallo stesso nominati. Il Comitato potrebbe avere gli stessi poteri dell'Amministratore delegato e dovrebbe prendere a maggioranza le sue decisioni nell'ambito di regolari riunioni. Il Comitato esecutivo sarà presieduto da un Presidente, al

quale saranno conferiti i poteri di rappresentanza della società di fronte ai terzi». Si deve, in particolare, evidenziare la collegialità delle decisioni che caratterizzava il Comitato esecutivo introdotto: analogamente, come espone il Presidente del C.d.A., a – tutte – le altre società del gruppo multinazionale.

Seguiva la formalizzazione di tale introduzione, con verbale notarile trattandosi di modifica statutaria (v. doc. in atti, in data 25/7/2001), così formulata:

> «art. 17. Il Consiglio può nominare nel proprio seno, determinandone il numero dei componenti e il Presidente, un Comitato esecutivo, delegando ad esso, nei limiti di legge, attribuzioni e poteri suoi propri diversi da quelli sui quali il Consiglio ha competenza esclusiva per legge o ai sensi del presente Statuto. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, nonché su richiesta della maggioranza dei suoi membri in carica… Il Comitato nomina un Segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea. **Le deliberazioni del Comitato risultano da processi verbali** che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario…; l'art. 18 prevedeva la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, disgiuntamente al Presidente del C.d.A. e al Presidente del Comitato esecutivo».

Seguiva quindi, nella stessa data (25/7/2001, v. doc. in atti), la nomina da parte del C.d.A. del primo Comitato esecutivo, composto di un Presidente e due membri e con delega dei «poteri di ordinaria amministrazione».

Anche sulla "delega" conferita si notano delle significative differenze: in occasione della soppressione del Comitato esecutivo e della nomina del dr. Espenhahn ad Amministratore delegato il contenuto della sua delega era stato descritto fin nei dettagli e non per la parte sulla produzione, ma proprio per la parte relativa alla materia della sicurezza sul lavoro (v. doc. 10/3/2005, pag. 3-4 e v. già sopra): particolarmente significativa si presenta poi la clausola "di chiusura" che il C.d.A. ha ritenuto necessario inserire, nonostante la già evidente "chiarezza" della delega assegnata: «e in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa».

Si può quindi ritenere – non avendo peraltro i difensori esposto quali fossero stati invece i diversi motivi organizzativi che avevano spinto l'azienda a sopprimere il Comitato esecutivo: e molto si è dibattuto sull'argomento nel corso del processo; e non essendo nel frattempo intervenute modifiche legislative riguardanti il Comitato esecutivo – che tale abolizione fosse stata con quelle precise modalità formalizzata a seguito della condanna in primo grado, per l'incendio avvenuto nello stabilimento di Torino nel 2002, anche nei confronti dei due membri del Comitato esecutivo, oltre che del Presidente, intervenuta qualche mese prima, esattamente il 10/5/2004 (con motivazioni depositate nel luglio 2004; e ricordando ancora qui, ma v. sopra, che in secondo grado e poi definitivamente la condanna è stata confermata per il solo Presidente). In sostanza, allo scopo di concentrare su di una sola persona il "rischio" connesso alla materia della sicurezza sul lavoro.

E si deve ribadire che, come già sopra esposto e qui autorevolmente confermato dal Presidente del C.d.A Thyssen Krupp Ast, il modello organizzativo di tutte le società del gruppo multinazionale prevedeva proprio l'esistenza di un *executive board*, emanazione del C.d.A., a decisione collegiale per tutta "l'ordinaria amministrazione". Cosicché appare singolare che solo per la società operativa italiana si modificasse la struttura decisionale, già cambiata appena 4 anni prima proprio per "adeguarla" a quel modello organizzativo e senza neppure spiegare il o i motivi che lo consigliavano e/o lo imponevano. […]

La Corte ripercorre ora le risultanze testimoniali e documentali che – a suo giudizio – dimostrano che, benché formalmente abolito, in Thyssen Krupp Ast esisteva ancora un Executive Board composto dai tre imputati citati (si vedano le deposizioni di Ranucci, Segala, Giardinieri, Pennesi, Cardarelli, Bufalini, Ferrucci, Adeante, Regoli, Fontana, Mattei, Rosignoi, Salamone, Ugolotti, Vicentini, Bertocco, Calderini).

Si può parzialmente qui concludere affermando che, dalle assunte prove testimoniali, depurate dalle affermazioni generiche e dall'evidente imbarazzo di alcuni testi, emergono seri elementi volti a ritenere non solo che un organismo indicato come board, composto da Espenhahn, Priegnitz e Pucci esistesse e si riunisse, ma prendesse, collegialmente, le decisioni operative per Tk Ast, anche in materia di investimenti e anche in materia di investimenti riguardanti l'area "tecnica", proprio quella che qui più rileva.

La Corte passa poi all'esame dei documenti che attestano l'esistenza di un Executive Board (ossia un Comitato esecutivo a composizione collegiale) e, anzitutto, menziona l'esistenza di una procedura interna che risale all'epoca in cui il Comitato esecutivo esisteva anche formalmente; procedura interna che non risulta essere stata modificata (e, anzi, risulta essere stata sostanzialmente osservata) dopo la formale soppressione del Comitato esecutivo; segno che – da un punto di vista di effettività *– le decisioni aziendali erano riconducibili a tale organo collegiale. Vale la pena riportare cosa prevedesse quella procedura interna (proc. n. 051: ... «Il Comitato esecutivo di Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni approva numeri e strategie, piano e anno; eventuali variazioni che si rendessero necessarie e modificano il Piano, debbono essere riportate al Comitato esecutivo per ottenere una nuova approvazione»).*

La Corte procede poi all'esame dei verbali e riscontra che molti di essi hanno avuto ad oggetto scelte aziendali *relative alla sicurezza sul lavoro e alla situazione degli stabilimenti di Torino. Il che – conclude la Corte – porta ad escludere che le* scelte aziendali *debbano essere ricondotte al solo imputato Espenhahn.*

In sede di perquisizione dello stabilimento di Terni è stato rinvenuto e sequestrato un "raccoglitore" contenente **decine di "verbali" del "board"**, redatti in lingua inglese, portanti date successive alla formale soppressione del Comitato esecutivo (ricordiamo, è marzo 2005). [...]

La frequenza delle riunioni così verbalizzate è, grosso modo, bimensile; tutti i verbali tradotti (v. in atti) hanno il seguente "schema" fisso: l'intestazione «Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni Spa Riunione dei Membri esecutivi del Board»; l'indicazione riservato/personale; la data; il luogo (quasi sempre «ufficio del dr. Espenhahn»); i «partecipanti: dott. Espenhahn, sig. Priegnitz, ing. Pucci, sig. Kruse (verbali)»; al termine si trovano, quasi sempre, i nomi di Espenhahn e di Kruse, che ricopre evidentemente il ruolo di estensore dei "verbali" (ma v. per esempio il verbale 2/12/2005, in cui estensore è Priegnitz, in assenza di Kruse perché la riunione era alla "tenuta dei Ciclamini"). [...]

Gli argomenti trattati e sui quali “EMB” propone, discute, decide, è d’accordo o meno riguardano tutti gli aspetti della vita e delle scelte aziendali (non è possibile riportare qui tutti i verbali: si deve per forza rinviare alla loro lettura), riguardanti l’ordinaria amministrazione: dagli investimenti da presentare come “budget” alle spese minute, dai volumi di produzione ai rapporti con i clienti, dalla decisione sulla nomina dei membri del “board” di una recente acquisizione societaria alle nomine dei dirigenti interni, dalla situazione economica generale alla possibilità di risparmiare sulla palazzina uffici di una controllata; dalle strategie dei concorrenti ai rapporti con i Sindacati, dai risultati, mensili e trimestrali, produttivi ed economici, alle previsioni di budget e di investimenti futuri, dai prezzi delle materie prime ai contratti, dalla soddisfazione dei clienti alla sicurezza sul lavoro.

Riportiamo qui alcuni esempi, tra i quali troviamo sia la relazione da parte di uno dei tre, sia la discussione, sia la decisione da parte dei Membri esecutivi; sia i riferimenti a Torino, sia all’incendio di Krefeld e alla questione “assicurazioni” e franchigie. Appare evidente, senza necessità che la Corte commenti ogni volta il testo, che le “discussioni” di EMB e, molte volte, anche le “decisioni” di EMB riguardavano tutti i settori: ivi compreso, per quanto qui rileva, quello della produzione e degli investimenti negli e sugli impianti; materia quindi sulla quale non era Espenhahn unico *dominus*.

10/11/2005: […]

Torino. Priegnitz ha chiesto se abbiamo qualche sussidio per la fabbrica a Torino. Kruse dovrà relazionare…

«Materie prime. Il prezzo attuale del nichel è… a novembre del 2005 il prezzo dei rottami di carbonio si è ridotto…»

2/12/2005: «Situazione attuale. È stato discusso il nuovo programma di investimenti di AST…».

Torino. Discussione sulla gestione di Torino…

Piano di investimenti. Il piano di investimenti per l’anno fiscale 05/06, 06/07 e 07/08 è stato discusso. Insieme a Moroni, Berkenheide (che ricopriva il ruolo poi di Regoli, *nde*) deve specificare gli investimenti per i prossimi anni. […]

22/6/2006: «Espenhahn ha fornito una panoramica circa l’incendio presso TKL NR di Krefeld. I Membri esecutivi del consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso di come AST potrebbe aiutare in questa situazione. Potrebbe essere possibile che il volume di AST possa essere spostato da Torino a Terni per usare le capacità produttive di Torino per aiutare TKL NR… […]

Budget 2006/2007. Sono state discusse le ipotesi di base per il prezzo sul preventivo 2006/2007».

7/7/2006: «Situazione attuale. Espenhahn ha fornito una panoramica circa il problema della Linea BA… Questo problema ha anche impatto sull’aiuto a Nirosta. Il piano produttivo effettivo era stato cambiato a Torino…

Bilancio preventivo/FC 2. Priegnitz ha fornito una panoramica della situazione del preventivo e del FC2. Fino a questo momento siamo allineati al preventivo 2006/2007 a più o meno 210 milioni per il gruppo AST…» […]

28/8/2006: […]

Torino. È stato discusso lo sviluppo di Torino.

24/11/2006: […]

Assicurazione incendi. Kruse ha presentato una panoramica della situazione attuale delle assicurazioni contro gli incendi e l’interruzione delle attività (si tratta del contratto

cd. 'master', v. sopra, *nde*). È stato discusso il documento redatto da Dahmen relativo al progetto sulla prevenzione incendi di LAC.

Previsione a 3 mesi. È stata discussa la previsione a 3 mesi di AST… […]

28/6/2007: Situazione di mercato. La situazione attuale del mercato è molto brutta… A causa di ciò la pianificazione della produzione per luglio e agosto è fortemente ridotta rispetto alla previsione… La produzione per il mese di giugno è più bassa di quella prevista a causa dello sciopero a Torino…

Previsione a 3 mesi. Priegnitz ha presentato la previsione a tre mesi, compresa la previsione per giugno. Il risultato di giugno sarà in linea con la previsione a 3 mesi (24 milioni di euro). Inoltre c'è una discussione attualmente in corso circa le conseguenze della chiusura di Torino e della scrittura (della svalutazione) del CSP…

Bilancio per l'anno (esercizio) 07/08. È stato discusso il budget 07/08. I Membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato di presentare un'indicazione di 130 milioni di euro… […]

28/8/2007: […]

Sicurezza sul lavoro. Espenhahn terrà nei prossimi giorni una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro. Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell'area di TKL-AST. C'è una forte necessità (un forte bisogno) di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappalatatori… (su questa frase, v. anche infra, nel capitolo dedicato all'elemento soggettivo degli imputati Espenhahn, Pucci e Priegnitz, *nde*)…

Investimenti. LAK 10 inizierà come previsto il 15 settembre, l'altoforno (il forno) VOD è leggermente in ritardo, il manipolatore è ancora attivo (in linea). Lo spostamento di BA e Z-mill 54 sono leggermente più avanti del previsto… (si tratta di impianti in trasferimento da Torino a Terni, *nde*)…

La Corte ritiene di non dover procedere oltre nel riportare, esemplificativamente, il contenuto dei verbali delle riunioni e delle decisioni assunte da "EMB", dai Membri esecutivi del board; deve ancora sottolineare che, tra i documenti sequestrati, si trovano anche **una serie di e-mail**: da Regoli a Espenhahn e a Priegnitz relativa alle "approvazioni" da parte del *board* (v. in data 1/6/2007), da Regoli a Moroni in data 3/10/2007 che tra l'altro riguarda il tema di *fire prevention*:

- **se il *fire prevention* è "urgente" lo presenterò al *board***. Ma se è così "urgente" perché mi avete mandato la richiesta solo ieri sera?

- 4) pochi mesi fa il *board* ha richiesto una procedura trimestrale degli investimenti. Cercate quindi di pianificare gli interventi e di limitare le urgenze;

5) per gli investimenti di cui sotto, aspetto ancora una descrizione…; con risposta di Moroni (a un'altra mail in cui Regoli voleva "accorpare" alcuni "info" sugli investimenti «per non andare in continuazione al *board*»): «…in conclusione sono convinto che il *board* sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte per consentirci lo svolgimento ottimale del nostro lavoro!». […]

La doverosa conclusione è nei seguenti termini: la Thyssen Krupp AST SPA, nonostante la formale soppressione intervenuta a marzo 2005, era dotata di un organo collegiale, indicato come *board*, composto da Espenhahn, Priegnitz e Pucci, al quale erano sottoposte – dagli stessi consiglieri delegati e ciascuno di essi per la propria materia, di cui alla delega – tutte le questioni attinenti la direzione, la gestione e l'organizzazione dell'azienda (per lo stabilimento di Terni come per lo stabilimento di Torino); questioni sulle quali il potere di decisione spettava, collegialmente, ai membri del *board*; per quanto qui rileva, al *board* erano demandati il

controllo e la decisione sugli investimenti in qualsiasi campo aziendale (ivi compresi, quindi, gli investimenti nell'area produttiva, di *fire prevention*, di sicurezza sul lavoro). […]

Appare evidente come la considerazione – evidenziata dalla difesa – secondo la quale il "budget" di Thyssen Krupp Ast non era approvato dal solo *board* abbia, per individuare quale fosse nella realtà il compito dell'organo esecutivo-operativo, una valenza del tutto neutra: perché certamente il budget non era approvato neppure, seguendo l'ipotesi difensiva, dal solo Espenhahn: tale approvazione spettava all'intero Consiglio di Amministrazione; anzi, l'approvazione definitiva, essendo la Ast una "controllata", era di competenza della capogruppo Tk Stainless, come riportato nella "procedura" 051 e così riferito dai testi: "spettava alla Germania".

Ma appare altrettanto evidente, da quanto emerso in dibattimento, che, una volta approvato il "budget" e l'indirizzo generale (da parte del C.d.A. e/o da parte del *board* della Stainless) tutte le scelte operative di Thyssen Krupp Ast Spa, in tutti i settori aziendali delegati, spettassero non al solo Espenhahn, non a ciascuno dei delegati all'interno della sua "materia", bensì a tutti e tre, riuniti nel *board* e con decisioni collegiali "condivise" (v. la precisa testimonianza di Regoli, già sopra riportata), così come era anche stato formalmente previsto sino al marzo 2005 e così come erano organizzate tutte le società, operative e capo gruppo, del colosso industriale multinazionale Thyssen Krupp.

La Corte deve ancora sottolineare (l'argomento sarà ripreso infra, nel capitolo relativo al profilo soggettivo) che Priegnitz e Pucci – e non il solo Espenhahn – proprio in forza del *board* e delle sue frequenti riunioni informavano ed erano informati a tutto campo e in "tempo reale" sull'intero "andamento" aziendale, sugli obiettivi, sui risultati produttivi, sui rapporti con i clienti, sull'andamento del mercato così come, sulle criticità: e una di queste, come da verbale sopra riportato, riguardava proprio la sicurezza sul lavoro, definita da Espenhahn con "forte necessità" di miglioramento nella riunione del 28/8/2007, poco più di tre mesi prima dell'incendio del 6/12/2007.

D'altronde, proprio nella materia che qui più rileva – riguardante la "suddivisione operativa" degli investimenti straordinari erogati da Tk Stainless in materia di *fire prevention* – risulta una e-mail, in data 4/10/2007 (v. in atti), con cui Regoli chiede a Espenhahn, Priegnitz e Pucci la «**approvazione dell'investimento per la Protezione Incendi 2007-08 fase 2**».

13.2. Moroni Daniele. Dirigente

Il ruolo dell'imputato Moroni ing. Daniele, come indicato nel capo di imputazione: «dirigente con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi della Thyssen Krupp Ast Spa» non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato (v. organigramma.ppt, estratto dagli archivi informatici in sequestro). Quale dirigente, egli è direttamente investito degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da art. 1 comma 4 bis d.lgs 626/94 «nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze».

In data 19/4/2007 l'A.D. Espenhahn aveva confermato all'ing. Moroni la delega quale «responsabile dell'area tecnica e servizi»; il contenuto della delega consisteva nei "punti" 5.8, 5.9 e 5.10, già indicati nel precedente paragrafo.

A questo punto, la Corte ripercorre i principi fissati dalla Corte di cassazione in materia di delega (citando Cass., Sez. IV, Sentenza n. 13953/08) e passa poi all'esame della delega conferita da Espenhahn a Moroni, riscontrando che tale delega non può dirsi totalmente effettiva (a Moroni non è attribuita una disponibilità economica autonoma, utile ad esercitare la delega), con la conseguenza che non v'è effetto liberatorio per il delegante (Espenhahn). Resta comunque il fatto che l'imputato Moroni, quale dirigente e con il ruolo sopra indicato, è comunque diretto destinatario degli obblighi di cui al d.lgs 626/94.

13.3. Salerno Raffaele. Direttore dello Stabilimento di Torino

Anche il ruolo dell'imputato Salerno, come indicato nei capi di imputazione, non è oggetto di contestazione (anzi, durante il suo esame Salerno ha dichiarato di essere «datore di lavoro» per lo stabilimento di Torino). Anch'egli riveste il ruolo di «dirigente», come tale direttamente destinatario delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Anche all'imputato Salerno fu conferita – dal Comitato esecutivo (prima) e dal solo Espenhahn (dopo la soppressione formale del board*) – una delega (quale «*responsabile produzione a freddo Torino*»); delega che, non garantendo al delegato la* «autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate»*, non è stata ritenuta adeguata e, quindi, non* liberatoria *nei confronti del datore di lavoro.*

13.4. Cafueri Cosimo. «Dirigente con funzioni di responsabile dell'area Ecologia, Ambiente e Sicurezza e di RSPP dello stabilimento di Torino»

Cafueri risulta, nel già indicato organigramma aziendale in sequestro, come «responsabile» dell'area EAS (nominato nel 1999), direttamente sottoposto a Camponi; ruolo che lo stesso Cafueri conferma durante il suo esame: «il mio responsabile funzionale è l'ing. Camponi di Terni»; non risulta invece, agli atti, che Cafueri rivestisse il ruolo di «dirigente».

Il secondo ruolo indicato è parimenti confermato da Cafueri, che durante il suo esame ha riferito che «la mia funzione era… quella di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione», aggiungendo di essere stato nominato dall'ing. Vespasiani nel 1995. Proprio in quest'ultima funzione Cafueri è citato sia nel documento di valutazione del rischio, sia nel piano di emergenza e di evacuazione.

Cafueri Cosimo non risulta essere, così come invece indicato nei capi di imputazione, «dirigente»; rivestiva, secondo la documentazione in atti, il ruolo di «responsabile» dell'area Ecologia Ambiente e Sicurezza come impiegato.

La Corte deve però osservare che Cafueri, nella sua veste di «responsabile» di quel servizio, **operava, di fatto, come dirigente**. Con poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti tra cui Lucenti, Delindati – fino a febbraio 2006, v. sopra – Giovannini, Di Fiore, Pontin, tutti citati e qui da ricordare in particolare anche sul loro rapporto di sottoposizione gerarchica a

Cafueri per tutta l'area a lui affidata, sia nel settore "ecologia" (depurazione acque), sia nel settore "sicurezza" ed emergenza antincendio. […]

Ma anche con **poteri decisionali** manifestatisi ufficialmente all'esterno: è sufficiente, a questo proposito, ricordare il già ampiamente citato "**ordine" in data 5/12/2007** intitolato «modifica del piano di emergenza interno», emesso proprio da Cafueri Cosimo, da lui inviato a Brunetti, Insogna e, per cc, a Cortazzi, Salerno, Ferrucci, Villella e Rossetto del seguente tenore: «in allegato **le nuove disposizioni sul piano di emergenza**. Se ritenete necessario, sono disponibile a effettuare una riunione con tutti i sorveglianti per chiarire ulteriormente le modifiche in oggetto»; in allegato a tale e-mail, troviamo la "Comunicazione interna", avente ad oggetto appunto: «modifica del piano di emergenza interno» del seguente tenore: «A seguito delle dimissioni dei Capi turno manutenzione, è stato necessario modificare il piano di emergenza interno. In particolare è stata data la responsabilità del piano di emergenza al capo turno produzione. Come riportato sulla procedura n. 241 "Piano di emergenza ed evacuazione dello stabilimento di Torino" il capo turno diventa il responsabile dell'emergenza. Pertanto i sorveglianti come tutti coloro che fanno parte della squadra in caso di emergenza dovranno far riferimento e prendere disposizioni dal capo turno di produzione ed effettuare quanto riportato nella procedura stessa. Nei casi in cui, per ragioni d'intervento, su disposizione del capo turno, un sorvegliante dovrà solertemente aprire le porte di accesso alle gallerie».

Oltre a tale documento – di per sé, ad avviso della Corte, dirimente in punto "dirigente di fatto" come qualifica di Cafueri – è emerso, nel corso del dibattimento, che l'imputato Cafueri svolgeva, nella materia sicurezza sul lavoro, quella che qui più rileva, mansioni operative anche di carattere decisionale, come "braccio destro" dell'imputato Salerno, il quale ultimo l'aveva anche "delegato" a occuparsi della materia sicurezza sul lavoro (v. delega in atti, senza potere di spesa: v. anche Cafueri, pag. 36 trascrizioni udienza 6/10/2009): ulteriore elemento che, conferendo a Cafueri ampi "poteri" in materia, ne conferma e ne rafforza il ritenuto ruolo dirigenziale "di fatto".

Cafueri si era tra l'altro occupato, in prima persona, dei lavori necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (v., in atti, e-mail da Cafueri a Moroni, Pennesi e Salerno ovvero solo a Pennesi, tutte relative a quei lavori e ai relativi importi, inviate il 16/7/2003, 24/3/2004, 20/7/2006: quest'ultima anche in risposta alla precedente compagnia assicurativa, la Zurich: infatti il periodo è successivo all'incendio di Krefeld), della procedura per il d.lgs 334/99 (ricordiamo qui la presenza, anche di Cafueri oltre che di Salerno, alla riunione conclusiva del Ctr, come «rappresentanti aziendali»), aveva seguito le visite delle assicurazioni nello stabilimento (v. vicenda Axa, sopra, e-mail del 3/4/2007).

Tanto che Cafueri aveva redatto egli stesso, con l'ausilio del consulente ing. Queto (il dato è pacifico: lo riferisce lo stesso Cafueri durante il suo esame), il «documento di valutazione del rischio» e del «rischio incendio» (v. nel capitolo relativo, anche per il "merito" della valutazione) per lo stabilimento di Torino, documento poi, come si è visto, firmato da Salerno e – necessariamente, trattandosi di incombente indelegabile – "fatto proprio" da Espenhahn durante il suo esame.

D'altronde lo stesso Cafueri, nel corso del suo esame, ha più volte affermato che si era trovato a dovere «gestire» (insieme a Salerno, suo «datore di lavoro»), nello stabilimento di Torino, una situazione «così».

Ne consegue, da un lato, l'affermazione secondo la quale, ad avviso della Corte, **anche** l'imputato **Cafueri** si trova **in posizione di garanzia,** quale destinatario delle norme antinfortunistiche, nel suo ruolo di **dirigente "di fatto**"; ciò in forza del principio di effettività che permea la materia della sicurezza sul lavoro, principio indiscutibile e che, come abbiamo già esposto, è divenuto legge nella definizione del «datore di lavoro». […]

Ne consegue, d'altro lato, secondo quanto in questo paragrafo brevemente esposto, ma richiamando i precedenti capitoli sulle condizioni di lavoro, l'affermazione secondo la quale, ad avviso della Corte, l'imputato Cafueri ha completamente abdicato ai compiti che erano a lui stati affidati come Rspp, secondo le relative norme di cui al d.lgs 626/94 e in particolare a quella, fondamentale, di: «prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori» (così Corte di cassazione sentenza n. 2814/2011). Egli stesso dichiara: «A me non risultavano assolutamente gravi carenze in quello stabilimento. Le condizioni di lavoro, anche degli ultimi periodi, non si erano modificate rispetto a quelle precedenti. **Per cui non ho ritenuto assolutamente di dover informare o segnalare qualcosa**» (v. udienza 6/10/2009).

D'altronde Cafueri, come ben emerge dalle risultanze complessive del suo esame (v. udienza 6/10/2009), era quasi completamente assorbito dal suo ruolo operativo, di dirigente di fatto, che quindi doveva "gestire" la situazione produttiva, quella "presente" ed esistente, sotto il profilo della sicurezza e dell'emergenza, in collaborazione con Salerno, che identifica con il suo datore di lavoro; e considerava invece le funzioni, tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di pressione del Rspp in materia di valutazione del rischio e di apprestamento delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente come un'appendice subordinata a tale ruolo operativo. […]

14. Le responsabilità per i reati di omicidio e incendio colposi, di cui ai capi *sub* D e *sub* E

La Corte passa poi all'esame delle responsabilità degli imputati Cafueri, Salerno, Moroni, Pucci e Priegnitz relativamente alle imputazioni di omicidio e incendio colposo, soffermandosi a lungo sulla aggravante contestata (la cd. colpa cosciente*).*

La Corte, richiamando **l'intera motivazione** fin qui esposta, deve sottolineare che:

- ha esaminato, esposto e ritenuto provate le posizioni di garanzia in capo a tutti gli imputati appena indicati, in particolare Cafueri dirigente di fatto, Salerno e Moroni dirigenti, Pucci e Priegnitz datori di lavoro;
- ha esposto l'evento-incendio accaduto nello stabilimento di Torino nella notte del 6/12/2007, accertando sia il nesso di causalità materiale tra l'incendio e la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Santino Bruno, Laurino Angelo, Marzo Rocco, Rodinò Rosario, De Masi Giuseppe, sia il nesso di causalità materiale tra le violazioni delle norme sulla prevenzione infortuni e sulla prevenzione incendi (come

contestate nei capi di imputazione e accertate), l'incendio e la conseguente morte dei sette lavoratori sopra indicati;

- ha esaminato, esposto e ritenuto che la Linea 5, di ricottura e decapaggio, costituisse un luogo "a elevato rischio incendio";
- ha esaminato, esposto e ritenuto che lo stabilimento di Torino rientrasse nell'ambito delle industrie «a rischio di incidente rilevante» e fosse sprovvisto del certificato di prevenzione incendi.

La Corte ha esaminato, esposto e ritenuto che le misure di prevenzione antincendi, imposte dalla legislazione antinfortunistica, fossero "rese ancor più necessarie" a causa dell'assenza, sulla Linea 5, di «altre misure idonee a ridurre il rischio incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio».

La Corte ha esaminato, esposto e ritenuto che tali misure fossero «rese ancor più necessarie» a causa della situazione in cui versava lo stabilimento di Torino (secondo i profili indicati nei capi di imputazione e tutti riscontrati in dibattimento).

La Corte ha inoltre accertato l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 449 in relazione all'art. 423 cp.

I profili fin qui elencati – ipotizzati dalla pubblica accusa e, come si è esposto finora, ritenuti dalla Corte provati nel presente dibattimento – costituiscono l'addebito, di cui al capo D), a carico degli imputati sopra indicati, di colpa anche specifica (v. art. 589 comma 1 e 2 cp); ma la contestazione risulta aggravata secondo l'art. 61 n. 3 cp: «l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento»; secondo la seguente ipotesi in fatto: «di avere agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A)».

Analogamente, nella contestazione di cui al capo E), relativa all'incendio colposo, dopo avere individuato gli stessi elementi sopra indicati per contestare agli imputati l'elemento soggettivo della colpa, la pubblica accusa ascrive loro anche la colpa cd. cosciente secondo la seguente ipotesi in fatto: «di avere agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla Linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A».

I punti "da 1 a 8" sono stati esposti, esaminati e ritenuti accertati da questa Corte nel capitolo 12, anche sottolineando la loro valenza: costituente un vero e proprio "allarme" di "rischio incendi", oltre che di "stimolo" e "pressione" ad agire, soprattutto sulle linee di ricottura e decapaggio quale la Linea 5 dello stabilimento di Torino.

Così riassunte (solo richiamando, perché ciascuno dei punti sopra elencati costituisce un capitolo o un paragrafo) le risultanze dibattimentali riguardanti l'elemento oggettivo, si deve, dopo avere esaminato, per ciascun imputato, il rimprovero a lui addebitato, accertare se risulti provato nel presente processo che egli, oltre ad avere omesso la condotta doverosa, come prescritta dalle norme antinfortunistiche, possedesse un patrimonio di "conoscenza" (ovviamente relativa agli "elementi" analizzati e accertati in dibattimento, come esposti finora nella presente motivazione), tale da potersi "rappresentare" la concreta possibilità di un infortunio anche mortale (capo D) e la concreta possibilità di un incendio (capo E) sulla Linea 5 di Torino.

Per rispondere dell'aggravante della colpa cd. "cosciente" l'evento che il soggetto si deve rappresentare, sulla base della sua conoscenza, come concretamente

possibile e causalmente collegato alla sua condotta – nel caso di specie, condotta omissiva, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 40 cp – non deve essere "identico" a quello che si è poi, di fatto, verificato. Lo detta la logica (ma anche, vorremmo dire, il semplice buon senso): l'evento oggetto di rappresentazione deve essere simile, analogo a quello successivamente accaduto, non esattamente coincidente perché, banalmente, la rappresentazione corrisponde alla prevedibilità umana e non alla preveggenza.

Corretta appare pertanto l'individuazione, da parte della pubblica accusa, degli eventi oggetto di rappresentazione da parte degli imputati, nella contestazione dell'aggravante, come di un "infortunio anche mortale" e di un "incendio"; osservando qui, in linea generale, che la rappresentazione di un "incendio" su di un impianto lungo il quale i lavoratori si trovano ad effettuare varie operazioni indispensabili per il suo funzionamento e, quindi, per la produzione, ben difficilmente, già a livello di "rappresentazione", si può disgiungere dalla pari rappresentazione – "previsione" – che esso possa coinvolgerli, ledendo la loro incolumità e la loro vita. Se poi il soggetto è – anche – a conoscenza del fatto che, su quell'impianto, si trovano centinaia di condotti, flessibili e non, portanti olio ad altissima pressione, la "rappresentazione" di un incendio in quella situazione non può che far pensare proprio a delle conseguenze ancor più disastrose e drammatiche.

La difesa degli imputati, sul punto, oltre ad affermare l'imprevedibilità dell'evento accaduto, affermazione che la Corte ha già ritenuto infondata, esaminando e riportando dettagliatamente tutti gli elementi – di fatto – che impongono invece di ritenere la prevedibilità sia di un incendio, soprattutto sulla Linea 5, sia di un incendio che, sviluppandosi, comportava lesioni alla vita e all'incolumità dei lavoratori, aggiunge che la "prevedibilità" di un simile evento, comunque, non poteva riguardare la zona di entrata della Linea 5; caso mai altre "zone", secondo la difesa più "pericolose" di quella di entrata, come la saldatrice, nei pressi della quale si verificava il maggior numero di "focolai", ovvero la zona delle vasche di decapaggio, individuata come tale anche dalle assicurazioni.

La Corte potrebbe osservare che i difensori così riconoscono l'elevato rischio incendio presente sulla Linea 5, sia pure limitatamente alle zone da loro indicate; potrebbe sottolineare, come si è peraltro già esposto, che "l'esperienza" che porta a ritenere "rischioso" – in questo caso sotto il profilo del rischio incendio – un certo impianto produttivo, ovvero una o più zone dello stesso, non deriva (non deriva solo) da quanto, in concreto, accaduto fino ad allora su quello specifico impianto (così attrezzato e così montato e in quello stabilimento): tale esperienza, limitata e individuale, deve essere implementata – in tutti i campi e così anche in quello della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione incendi – dalle norme, giuridiche e poi tecniche, applicabili ai singoli casi ma derivanti da esperienze generali, osservate e tecnicamente studiate. Se così non fosse ogni imprenditore dovrebbe ricominciare "da zero" nella sua azienda, nella materia antinfortunistica così come, in generale, nel processo produttivo.

Questi e altri argomenti non sono, nel caso di specie, neppure necessari; perché varrebbero a eliminare ovvero ad attenuare l'ipotesi di colpa cosciente solo se nella zona di entrata della Linea 5 non vi fossero stati combustibili (e sappiamo che c'erano), non vi fossero state sorgenti di innesco (e sappiamo che c'erano), non vi fossero stati flessibili con olio idraulico ad altissima pressione (140 bar; e sappiamo che c'erano); inoltre, solo se gli imputati avessero adottato, per ipotesi, nelle zone e negli

impianti che loro stessi definiscono "a rischio incendio", le indispensabili misure, o, almeno, qualche misura; sappiamo invece che, purtroppo, nessuna misura antincendio è stata adottata: nulla, assolutamente nulla è stato "fatto" per lo stabilimento di Torino anche dopo l'incendio di Krefeld, anche dopo lo stanziamento straordinario da parte della Tk Stainless, anche dopo gli allarmati solleciti di quest'ultima; la Corte deve qui richiamare, non potendo riassumere in poche righe l'intera precedente esposizione, i capitoli relativi, come già indicati.

Passiamo ora a esaminare le singole posizioni.

A) Salerno e Cafueri

Il rimprovero loro rivolto è identico:

> «omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e di protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la piena e diretta conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento».

Non c'è dubbio alcuno che Salerno e Cafueri, che prestavano la loro attività dirigenziale nello stabilimento di Torino, avessero conoscenza «piena e diretta» della situazione di insicurezza, di abbandono e quindi di continuo "rischio" dello e nello stabilimento, come sopra esposta.

Quindi, per Salerno e per Cafueri in primo luogo si deve constatare la **diretta "visione" quotidiana dello stabilimento**, del suo degrado progressivo e inesorabile, del complessivo deficit di sicurezza come sopra esposto. La Corte non intende – perché non lo ritiene necessario e perché costituirebbe, considerata la vastità degli argomenti, una inutile ripetizione necessariamente schematica e inevitabilmente incompleta – riportare qui, nuovamente, tutti gli argomenti trattati, che devono essere richiamati; ma deve sottolineare ancora una volta il **ruolo di "gestione"** di quella **situazione**, nel corso del suo progressivo deterioramento, da parte di entrambi gli imputati (v. anche i "provvedimenti" sul personale da loro emanati nell'ottobre e dicembre 2007, già citati), senza che – pur nella loro piena consapevolezza – segnalassero («gridassero») l'assoluta impossibilità di continuare la produzione e l'attività lavorativa in quelle condizioni.

Ma gli imputati erano anche, come se non fosse già sufficiente la diretta conoscenza e la gestione da parte loro dello stabilimento in quelle condizioni, pienamente consapevoli: che lo stabilimento di Torino fosse a «rischio di incidente rilevante»: avevano essi stessi, Salerno presentatosi come "gestore" dello stabilimento, Cafueri come "responsabile" della materia, intrattenuto i rapporti con gli incaricati dei controlli (v. così, tra l'altro anche partecipando alla riunione conclusiva del Ctr, in tutta la parte relativa a tale argomento); che lo stabilimento di Torino fosse privo del certificato antincendio: sempre da loro era "curato" il lento, lentissimo (v. nel relativo capitolo) progredire dei lavori necessari: relazionando ai dirigenti e ai vertici di Terni e ogni volta "segnalando" a questi ultimi non la reale pericolosità e, quindi, il concreto "rischio" incendio dello stabilimento di Torino, bensì i "termini" di completamento – dei lavori "programmati" nel dicembre 2003! – che di volta in volta i Vigili del fuoco imponevano, peraltro mai in via definitiva.

Salerno e Cafueri sapevano anche che era stato, **dopo l'incendio di Krefeld**, istituito il Working Group Stainless, con il sottogruppo proprio sul rischio incendi per le linee di ricottura e decapaggio, a cui partecipava, per lo stabilimento di Torino, Delindati, che dipendeva da Salerno (v. le e-mail di Fischer, già indicate); ben sapevano che la Tk Stainless aveva deciso uno stanziamento straordinario proprio sulla materia di *fire prevention*.

Salerno e Cafueri conoscevano anche tutta la **"questione" assicurativa**, delle franchigie ecc.; Lucenti (v. citato), sottoposto di Cafueri, aveva preparato la "presentazione" per l'Axa delle linee di ricottura e decapaggio di Torino (v. citata, aprile 2007), in cui erano stati individuati specificamente anche i rischi rappresentati dall'olio idraulico in pressione (…). Si deve considerare che tale "presentazione", per Axa Assicurazioni, era stata certamente quantomeno discussa con Cafueri – diretto "capo" di Lucenti – e visionata da Salerno; entrambi gli imputati erano poi personalmente presenti alla visita dei tecnici Axa (v. sopra) durante la quale la presentazione – in power point – era stata proiettata. Abbiamo già sopra esposto (v. nel relativo capitolo) come la "conclusione" della presentazione ritenesse "sufficiente", per la zona di entrata, il "presidio" dei lavoratori: conclusione già più volte criticata, tanto che la Corte non vuole qui ancora una volta soffermarvisi, solo richiamandola; d'altronde, sotto il profilo della "rappresentazione" da parte degli imputati Salerno e Cafueri, ciò che rileva è principalmente la loro – concreta ed effettiva "conoscenza" – anche del devastante scenario determinato dal cd. *flash fire*.

Ma gli imputati, anziché trarre dalla realtà dei fatti l'unica conseguenza responsabile e possibile – di segnalare l'insostenibilità della situazione – si sono prestati a "gestirla", cercando ancora, nei confronti dell'esterno – Ctr, Assicurazione, Vigili del fuoco, controlli in genere - di minimizzare, di sottovalutare, di cercare di occultare i reali rischi, perseguendo anche loro l'obiettivo aziendale di non dover spendere nulla a Torino, perché tanto lo stabilimento veniva "dismesso"; nei confronti dei lavoratori Salerno «rimproverandoli» per aver lasciato bruciare una parte della Linea 5 e recandosi personalmente sulle Linee per «tamponare» con spostamenti nei vari impianti di lavoratori privi di addestramento per quella lavorazione, Cafueri raccomandando loro di «non fare gli eroi».

La Corte ritiene che non vi sia necessità ulteriore di sottolineare come tale quadro di "conoscenza", di cui entrambi gli imputati disponevano, permettesse loro di prefigurare – di "rappresentarsi" – la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, analogo, simile a quello accaduto; inoltre, sussiste il nesso di causalità tra la loro condotta omissiva – consistita, appunto, nel non avere "segnalato" l'esigenza di adottare le indispensabili misure – e l'evento in concreto verificatosi: perché il loro comportamento ha causalmente contribuito al fatto che nulla – nessuna misura antincendio – fosse stata apprestata; e abbiamo esaminato in dettaglio, nei relativi capitoli già sopra citati e che qui si richiamano, il nesso di causalità materiale esistente tra la violazione delle norme antinfortunistiche, la mancanza di misure e di apparecchiature antincendio e l'evento occorso il 6/12/2007. Sul punto, appare sufficiente ricordare quanto afferma la Corte di cassazione:

> «la considerazione che l'evento lesivo si verificò proprio perché quelle misure precauzionali, che se concretamente attuate avrebbero scongiurato, evidentemente, l'evento medesimo, non vennero poste in essere, per colpevole condotta omissiva dell'imputato… rende anche priva di fondamento la censura relativa alla dedotta insussistenza del nesso di causalità» (così sentenza n. 19183/2006).

La Corte ritiene quindi che gli imputati Salerno e Cafueri abbiano mantenuto la loro colpevole condotta omissiva, come contestata – colpevole in forza della posizione di garanzia da ciascuno di loro ricoperta, v. sopra – nonostante la previsione dell'evento.

La Corte non pone in dubbio – e naturalmente nessuno, durante il dibattimento, ha mai posto ciò in dubbio – che gli imputati sperassero, nonostante la prevedibilità, la previsione e la rappresentazione, anche da parte loro, dell'evento, che non "capitasse" nulla.

L'elemento soggettivo della "colpa cosciente", così come contestato a Salerno e a Cafueri dalla Pubblica Accusa, comporta una indispensabile connotazione di "ragionevolezza" nella speranza che essi nutrivano; lo insegna la Corte Suprema:

> «Si versa… nella colpa definita "cosciente", aggravata dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 cp) qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella **ragionevole speranza**, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori» (sentenza n. 10411/2011, con motivazione dep. in data 15/3/2011).

Ad avviso della Corte, la "ragionevolezza" della speranza in capo a Salerno e a Cafueri si può ravvisare nella loro posizione aziendale, completamente dipendente da Terni (come si è sopra, in più parti, esposto e qui solo richiamandolo) sotto il profilo gerarchico così come sotto il profilo tecnico (v. anche subito infra, trattando la posizione di Moroni); dipendenza che, se ovviamente non costituisce scriminante alcuna rispetto ai loro obblighi derivanti dalla posizione di garanzia, nondimeno può considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che entrambi confidassero sul fatto che le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici di Tk Ast in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto.

La Corte deve concludere ritenendo la responsabilità penale degli imputati Salerno e Cafueri per i reati loro ascritti sub D) ed E), con le aggravanti contestate.

B) Moroni

Il rimprovero a lui rivolto:

> «ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della Thyssen Krupp Stainless».

Si deve qui ricordare che l'imputato ing. Moroni ricopriva, in Thyssen Krupp Ast, il ruolo di dirigente «con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi»; sotto di lui operavano, a Terni, i tecnici tra cui Pennesi, Donnini, Lisi, Menecali; a lui direttamente – ovvero ai tecnici che da lui dipendevano – si rivolgevano Salerno, Cafueri e i loro sottoposti di Torino per qualsiasi misura tecnica riguardante quello stabilimento, come si è già indicato nel corso della trattazione, in vari punti e come sarà ulteriormente indicato infra; quale dirigente e direttore di quell'area, a lui spettava l'individuazione – sotto il profilo "tecnico" – delle misure da adottare,

in entrambi gli stabilimenti, utilizzando il budget straordinario stanziato dalla Tk Stainless – pari per Tk Ast, ricordiamolo, a 16,7 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'esercizio 2006-2007, 5 milioni di euro per l'esercizio 2007-2008, 3,7 milioni di euro per l'esercizio 2008-2009 – in materia di prevenzione incendi, soprattutto – dopo l'incendio di Krefeld – di prevenzione incendi sulle linee di ricottura e decapaggio; indicazioni tecniche che, come si è visto e si vedrà infra, dovevano poi sottostare alla decisione del *board* di Thyssen Krupp Ast.

Di grado elevato si presenta quindi la responsabilità dell'imputato Moroni; non solo sotto il profilo della colpa specifica, quale dirigente tecnicamente qualificato ricoprente la posizione di garanzia come già esposto e, solo per il profilo soggettivo anche "incaricato" da Espenhahn specificamente della materia della sicurezza sul lavoro; ma, ritiene la Corte, in punto colpa "cosciente": già solo in forza della sua competenza tecnica egli era certamente in grado di "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi, sulla Linea 5, degli eventi indicati – incendio e infortunio anche mortale. Sul punto, appare qui sufficiente richiamare – senza nuovamente riportarle – le regole "tecniche", contenenti uno "scenario" esattamente sovrapponibile a quello che si è verificato nello stabilimento di Torino la notte del 6/12/2007.

I suoi difensori sostengono che il ruolo di Moroni fosse meramente "burocratico", consistente nel redigere i «capitolati… dei progetti di massima… sulle proposte che vengono dalle attività produttive» e nel controllare il contenuto economico e tecnico «delle offerte»; la Corte osserva che da tutti i documenti (molti già citati, v. in particolare le e-mail), così come dalle testimonianze, così come da quanto dichiarato, durante i loro esami, dallo stesso Moroni e dall'imputato Espenhahn, vi è invece la prova, come si è appena accennato, che proprio a Moroni competeva – anche, certamente, considerate le richieste provenienti dai vari reparti – la decisione "tecnica" (coadiuvato dai suoi sottoposti) dell'individuazione delle varie "misure", in particolare antincendio, da adottare in entrambi gli stabilimenti.

In fatto, sulla conoscenza da parte di Moroni dello stabilimento di Torino, dei suoi impianti e delle sue condizioni, si deve ricordare qui che Moroni (che ricopriva quell'incarico sin dagli anni '90), con i suoi collaboratori tecnici, ha "seguito" tecnicamente lo stabilimento di Torino, secondo quanto emerso in dibattimento, almeno fin dall'epoca successiva all'incendio del 2002; lo testimoniano le e-mail citate nel capitolo 7, relative ai lavori per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi (v. sopra, in particolare le e-mail inviate da Cafueri, in data 28/9/2004, a Moroni e a Donnini e in data 11/10/2005 a Moroni e Pennesi); anche le misure dopo il primo incendio (tra cui l'anello anticendio, più volte citato) erano state tecnicamente individuate dai tecnici di Terni; Torino "gestiva" solo, necessariamente, i lavori via via che si svolgevano.

L'assoluta "dipendenza", nella materia anche "tecnica", dello stabilimento di Torino da Terni, con la conseguente, ovvia considerazione che, proprio in forza di tale dipendenza, i tecnici di Terni – ivi compreso il dirigente e direttore Moroni – fossero e continuassero ad essere necessariamente informati delle condizioni in cui vi si svolgeva l'attività produttiva, viene confermata anche dal teste Pennesi che, alla domanda – in materia di *fire prevention* – se a Torino esistesse un'area tecnica analoga a quella di Terni o se si dovesse passare da Terni risponde: «Sostanzialmente sugli interventi importanti come questi si passava da Terni» e alla domanda «sempre da Terni?» Pennesi risponde: «sì». D'altronde, il difetto di autonomia complessiva di Torino, a partire dal budget a disposizione, attraverso la gestione del personale e il controllo sulla produzione, non può che indurre a ritenere che anche per tutte le

decisioni "tecniche", ivi comprese quelle di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, la decisione spettasse a Terni; ricordiamo qui come anche i contratti con ditte esterne (come quello per le pulizie) "dipendessero" direttamente da Terni. Tale dipendenza, del resto, viene riferita anche dall'imputato Moroni durante il suo esame: «Torino era considerato un reparto anche se atipico… considerata la distanza da Terni… (venivamo) chiamati da Torino… senza formalità… ogni qualvolta c'era da affrontare dei problemi tecnici».

Sappiamo quindi che all'imputato Moroni, nel suo ruolo, competeva l'individuazione delle misure da adottare in materia di *fire prevention* anche per lo stabilimento di Torino; o meglio anche per gli impianti che in allora si trovavano a Torino; sappiamo quindi che Moroni, in tale ruolo, era informato delle condizioni di quegli impianti; sappiamo che egli era tecnicamente qualificato; sappiamo che egli era compiutamente informato dei lavori del Working Group Stainless, ai quali aveva egli stesso, in precedenza, partecipato; sappiamo che, per il sottogruppo dedicato alle linee di ricottura e decapaggio, di cui al primo incontro nel gennaio 2007, partecipava, per le Linee di Terni, Menecali Dimitri, per Torino Delindati.

Sappiamo quindi che Moroni era informato sui lavori e sugli obiettivi del WGS e sulla posizione della capogruppo Stainless in materia di *fire prevention*: sulla valenza, sotto il profilo della conoscenza dei rischi e della rappresentazione dell'evento, di tali lavori e obiettivi, come risultanti dalla documentazione, la Corte deve qui limitarsi a richiamare interamente quanto esposto nel paragrafo relativo del capitolo 12.

Sappiamo in particolare, come ci ha riferito il teste Lisi Leonardo che le indicazioni per gli interventi antincendio gli pervenivano da Donnini, suo diretto superiore e da Moroni; che erano stati Donnini e Moroni a comunicargli lo spostamento degli investimenti sulla Linea 5 a dopo il suo trasferimento da Torino a Terni (v. infra, su tutto l'argomento "investimento straordinario" di *fire prevention*, in dettaglio, nel paragrafo dedicato all'imputato Espenhahn). Abbiamo già indicato, nel paragrafo relativo al *board*, lo scambio di e-mail tra Moroni e Regoli proprio aventi ad oggetto gli interventi di *fire prevention* e la loro sottoposizione al *board* per l'approvazione, oltre che i problemi di "ritardo" nella presentazione rispetto ai tempi indicati dal WGS.

Moroni era certamente informato, oltre che del WGS, delle collegate problematiche relative alla nuova assicurazione dopo l'incendio di Krefeld, delle franchigie «altissime» e, quindi, da «abbattere»; egli stesso ha riferito di avere partecipato alla «riunione preliminare» durante la visita a Terni dell'ing. Brizzi; sulla valenza, con riguardo all'elemento soggettivo, anche di tali conoscenze, la Corte deve rimandare al relativo paragrafo del capitolo 12; ma ribadiamo, come già sopra accennato, come l'ing. Moroni non avesse neppure necessità di apprendere da altri tecnici quali fossero i livelli di "rischio" incendio su di un impianto come la Linea 5 di Torino.

Si deve qui indicare uno scambio di e-mail intervenuto fra Regoli, Moroni, Pennesi e Lisi, ai primi di ottobre 2007, con riferimento agli investimenti del budget straordinario di *fire prevention* per il secondo anno – 2007/2008; in particolare in data 2/10/2007 alle ore 15:13 Pennesi inviava il "progetto" di investimento a Moroni e per conoscenza a Lisi chiedendo se andava bene; nello stesso giorno, alle ore 17:59 Pennesi inviava i "documenti" relativi al progetto di investimento a Regoli e per conoscenza a Moroni, Lisi, Donnini, Magnanelli; il giorno dopo, alle 11:31, Regoli scriveva a Moroni: «Daniele, per non andare dal *board* in continuazione, presento questa richiesta appena sono disponibili anche le altre info relative agli investimenti»; alle 15:35 dello stesso giorno risponde Moroni, trasmettendo per conoscenza a

Espenhahn: «Purtroppo non sono d'accordo!», Moroni spiega perché, per gli altri investimenti, erano necessari ulteriori tempi tecnici e aggiunge: «La **autorizzazione all'investimento di *fire prevention* è di estrema urgenza** in quanto relativa ad attività strategiche per la sicurezza degli impianti e per la riduzione delle franchigie assicurative (purtroppo Tk Ast è già in ritardo su questo progetto). In conclusione sono convinto che il *board* sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte per consentirci lo svolgimento ottimale del nostro lavoro!».

L'imputato Espenhahn ha riferito, durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009), che la decisione di posticipare gli interventi sugli impianti di Torino e, soprattutto, sulla Linea 5, successivamente al trasferimento a Terni, era stata «concordata» con Moroni: come appare logico e naturale, considerato che Moroni era il responsabile dell'area tecnica. Con la conseguenza che, se è vero che a decidere era, unitamente agli altri membri del *board*, Espenhahn, nondimeno Moroni risponde anche per avere omesso di "sottolineare", nonostante la sua competenza tecnica, in quel momento, la necessità di adottare le misure di *fire prevention* sugli impianti di Torino, a fronte della continuità nella attività produttiva di quello stabilimento.

La Corte ritiene quindi che anche Moroni possedesse un quadro di "conoscenza" tale da prefigurare, da "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, analogo a quello verificatosi; sussiste inoltre il nesso di causalità tra la condotta omissiva da lui mantenuta – consistita, come contestato, nel non avere "sottolineato" l'esigenza di adottare le indispensabili misure – e l'evento in concreto verificatosi: il suo comportamento ha causalmente contribuito al fatto che nulla – nessuna misura antincendio – fosse stata apprestata. […]

Come già si è esposto per Salerno e per Cafueri, anche per Moroni, come per tutti gli imputati, la Corte non pone in dubbio – e nessuno, durante il dibattimento, ha mai posto in dubbio – che egli sperasse, nonostante la prevedibilità, la concreta previsione e la rappresentazione, anche da parte sua, dell'evento, che non "capitasse" nulla.

Si deve qui richiamare il concetto di "ragionevole" speranza già esposto nel precedente paragrafo, con riferimento a Salerno e Cafueri, anche riportando l'insegnamento della Suprema Corte (v. sentenza n. 10411/2011); in capo a Moroni, tale "ragionevole" speranza non può che ravvisarsi nell'essere anch'egli "sottoposto" alle decisioni di Espenhahn e degli altri membri del *board*: sottoposizione che, se non costituisce scriminante alcuna rispetto ai suoi doveri derivanti dalla posizione di garanzia, anche per Moroni può considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che egli confidasse sul fatto che le decisioni dei vertici di Tk Ast in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto.

La Corte deve concludere ritenendo la responsabilità penale dell'imputato Moroni per i reati a lui ascritti sub D) ed E), con le aggravanti contestate. […]

C) Priegnitz e Pucci

Il rimprovero loro rivolto è identico:

> «omettevano, quali membri del Comitato esecutivo della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni Spa, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità».

La Corte ha diffusamente esposto gli elementi e i motivi, emersi nel corso del presente dibattimento, in forza dei quali gli imputati Priegnitz e Pucci rivestivano, in Thyssen Krupp Ast, la "posizione di garanzia" di datori di lavoro; con la conseguente addebitabilità delle – indicate, v. capitoli sopra citati – violazioni alle norme antinfortunistiche, i cui obblighi erano a loro espressamente rivolti. Si deve anche sottolineare, come costantemente ripetuto dalla Corte di cassazione e d'altronde logicamente conseguente proprio alla natura pubblicistica dei doveri su di lui gravanti (v. anche sopra, nei capitoli 8 e 9 e nel paragrafo dedicato al *board* del capitolo 13), che il comportamento del **datore di lavoro** non può certo andare esente da colpa, anche specifica, in conseguenza della sua **scelta di non "occuparsi" della materia antinfortunistica**.

Scelta che gli imputati Priegnitz e Pucci affermano di avere seguito nel caso di specie, disinteressandosi delle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti; scelta che, a fronte dell'inequivocabile contenuto dei "poteri" loro delegati dal C.d.A. e di cui al punto 5.10 (v. sopra, in particolare nel paragrafo dedicato al *board*), hanno affermato riguardare tutti i dipendenti con l'eccezione di quelli addetti al loro specifico "settore". Specificazione che, se non cambia la natura della scelta, continuando a ravvisarsi la colpa anche specifica per il datore di lavoro che, a suo arbitrio, decide di occuparsi della materia antinfortunistica solo per alcuni dei dipendenti e non per gli altri, incide certamente – elevandola – sul grado di colpa in capo agli imputati Priegnitz e Pucci, considerata la loro consapevolezza di essere "datori di lavoro" (sia pure con la illegittima, volontaria "limitazione" appena ricordata) e, di conseguenza, diretti destinatari della normativa antinfortunistica.

Si deve ora esaminare se gli stessi imputati rispondano anche della **colpa cd. "cosciente"**, consistente (come si è già indicato sopra e che qui si riporta per comodità) nell'avere agito (cioè nell'avere, Priegnitz e Pucci, omesso di sottolineare… l'esigenza di adottare le misure): «nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Apl5 dello stabilimento di Torino» per il capo sub D) e di «incendi» per il capo sub E) «in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A)». Se, quindi, il quadro di conoscenze a loro disposizione permettesse anche a loro – così come la Corte ha ritenuto per gli imputati Salerno, Cafueri e Moroni – di "rappresentarsi" tale concreta possibilità.

È necessario ricordare qui – e richiamare, ancora una volta, il relativo paragrafo – come **il *board***, che **si riuniva in media due volte al mese**, costituisse, per ognuno dei suoi membri, una fonte informativa qualificata, precisa, dettagliata su tutte le questioni, le problematiche, le criticità relative ai singoli "settori" – produzione, rapporti con i clienti, finanza e amministrazione: in breve riguardanti l'intera "vita" aziendale. Dai "verbali", redatti da Kruse in maniera più che succinta emergono infatti solo i "titoli" degli argomenti oggetto della relazione, trattazione, discussione, decisione da parte del *board*; ma è logico e conseguente ritenere che su tutti gli argomenti indicati con quella modalità a verbale i tre **membri del *board*** avessero effettivamente **fornito e ricevuto notizie, informazioni, delucidazioni necessarie e indispensabili per conoscere e di conseguenza scegliere**, decidere e operare in piena collegialità.

La Corte ha già evidenziato come in varie riunioni del *board* l'argomento fosse proprio lo stabilimento di Torino, fin dall'autunno 2005; Priegnitz e Pucci erano quindi debitamente, doverosamente informati sulle condizioni, i progetti, le criticità

dello stabilimento di Torino, avendone seguito passo dopo passo gli sviluppi e condiviso le scelte operate da Espenhahn, dalla decisione (su proposta di Espenhahn, come da egli stesso riferito durante il suo esame) – poi rinviata (ricordiamo quella "nota" al bilancio predisposta in "bozza" e poi soppressa) – della sua "dismissione", alla comunicazione ufficiale di quest'ultima, alla **scelta di operare il trasferimento degli impianti da Torino a Terni in 15 mesi, continuando a produrre a Torino**. Non può esservi dubbio che la decisa dismissione con quelle modalità e con le conseguenze che essa comportava anche per i dipendenti, rendesse la situazione di Torino, da parte del datore di lavoro, certamente da "monitorare" e "controllare" anche e soprattutto nella materia della sicurezza sul lavoro.

Sappiamo inoltre che gli imputati Priegnitz e Pucci erano compiutamente informati, con riferimento allo stabilimento di Torino, anche degli investimenti – come si è indicato sopra, era proprio **il *board*** che **decideva** operativamente **come, dove e quanto investire il budget** assegnato – in generale anche nello stabilimento di Torino, in particolare, per quanto qui rileva, degli investimenti in sicurezza e prevenzione antincendio: come si è visto costituenti solo il 23,20% di quanto, negli stessi anni (2000-2007), era stato investito nella corrispondente area Pix dello stabilimento di Terni. In punto investimenti – generali – si deve anche constatare – e lo richiameremo nella parte dedicata all'imputato Espenhahn – che gli anni dal 2005 al 2007 (proprio quelli che hanno visto l'abbandono dello stabilimento di Torino: la decisione della sua chiusura risale quantomeno, secondo gli elementi in atti, al 2005) sono stati "ricchi" di investimenti da parte di Thyssen Krupp Ast: lo ha riferito il teste Regoli: «…ci sono stati anni abbastanza fortunati… hanno fatto parecchi investimenti in Italia»; il teste Fovan Elio, funzionario dell'Amma, associazione sindacale-imprenditoriale (aderente a Confindustria) cui partecipava Thyssen Krupp Ast, dopo avere riferito che dal 2006 assisteva «come assisto tuttora la Thyssen Krupp» e di avere partecipato alle riunioni sindacali e al "tavolo" delle trattative per la dismissione dello stabilimento di Torino, in punto investimenti precisa: «l'azienda (Thyssen Krupp Ast, *nde*)… in occasione… dell'incontro svoltosi presso Confindustria il 7 giugno (2007, *nde*) disse che negli anni 2005-2007 aveva già provveduto a investire circa 300 milioni di euro, che avrebbe poi fatto ulteriori investimenti presso il polo ternano»; il teste Tasso Celestino (all'epoca dei fatti e attualmente segretario provinciale della Fim Cisl di Terni) riferisce degli investimenti in Italia tra il 2005 e il 2007 come ammontanti a 600 milioni di euro; ma al di là della cifra esatta, ciò che rileva qui e che la Corte deve sottolineare è l'informazione e la condivisione, da parte degli imputati Priegnitz e Pucci, della **decisione di investire le ingenti somme a disposizione di Tk Ast nel "polo ternano"**. Decisione legittima e, così come quella della "dismissione" di Torino, assolutamente indiscutibile: decisione che ha però comportato il deficit di investimenti per Torino (tanto che anche i lavori per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi procedevano a rilento, come più volte ricordato), contemporaneamente puntando, la "direzione", alla continuità della produzione nello stesso stabilimento.

Molti **altri dati documentali** erano **a disposizione di Priegnitz e Pucci** sulla situazione dello stabilimento di Torino: come abbiamo esposto, in varie parti (v. capitolo 5, i precedenti paragrafi sugli altri imputati e infra, il capitolo dedicato a Espenhahn), in quanto lo stabilimento di Torino era un "reparto" di Terni; così tutti i dati relativi ai lavoratori: la formazione, ma anche la riduzione, dalla primavera 2007, del numero di dipendenti e il venir meno delle professionalità più qualificate (v. la sopra riportata testimonianza di Ferrucci, responsabile del personale anche

per Torino); come quelli relativi ai contratti di **pulizia**, dipendenti da Terni; come quelli relativi ai consumi di **materiale estinguente**, in particolare alle ricariche degli estintori, e di **olio idraulico**: perché tutte le spese di Torino facevano capo ed erano coperte da Terni. Dati documentali che ben rappresentano la frequenza con la quale si interveniva, a Torino, sugli incendi e sui focolai; la scarsa manutenzione degli impianti di Torino; le lavorazioni e l'emergenza affidate a lavoratori non esperti; in breve, il degrado e l'abbandono in cui versava lo stabilimento di Torino.

Priegnitz e Pucci avevano certamente conoscenza dell'incendio avvenuto a Torino nel 2002 e della intervenuta condanna in primo grado (v. più volte citata); leggendo la motivazione di quella sentenza del 2004 ben emergevano le carenze strutturali di quello stabilimento, in materia in particolare di prevenzione antincendio; a prescindere dagli impianti installati sul Sendzimir incendiatosi, la mancanza di ulteriori investimenti su Torino non poteva certamente avere migliorato quelle lacune strutturali, specificamente individuate già nella citata sentenza proprio nella carenza di installazioni automatiche di protezione antincendio.

I difensori degli imputati sottolineano il fatto che durante le riunioni del *board* non fosse mai stata assunta una decisione riguardante la "sicurezza sul lavoro" (sulla questione "decisioni" da parte del *board* v. il relativo capitolo); è vero, così è esaminando i verbali ritualmente tradotti; ma, senza qui sottolineare nuovamente come sia emerso nel presente dibattimento – da ogni documento e da ogni testimonianza – la scarsa attenzione e considerazione, da parte dei vertici e dei dirigenti Thyssen Krupp AST, per tale materia, si deve però ricordare che proprio un verbale del *board*, in data 28/8/2007, documenti non solo una "trattazione" di quella materia, ma addirittura **un vero e proprio allarme lanciato da Espenhahn**: «Sicurezza sul lavoro. Espenhahn terrà una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro nei prossimi giorni. Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell'area della TKL-AST. **C'è un forte bisogno di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappaltatori»**. Considerando le modalità di verbalizzazione normalmente utilizzate, non vi è dubbio che un siffatto allarme, così verbalizzato, proveniente da Espenhahn, poco più di tre mesi prima del 6/12/2007, non possa che far ritenere l'effettiva conoscenza, anche da parte di Priegnitz e di Pucci, delle condizioni di rischio in cui si trovavano i dipendenti e della urgente e indispensabile necessità di provvedere con adeguate misure. Posizione in linea, tra l'altro, con il budget straordinario stanziato dalla Stainless e con le indicazioni che provenivano dal WGS (su questo v. sopra); oltre che con il già sopra citato articolo comparso sul sito aziendale nel luglio precedente sulla importanza della "prevenzione" antincendio (v. sopra). [...]

Tornando agli imputati Priegnitz e Pucci, si deve ricordare che essi erano stati anche compiutamente **informati** appunto **sull'incendio di Krefeld** (avvenuto, lo ricordiamo, proprio su di una linea di ricottura e decapaggio), come documentato dal verbale del *board* in data 22/6/2006 (v. sopra, capitolo 14; l'imputato Pucci, durante il suo esame, ha invece negato che si fosse mai parlato dell'incendio di Krefeld durante le riunioni del *board*), nel quale si torna a parlare dello stabilimento di Torino: «...per usare la capacità produttiva di Torino per supplire a quella di TKL Nirosta»: già solo in forza di tale ultima frase, possiamo con certezza affermare che anche Priegnitz e Pucci fossero informati che nello stabilimento di Torino operavano impianti "simili" a quelli distrutti dall'incendio alla Nirosta di Krefeld: altrimenti lo stabilimento di Torino non avrebbe potuto essere utilizzato per "supplire" al fermo di produzione causato dall'incendio.

Priegnitz e Pucci conoscevano anche, compiutamente, la **questione** relativa alle nuove **assicurazioni** e alle **franchigie**: lo documenta il verbale del *board* in data 24/11/2006, in cui lo stesso verbalizzante Kruse «ha presentato una panoramica della situazione attuale delle assicurazioni contro gli incendi e l'interruzione delle attività» (Pucci, durante il suo esame, nega anche di avere mai "saputo" delle problematiche assicurative dopo Krefeld: la sua risposta è: «assolutamente no»); si tratta, come già sappiamo, proprio del contratto "master" (che assicurava appunto il danno diretto da incendio sugli impianti e il danno derivante dal "fermo" di produzione). Ma non solo: nello stesso verbale viene «**discusso il documento redatto da Dahmen relativo al progetto di prevenzione incendi di Lac**». Frase quest'ultima che, unita a quella sopra riportata del verbale 28/8/2007, se ce ne fosse ancora necessità, contraddice in radice ogni affermazione della difesa volta a sostenere che «mai» gli altri membri esecutivi del *board*, Priegnitz e Pucci, si erano "occupati" della materia antinfortunistica e della prevenzione antincendio; permette inoltre di affermare che Priegnitz e Pucci fossero informati – anche – dei rischi incendio presenti sulle linee di trattamento e della necessità di adottare, su tali linee, delle indispensabili misure di prevenzione e protezione.

Priegnitz e Pucci conoscevano anche il **documento** indicato al punto 8, si tratta infatti della «richiesta di autorizzazione agli investimenti di prevenzione incendi» per l'anno 2007/08 **in cui**, nella parte dedicata alla Linea 5 dello stabilimento di Torino, **si afferma che l'attrezzatura antincendio di quella linea «deve essere migliorata** per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei Vigili del fuoco e del Wgs»; ricordiamo qui la corrispondenza e-mail intervenuta tra il 2 e il 3 ottobre 2007 tra Regoli e Moroni (v., dettagliatamente, nel precedente paragrafo dedicato a Moroni) da cui si trae inequivocabilmente che tale "richiesta" fosse da sottoporre al *board* di Tk Ast (v.: «il *board* sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte»); e v. anche nel capitolo successivo sul contenuto di tale richiesta.

Dall'insieme di questi verbali e documenti apprendiamo che gli imputati Priegnitz e Pucci erano quindi "informati", "conoscevano" la situazione dello stabilimento di Torino e, soprattutto (la Corte usa per brevità il verbo "sapere": ma per molti punti sotto indicati la decisione, per sua natura, non poteva che essere stata assunta collegialmente):

- sapevano che per Torino negli ultimi anni non erano più stati previsti né effettuati investimenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- sapevano che pochi anni prima proprio a Torino era intervenuto un incendio devastante;
- sapevano che a Torino le condizioni di lavoro e gli stessi impianti erano oggetto di progressivo degrado;
- sapevano che, nonostante tali condizioni, la "dismissione" di quello stabilimento sarebbe avvenuta continuando la produzione, addirittura "incrementata" dopo il fermo di Krefeld; lo stesso imputato Pucci, durante il suo esame (v. udienza del 21/10/2009), riferisce di avere egli stesso provveduto ad analizzare la "dismissione" dello stabilimento sotto il profilo del "mercato", mentre Priegnitz aveva compiuto analoga analisi sotto il profilo economico-finanziario;
- sapevano dell'incendio di Krefeld, avvenuto proprio su di una linea di trattamento "analoga" agli impianti che operavano a Torino;

- sapevano della valutazione di estrema pericolosità – rischio incendi – proprio di quelle linee effettuata, per tutti gli stabilimenti del mondo, dalla nuova Compagnia di assicurazione Axa, con il relativo innalzamento della franchigia;

- sapevano della necessità di attrezzare tali linee con dispositivi antincendio (v. il citato documento Dahmen) per ridurre le franchigie ma anche – v. verbale 28/8/2007 – in considerazione della «forte necessità di migliorare la sicurezza sul lavoro».

Ma gli imputati Priegnitz e Pucci erano compiutamente informati anche dello stanziamento straordinario disposto dalla Stainless e relativo alla materia di *fire prevention*; altro argomento, di per sé solo e ancora di più unito agli altri sopra indicati, la cui importanza, sotto il profilo della "conoscenza" in capo agli imputati e, quindi, del profilo soggettivo della colpa cosciente, è stato sopra illustrato e deve essere qui interamente richiamato. In fatto, sulla effettiva conoscenza da parte di Priegnitz e di Pucci del budget straordinario e dei suoi scopi, appare qui sufficiente ribadire che proprio il *board* decideva come utilizzare in Tk Ast anche quell'investimento – come vedremo ancora dettagliatamente infra, nel paragrafo dedicato a Espenhahn – come documentato dalle e-mail da Regoli a Espenhahn, Priegnitz e Moroni già indicate. […]

La Corte ritiene quindi che anche Priegnitz e Pucci possedessero un patrimonio di "conoscenza" tale da prefigurare, da "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, analogo a quello verificatosi; sussiste inoltre il nesso di causalità tra la condotta omissiva da loro mantenuta – consistita, come contestato, nel non avere "sottolineato" l'esigenza di adottare le indispensabili misure – e l'evento in concreto verificatosi: il loro comportamento ha causalmente contribuito al fatto che nulla – nessuna misura antincendio – fosse stata apprestata. Sul nesso di causalità si deve qui ripetere quanto già esposto per gli imputati Salerno, Cafueri e Moroni: la Corte ha già esaminato, in dettaglio, nei relativi capitoli sopra citati e che qui si richiamano, il nesso di causalità materiale esistente tra le norme antinfortunistiche, la mancanza di misure e apparecchiature antincendio e l'evento occorso il 6/12/2007. E così insegna la Corte Suprema, già riportata:

> «la considerazione che l'evento lesivo si verificò proprio perché quelle misure precauzionali, che se concretamente attuate avrebbero scongiurato, evidentemente, l'evento medesimo, non vennero poste in essere, per colpevole condotta omissiva dell'imputato… rende anche priva di fondamento la censura relativa alla dedotta insussistenza del nesso di causalità» (così sentenza n. 19183/2006).

Come già si è esposto precedentemente per gli altri imputati, la Corte non pone in dubbio – e nessuno, durante il dibattimento, ha mai posto in dubbio – che anche Priegnitz e Pucci sperassero, nonostante la prevedibilità, la concreta previsione e la rappresentazione, anche da parte loro, dell'evento, che non "capitasse" nulla.

Si deve qui richiamare il concetto di "ragionevole" speranza già esposto nei precedenti paragrafi, (v. sentenza Corte di cassazione n. 10411/2011, sopra); in capo a Priegnitz e a Pucci tale "ragionevole" speranza non può che ravvisarsi nell'essersi essi "affidati" all'esperienza e alla professionalità, in materia di produzione come di sicurezza sul lavoro, di Espenhahn; "affidamento" che, se non costituisce scriminante alcuna rispetto ai doveri derivanti dalla loro posizione di garanzia (unita alla loro conoscenza, come sopra esposta), può invece considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che essi confidassero sul fatto che le proposte operative

e il “controllo” esercitato da Espenhahn in qualche modo evitassero il verificarsi dell’evento previsto.

La Corte deve concludere ritenendo la responsabilità penale degli imputati Priegnitz e Pucci per i reati a loro ascritti sub D) ed E), con le aggravanti contestate.

15. Espenhahn. La responsabilità per i reati di omicidio e incendio dolosi, di cui ai capi sub B e sub C

La Corte passa poi all’esame della posizione di Espenhahn, accusato di omicidio e incendio dolosi, con dolo eventuale. Prima di passare all’esame dell’addebito, la Corte ripercorre alcuni passaggi della motivazione che precede, ricordando, anzitutto, il ruolo di Espenhahn (datore di lavoro) e la inidoneità liberatoria della delega da questi conferita a Salerno in materia di sicurezza sul lavoro. Dopo ciò, la Corte ripercorre sinteticamente la vicenda: l’incendio, le sue cause (ivi compreso il rilievo assunto dalla mancata adozione di “un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi”) e il nesso eziologico tra l’incendio e la morte dei sette lavoratori della Thyssen di Torino. La Corte si sofferma quindi sulle ragioni di inadeguatezza della valutazione del rischio incendio operata dalla Thyssen Krupp (ricordando, inoltre, il mancato ottenimento del certificato di prevenzione incendi), sulla mancata organizzazione di percorsi formativi per i lavoratori, sulla riconducibilità di tali scelte – ivi compresa la mancata adozione del sistema automatico di spegnimento – all’imputato Espenhahn. Dopo tali premesse, la Corte passa al cuore della questione del dolo eventuale.

Si deve, ancora preliminarmente, richiamare quanto esposto nel paragrafo introduttivo del capitolo 14: in breve – senza ripeterlo completamente – la ritenuta, da questa Corte, correttezza dell’ipotesi accusatoria nell’individuazione dell’evento oggetto di rappresentazione: evento che non deve esattamente coincidere con quello effettivamente verificatosi, ma deve con quest’ultimo presentare delle analogie e delle somiglianze “fondamentali” tali da poterlo utilmente paragonare. Si deve anche richiamare la parte introduttiva successiva a quest’ultima, nella quale la Corte espone per quali motivi non ritenga di condividere le affermazioni difensive relative proprio alla “eccezionalità” e conseguente “imprevedibilità” dell’evento (ma su questo v. anche in vari capitoli precedenti, tra cui i n. 6, 11 e 12).

Tutto ciò richiamato, si deve osservare che la pubblica accusa contesta all’imputato Espenhahn (come agli altri imputati, v. capitolo 14) di essersi **rappresentato** «la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL5 di Torino» (capo B) e la «concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla Linea APL5 di Torino» (capo C), anche per la sua conoscenza dei “punti” da 1 a 8 appena citati (su cui v. capitolo 12); la pubblica accusa aggiunge nei confronti dell’imputato Espenhahn una ulteriore contestazione: quella di avere **accettato** «il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL5 dello stabilimento di Torino» (capo B) e «il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino» (capo C).

Contestazione così strutturata:

«poiché, in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti la sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito dello stabilimento di Torino prendeva:

- dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura;
- poi la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (from Turin),

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza».

La pubblica accusa addebita quindi all'imputato Espenhahn l'omicidio (e l'incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell'omicidio (e incendio) colposo con l'aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente, addebitato (e da questa Corte ritenuto: come si è sopra esposto, v. capitolo precedente) agli altri imputati.

Nel corso della discussione, sia la difesa sia l'accusa hanno esaurientemente – e sapientemente – illustrato la non semplice **questione giuridica della qualificazione del dolo eventuale**, della differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente, della loro pratica applicazione. […]

La Corte ritiene utile riportare di seguito ampi stralci di una recente sentenza della Corte di cassazione sul tema; sentenza che considera e riassume, in modo approfondito e incisivo, l'elaborazione giuridica, da parte della Suprema Corte, dell'istituto ed espone la definizione del dolo eventuale e la differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente; sentenza che, per la chiarezza e per la precisione anche delle indicazioni rivolte ai giudici di merito, può costituire, oltre che il fondamento teorico, la "traccia" da seguire per la ricostruzione in fatto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato Espenhahn. Si tratta della sentenza n. 10411/11 (già sopra citata, con motivazione depositata il 15/3/2011).

Per la parte di inquadramento giuridico:

«1. L'esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la definizione dei rapporti tra l'elemento della rappresentazione e quello della volontà nel quadro della struttura del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva.

La volontà esprime la tensione dell'individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio – dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione – quanto piuttosto di concreta attivazione in vista di un determinato scopo. Qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira a un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno precisati al paragrafo successivo) anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa. In adesione a una recente elaborazione è possibile affermare che, poiché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela.

L'elemento rappresentativo attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.

Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza. La volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico. La rappresentazione, che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume – come osservato con efficace sintesi da un'autorevole dottrina – natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato.

Nell'agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l'ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha deciso in modo tale da determinarlo.

La rappresentazione e la volizione debbono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica – condotta, evento e nesso di causalità materiale – e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta, come è confermato dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato…

2. La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12/10/1993, n. 784; Sez. Un. 15/12/1992; Sez. Un. 12/10/1993, n. 748; Sez. Un. 14/2/1996, n. 3571; Sez. I, 12/11/1997, n. 6358; Sez I, 11/2/1998, n. 8052; Sez. I, 20/11/1998, n. 13544; Sez. V, 17/1/2005, n. 6168; Sez. VI, 26/10/2006, n. 1367; Sez. I, 24/5/2007, n. 27620; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954).

Si versa, invece, nella forma di colpa definita "cosciente", aggravata dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 cp), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

Dall'interpretazione letterale dell'art. 61, comma 1, n. 3, cp, che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'azione pur in presenza di un fattore ostativo alla stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. Ques'ultimo non esclude l'esistenza del dolo, ma non è sufficiente a integrarlo.

Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.

In tale articolato contesto, come sottolineano i più recenti approdi interpretativi dottrinali e giurisprudenziali, poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile

o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene a un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quello altrui – e attribuisce prevalenza a uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato (Sez. IV, 26/10/2006, n. 1367; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954; Sez. V, 17/9/2008, n. 44712)».

Per le indicazioni rivolte ai giudici di merito:

«3. La delicata linea di confine tra il "dolo eventuale" e la "colpa cosciente" o "con previsione" e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obbiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'*id quod plerumque accidit* alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici».

La Corte si accinge quindi a ricostruire e accertare l'elemento soggettivo in capo all'imputato Espenhahn, cercando, nei limiti delle sue possibilità, di svolgere l'indagine secondo i canoni indicati dalla Corte Suprema. […]

Le **decisioni** di Espenhahn, consistite nell'avere **posticipato gli investimenti di *fire prevention* per Torino** prima all'anno successivo (dal 2006/07 al 2007/08), poi all'avvenuto trasferimento degli impianti (compresa la Linea 5) da Torino a Terni, sono state da lui assunte (anche quest'ultima affermazione è comprovata, come vedremo subito infra) con la **piena consapevolezza**, in primo luogo, dei motivi e degli obiettivi dell'ingente stanziamento straordinario di Tk Stainless: si deve qui ricordare, di 16,7 milioni di euro solo per Tk Ast, da investire nei tre anni successivi a partire da quello in corso (2006/07). L'imputato Espenhahn aveva infatti personalmente partecipato al meeting di Krickenbeck (17/2/2007; lo riferisce il teste Rizzi), nel corso del quale era stato presentato quel documento con le linee guida e gli obiettivi di Tk Stainless in materia di *fire prevention*, nonché il concreto esempio di prevenzione e protezione antincendio per la ricostruzione della linea di trattamento

dello stabilimento Nirosta di Krefeld, distrutta dall'incendio (ricordiamo che nello schema si trovavano un impianto di rivelazione lungo tutta la linea e di estinzione nella zona di entrata, di decapaggio e di uscita, per il costo di 1 milione di euro; ricordiamo anche quanto riferito dal teste Weber): infatti, con una e-mail del 21/2/2007, la segretaria di Espenhahn aveva inviato in allegato proprio quello schema di ricostruzione a Moroni e Pennesi, comunicando che il dr. Espenhahn voleva sapere se si poteva applicare «al nostro *fire prevention*».

Prima ancora delle risposte da parte dei suoi tecnici Espenhahn – evidentemente edotto, durante il meeting, anche della urgenza che la Tk Stainless riservava al *fire prevention* – aveva cominciato a occuparsi dell'impiego di quel fondo, come testimoniato dalla e-mail inviata dalla sua segretaria alla collega in Germania, affinché la trasmettesse al sig. Hennig, in data 2/3/2007 (v.: forse anche in preparazione dell'incontro in Messico, v. capitolo 12); in allegato a tale e-mail si trovano una serie di "lucidi" che individuano le "questioni incendi" in Tkl-Ast Impianto di Terni": così è il titolo e appare significativo perché, da quello che emerge dagli allegati, sembra appunto che il documento – tecnicamente diviso tra "prevenzione antincendio", "protezione antincendio", "Vigili del fuoco dell'azienda", "dati statistici" e molto dettagliato – riguardi il solo stabilimento di Terni; tra le attività di prevenzione incendi "svolte" nell'arco degli anni 04/05-05/06 il riferimento sembra essere solo allo stabilimento di Terni; compare finalmente lo stabilimento di Torino invece tra le attività "da svolgere" nell'arco degli anni 06/07-07/08, come attività generale di "prevenzione incendi" per il rilascio del certificato, con appostati – con l'indicazione "area a freddo Torino" – 1 milione di euro per ciascun esercizio; come attività di prevenzione incendi per le "attività di decapaggio", sempre nel biennio 06/07-07/08, sono indicati per la Linea 5 1 milione di euro, di cui 0,6 per "sostituzione tubi aspiranti" e 0,4 per "sistema di allarme ed estinzione nell'area di decapaggio"; per la Linea 4 1 milione e 100mila euro, di cui 0,6 per la prima voce e 0,5 per la seconda.

Per un totale di previsione di **4 milioni e 100 mila euro nel biennio 06/07-07/08**: l'investimento più consistente di *fire prevention* per Torino, tra tutti quelli che si rinvengono nei documenti sequestrati.

Non si può escludere che proprio questo fosse l'importo che, effettivamente, necessitasse per Torino già solo a livello di progetto di investimenti utilizzando il fondo straordinario di *fire prevention* per i primi due anni (06/07-07/08), nonostante la oggettiva limitatezza degli interventi: le condizioni dello stabilimento di Torino, dovute anche alla mancanza di investimenti "significativi" quantomeno nel corso del 2006, lo giustificano in pieno (anzi, probabilmente si è cercato ancora qui di "contenerlo").

Appare così **logico pensare che Espenhahn**, proprio a fronte della possibile entità di questo primo investimento, ingente come somma ma "minimo" quanto agli interventi (completamento lavori – indicati nel dicembre 2003 – per ottenere il certificato e sostituzione del materiale plastico; interventi che sarebbero dovuti poi continuare, con ulteriori investimenti, negli anni successivi secondo le indicazioni e le linee-guida del Wgs), **abbia deciso di dare corso alla** già stabilita (dal 2005) **decisione di "dismettere" quello stabilimento**; ovvero tale decisione sia stata presa direttamente da Stainless. **Così evitando qualsiasi investimento** di carattere "**strutturale**", sia per il certificato antincendi, sia per il materiale plastico (secondo le linee-guida del Wgs che vedremo subito), sia per gli ulteriori interventi secondo il programma del Wgs, in uno stabilimento per il quale era già stata decisa la chiusura

(più volte rinviata nel tempo per vari motivi: ma non perché vi fossero stati ripensamenti sulla decisione); interventi e investimenti destinati i primi ad essere abbandonati, i secondi a costituire uno spreco.

Si deve qui ancora sottolineare che negli stessi lucidi allegati alla e-mail inviata per conto di Espenhahn vengono riportati anche i **dati statistici sulle cause di incendio** (v. tabella); la percentuale più alta – pari al 25,8% – risulta dovuto allo "sporco", la terza – pari al 19,35% – alla "presenza di olio"; complessivamente quindi i due fattori rappresentavano, statisticamente, il 45,15% delle cause di incendio negli stabilimenti. Un dato che sarebbe perfino riduttivo definire, in questa vicenda, allarmante: perché Espenhahn lo poteva apprezzare con riferimento alle condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino, condizioni da lui direttamente conosciute (v. infra).

Il fatto che **Espenhahn**, al ritorno dal meeting di Krickenbeck, avesse "trasmesso" ai sottoposti, oltre allo "schema", anche l'importanza, l'urgenza e la delicatezza della questione ***fire prevention***, posta dalla Stainless come «**priorità assoluta**» e uno «dei progetti più importanti attualmente in corso all'interno del nostro gruppo» – entrambe le definizioni tra virgolette provengono dall'azienda e sono tratte dalla presentazione in Messico di tale programma nel marzo 2007 – è documentato da una serie di e-mail scambiate tra l'imputato Moroni e Pennesi ai primi di marzo 2007, che probabilmente fanno seguito alla richiesta di Espenhahn, appena sopra riportata, sulla possibilità di "applicare" il *fire prevention* emerso dal meeting di Krickenbeck anche agli stabilimenti italiani, anche alle linee di ricottura e decapaggio montate negli stabilimenti italiani.

In data 5/3/2007, Espenhahn chiedeva infatti a Moroni, con una e-mail (spedita dalla segretaria) che indicava come oggetto «meeting TKL prevenzione incendi, 17/2/2007 Krickenbeck: «Daniele, cosa si è rivelato utile per noi?»; comincia così una "catena" di e-mail; un'ora dopo Moroni scriveva a Pennesi: «su un argomento così delicato non possiamo impiegare tanto tempo! Ho bisogno di un'analisi immediata»; da Pennesi a Moroni, nel tardo pomeriggio: «Da una analisi svolta a Duisburg dal gruppo di lavoro apposito (Menecali, Rizzi ecc.) si sono date le direttive per unificare le misure di prevenzione da adottare per le linee A&P nei vari siti del gruppo. Menecali sta preparando un lavoro esplicativo al riguardo che ci presenterebbe nella giornata di dopodomani 7/3 (decidi l'orario) insieme a Segala…»; risponde Moroni a Pennesi poco più tardi: «Da questa risposta ho l'impressione che il documento non è ancora stato letto; preparati a rispondere domani pomeriggio ad Espenhahn…» i puntini di sospensione sono nel testo originale: stanno evidentemente a significare che Espenhahn avrebbe criticato il ritardo con cui i "tecnici" avevano esaminato le linee guida di Krickenbeck e proposto le "misure" per AST; infatti Pennesi, 5 minuti dopo l'ultima e-mail di Moroni, scrive a Menecali: «Puoi darmi qualcosa di sintetico per Espenhahn domani?».

Procedendo in ordine cronologico, troviamo tra i documenti sequestrati una e-mail proveniente da Rizzi (teste citato, responsabile del WGS), intitolata «iniziative di *fire prevention*», in data 9/3/2007, sulla quale Espenhahn ha scritto, in data 16/3/2007, a mano e in inglese: «Paolo Regoli, per favore prepara» (Regoli: v. teste citato sopra). Si tratta di una missiva riassuntiva proprio dell'incontro di Krickenbeck.

La Corte, a questo punto, trascrive integralmente il documento redatto da Rizzi membro del WGS, ossia del "centro di elaborazione" delle strategie sulla sicurezza di tutto il gruppo. Qui interessa in particolare evidenziare che l'iniziativa proposta – riguardo alla **riduzione dei sinistri da incendio** *– ha l'obiettivo di ridurre da € 100 milioni a € 50 milioni l'entità delle franchigie assicurative per le linee di ricottura e decapaggio (così riducendo il rischio per l'azienda) e richiede a ciascuna società del gruppo di trasmettere – entro il 30/03/2007 – la lista finale dei progetti che debbono essere autorizzati dalla casa madre.*

Viene quindi confermato che la capo gruppo indicava di attivarsi in tempi stretti, presentando il programma di investimento per gli anni 2006/07 alla Stainless, con il WGS che effettuava il "coordinamento tecnico" sui progetti presentati, entro il 30/3/2007 e quello completo – per gli anni 07/08 e 08/09 – entro il settembre successivo (e v. anche infra, una serie di e-mail di ottobre); di utilizzare gli investimenti in generale in materia di prevenzione e protezione incendi, con "priorità" nel ridurre le franchigie – da 100 a 50 milioni di euro – sulle linee di ricottura e decapaggio; di prendere ad "esempio" le misure di protezione adottate nella ricostruzione a Nirosta; di mantenere il materiale plastico (PPT), proteggendo con impianto sprinkler la sezione di decapaggio.

Si deve sottolineare pertanto come sin dal 9/3/2007 il WGS avesse abbandonato l'idea di sostituire il materiale plastico – ipotesi seguita nel primo, già citato programma di investimenti per Torino anche da Espenhahn, v. sopra – decidendo invece di mantenerlo proteggendo la zona decapaggio con sprinkler; modifica programmatica e progettuale proveniente dal WGS che certamente Espenhahn conosceva (v. la scritta di suo pugno sul sopra riportato documento); nonostante ciò lo stesso Espenhahn durante il suo esame ha riferito ancora del progetto di sostituzione (citando lo sprinkler in via alternativa) e nel corso della discussione finale alcuni difensori degli imputati hanno continuato a sostenere che l'unico intervento previsto per la Linea 5 era quello della sostituzione del PPT (polipropilene termoplastico).

Con una e-mail in data 28/3/2007 Regoli inviava a Espenhahn e, per conoscenza, a Moroni, la **"lista dettagliata dei progetti" di *fire prevention*** di TK AST con i seguenti importi: 2006/07 indicati 9,1 milioni di euro (invece di 8,0); 2007/08 indicati 2,7 milioni di euro (invece di 5,0); non si può non notare come la TK AST si dimostrasse in tal modo ben consapevole dell'urgenza degli interventi di prevenzione e protezione incendi negli stabilimenti italiani, prevedendo per il primo anno un budget addirittura superiore a quello indicato da Stainless; Regoli informava che il "lavoro" – sotto il profilo "tecnico" – era stato svolto da Moroni, Pennesi e Lisi.

Nello schema allegato a questa e-mail si prevedeva nell'area a freddo di Torino (cioè, come sappiamo, nello stabilimento di Torino, reparto PIX) un investimento per il primo anno (2006/07) di 1 milione e mezzo di euro, senza però dettaglio alcuno (presente invece nel primo "lucido" sopra indicato e, in questo, gli interventi a Terni erano ben specificati: per la LAF 4, linea simile alla 5 di Torino, si indicavano: impianti di rilevazione e spegnimento per le centrali idrauliche, per la saldatrice, per le sezioni di decapaggio e di stoccaggio carta, oltre a impianti di spegnimento per il *looper* e per le cabine elettriche). Regoli chiedeva a Espenhahn se doveva inviarlo il venerdì successivo (la scadenza indicata da Rizzi era appunto il 30/3/2007, v. sopra) o attendere il lunedì (2/4/2007).

Il 2/4/2007, in allegato a una e-mail, Regoli comunicava a Rizzi la lista dei progetti e degli investimenti, informando Espenhahn dell'avvenuto invio in Germania; lo "schema" allegato era apparentemente uguale, ma **nella «zona fredda di Torino» l'investimento era stato spostato dal primo (2006/07) al secondo (2007/08) anno.**

Il *board* della Tk Stainless approvava il piano di investimenti delle società operative (per l'anno 2006/07, «nei limiti dei budget previsti»: per Tk Ast 8 milioni di euro) in data 3/4/2007 (un'ulteriore dimostrazione dell'urgenza che la capogruppo riservava al *fire prevention*); nella e-mail proveniente da Rizzi in cui si comunicava l'avvenuta approvazione (v., in data 17/4/2007), si indicava anche la "procedura" e si precisava: «l'approvazione tecnica alle misure proposte deve essere data al Wgs» e «le Linee guida di buona pratica sulle Linee di decapaggio che sono in via di definizione saranno obbligatorie per le linee del gruppo Tkl».

C'è anche, nella stessa comunicazione, un'altra frase indicativa sia della serietà e dell'impegno con cui la Stainless si occupava di *fire prevention* in quel periodo, dopo l'incendio di Krefeld, sia dell'**abisso che in quel periodo** – aprile 2007 – **esisteva tra le iniziative Stainless e la realtà dello stabilimento di Torino** (v. capitolo 5): «Mr. Rizzi ha presentato una proposta per rafforzare l'attività di prevenzione incendi alla Tkl (che è l'intero gruppo, *nde*) definendo la nuova posizione di Manager del Rischio Tecnico presso la Tkl e la nomina di Ingegneri del Rischio per ogni stabilimento produttivo… La proposta è stata approvata; il dr. Beindorf selezionerà il Manager di Rischio Tecnico e comunicherà alle Unità produttive la data di inizio per la nuova organizzazione». Certamente, era un progetto organizzativo non ancora attuato; ma non vi è dubbio che anche questa proposta – approvata – costituisca un ulteriore, pressante allarme e stimolo per Espenhahn, per tutta la Tk italiana ma, soprattutto, per lo stabilimento di Torino.

Con riferimento ai rapporti tra società operative – come la Tk Ast – e capogruppo Stainless in materia di *fire prevention*, si deve ricordare, ma la questione è già stata citata nel capitolo 12 (v. sopra) che i difensori degli imputati sottolineano l'indipendenza della Tk Ast in questa materia, in particolare rivendicando l'autonomia nelle scelte degli interventi e delle misure da installare e da adottare utilizzando lo stanziamento straordinario; la Corte osserva che, da parte della Stainless, proprio in questa materia e dopo l'incendio di Krefeld, il Working Group aveva un ruolo inequivocabile di "guida" tecnica (con "approvazione" degli interventi e delle misure proposte dalle singole società operative) per tutti gli stabilimenti del gruppo, come – senza qui dilungarsi – la Corte ritiene che emerga dai documenti che abbiamo appena indicato. In ogni caso, il tema riguardante il livello di autonomia della Tk Ast rispetto alla Stainless in questa materia non è di grande rilievo: il "rimprovero" a Espenhahn non consiste nell'avere "rispettato" o meno le Linee guida del Wgs, bensì nel non avere agito – e nell'avere, agendo, deciso di nulla investire nello stabilimento di Torino – nonostante la sua conoscenza – e la conseguente consapevolezza – anche degli obiettivi, dei programmi, delle indicazioni tecniche del Wgs e avendo a disposizione lo stanziamento straordinario di Stainless.

Regoli comunicava quindi a Espenhahn, Priegnitz e Pucci (v., in data 4/10/2007) il "piano" di investimenti Tk Ast per il secondo anno (2007/08), premettendo che, per la "fase 1", erano stati nel frattempo emessi "ordini per un valore di 2,1 milioni di euro" sugli 8 milioni di budget assegnati per il primo anno a Tk Ast; con riguardo ai 5 milioni di budget per l'anno 2007/08, lo stabilimento di Torino non veniva più indicato nel documento.

Lo schema di progetto allegato alla e-mail riportava, per quanto qui rileva, nella «zona fredda PIX» (senza indicazione «Torino» come nello schema precedente, v. sopra) un investimento di 800.00 euro per «la linea di ricottura e decapaggio n. 5» e poi «from», cioè «da» (complemento di moto da luogo) Torino; la stessa indicazione si trovava per gli interventi di *fire prevention* sulle altre linee.

È così accertato che, **posticipato** (dopo averlo ridotto rispetto al primo "programma") **l'investimento per Torino** dal 2006/07 al 2007/08, **la decisione finale** è stata che **l'intervento di *fire prevention* sarebbe avvenuto sugli impianti** (anche sulla Linea 5) **una volta trasferiti a Terni.**

Sappiamo che la **decisione** di non investire nulla del "budget" straordinario di Stainless finalizzato alla prevenzione e protezione incendi, **di non effettuare** alcun intervento di ***fire prevention* nello stabilimento di Torino**, era stata **assunta da Espenhahn**, concordandola con l'ing. Moroni; lo riferisce lo stesso Espenhahn nel corso del suo esame; lo conferma il teste Pennesi che dichiara di avere appreso da Moroni che gli interventi su Torino erano stati prima traslati e poi eliminati.

Vedremo infra i motivi – meglio, gli obiettivi – che hanno spinto Espenhahn ad assumere tale decisione; è necessario prima completare la verifica del quadro di conoscenze (sempre con riferimento alle contestazioni di cui ai capi B e C) che egli possedeva nel momento in cui decideva di posticipare l'investimento di *fire prevention* per Torino e per la Linea 5 (28/3-2/4/2007) e nel momento in cui decideva che lo stesso investimento sarebbe avvenuto sugli impianti e sulla Linea 5 solo dopo lo spostamento da Torino a Terni (prima del 4/10/2007).

La Corte deve però sottolineare che il riferirsi qui a delle "decisioni" operative (riguardanti, in particolare, la "ripartizione" tra i due stabilimenti della somma stanziata dalla Stainless in materia di *fire prevention*) da parte del – solo – Espenhahn non è in contraddizione con quanto esposto nel capitolo 13 sulla collegialità di tale tipo di decisioni, assunte appunto dal *board* composto dallo stesso Espenhahn, da Priegnitz e da Pucci. Richiamando qui l'intero capitolo 13, si deve infatti osservare che certamente, su tale materia, **l'impulso propositivo** veniva **da Espenhahn**; che, quanto alla prima decisione (relativa alla posticipazione dell'investimento nello stabilimento di Torino dal primo al secondo anno) manca la prova "documentale" – e-mail o "verbale" del *board* – che la proposta di Espenhahn sia stata approvata da Priegnitz e Pucci; che tale mancanza può ben essere ricondotta alla ristrettezza dei tempi: solo il 28 marzo – mercoledì – Regoli aveva inviato il "programma" tecnico a Espenhahn (in cui l'investimento per Torino era previsto nel primo anno), "programma" per il quale Stainless aveva posto, a tutte le società operative, il termine del 30 marzo – venerdì – e poi effettivamente inviato da Regoli (con l'investimento per Torino posticipato) il 2 aprile – lunedì. Sottolineando poi che quanto già ritenuto dalla Corte – cioè che tali decisioni venissero appunto assunte dal *board* – viene inequivocabilmente confermato proprio dalla seconda decisione, assunta nell'ottobre successivo: come si è già sopra indicato, Regoli aveva infatti inviato il piano di investimenti per il secondo anno (v. in data 4/10/2007, quello che stabiliva gli interventi "from Turin") appunto a Priegnitz e Pucci, oltre che a Espenhahn.

Ripercorrendo il piano di investimenti per TK AST abbiamo già accertato la – dettagliata e approfondita – conoscenza che aveva Espenhahn non solo del contestato "punto" sub 4, ma di altri "fatti e documenti": l'incendio avvenuto a Krefeld nel giugno 2006, del quale è lo stesso Espenhahn a informare gli altri membri del board durante la riunione del 22/6/2006 e la "posizione" successivamente assunta dalla

capo gruppo Stainless, dalla definizione di «miracolo» perché a Krefeld non vi erano stati né feriti né morti, all'ingente stanziamento straordinario di *fire prevention* per tutte le società operative (v. punto 1); i progetti per la ricostruzione della linea di ricottura e decapaggio dello stabilimento di Nirosta secondo lo schema presentato proprio allo stesso meeting di Krickenbeck (v. punto 2).

Espenhahn era dettagliatamente e approfonditamente **informato** anche delle **questioni legate alla assicurazione** AXA, dopo l'incendio di Krefeld, con le franchigie, sulle linee di ricottura e decapaggio come la Linea 5 di Torino, portate a 100 milioni di euro: è sufficiente qui richiamare la e-mail di Kruse e il verbale del *board* in cui si tratta dell'argomento (in data 24/11/2006); oltre che delle relazioni redatte, a seguito delle visite, da parte dei tecnici della assicurazione ingegneri Brizzi e Weber; si tratta dei "punti" 3, 5, 6 e 7. La conoscenza viene confermata dallo stesso Espenhahn durante il suo esame: egli aveva esaminato le relazioni e i "consigli" e/o "commenti" dei tecnici dell'assicurazione anche per lo stabilimento di Torino, non solo nella parte di "accordo" per la riduzione della stessa franchigia (v. teste Weber, in particolare su quanto riferisce relativamente a Torino e, in generale, sulla pericolosità dei flessibili e delle centrali "kleine": la Corte vorrebbe evitare continue ripetizioni, ma gli argomenti sono così "intrecciati" che l'intento è difficilmente attuabile), ma altresì nella parte – certamente più interessante per il datore di lavoro – di valutazione generale del rischio incendio nello stabilimento – anche – di Torino e anche sulla Linea 5, di cui alle relazioni dell'ing. Brizzi.

Non vi sono **dubbi** poi che **Espenhahn conoscesse** il documento di cui al punto 8 «**richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi**» per l'anno 2007/08, in cui, tra gli altri, viene indicato il «miglioramento dell'attrezzatura antincendio» della Linea 5 di Torino, essendo per quest'ultima necessario «per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei Vigili del fuoco e del WGS». Ed è opportuno ricordare che, nella parte introduttiva dello stesso documento, si legge che gli investimenti indicati "hanno l'obiettivo di proteggere: **le persone**; gli impianti e le strutture; l'ambiente interno ed esterno alla fabbrica».

Espenhahn aveva anche ricevuto il 3/10/2007 la già più volte citata e-mail spedita da Moroni a Regoli sulla approvazione del piano di *fire prevention* per l'anno 2007-08, in cui Moroni così si esprimeva: «La autorizzazione all'investimento per **il *fire prevention* è di estrema urgenza in quanto relativa ad attività strategiche per la sicurezza degli impianti** e per la riduzione delle franchigie assicurative (purtroppo TK AST è già in ritardo su questo progetto)»; "in ritardo" perché, come abbiamo sopra indicato, il termine indicato da Stainless per i progetti relativi al secondo anno era il 30/9/2007.

Si deve qui anche ricordare:

- che è stato proprio Espenhahn a lanciare il "grido di allarme" in materia di sicurezza sul lavoro, individuando la necessità di interventi in quel settore a causa dei numerosi **incidenti** avvenuti in TK AST: era, come abbiamo visto sopra, il **28 agosto 2007**, durante la riunione del *board*;

- che, nel luglio precedente, sul sito aziendale – quindi certamente Espenhahn ne era stato informato – era anche comparso l'articolo sul concreto "rischio incendi" negli stabilimenti.

Espenhahn era certamente informato, nel dettaglio, dell'**incendio** avvenuto nello stabilimento **di Torino nel marzo 2002** e di cui alla più volte citata sentenza di

primo grado, emessa in data 10/5/2004, con i rilievi – in punto piano di emergenza e carenze di impianti collettivi di protezione antincendio – ivi contenuti. La sua informazione, anche su questo, si trae sia dalla partecipazione da parte di Espenhahn alle modifiche del *board* intervenute nel marzo successivo (2005): infatti già in quella sede Espenhahn era stato nominato Consigliere delegato, con minori poteri rispetto a quelli conferitigli nel 2005; sia dallo scambio di e-mail sui lavori necessari per ottenere il certificato antincendio nello stabilimento di Torino, conseguenti – come prescrizioni – proprio all'incendio del 2002.

Espenhahn era infatti pienamente consapevole (è sufficiente qui citare le e-mail intervenute, più volte citate e v. anche infra) del fatto che lo **stabilimento** di Torino fosse **privo del certificato di prevenzione incendi** e rientrasse tra le industrie a «rischio di incidente rilevante».

Espenhahn conosceva, in modo approfondito e dettagliato – la Corte non può non sottolineare come il dato sia di grande rilievo – le **reali condizioni di lavoro** nello stabilimento di Torino e così gli impianti, il tipo e il volume delle lavorazioni, gli addetti, i responsabili locali Salerno e Cafueri (e il loro livello, certamente non alto, di professionalità), **le misure antinfortunistiche e antincendio presenti**, la gestione e **la formazione del personale**, la riduzione di quest'ultimo – soprattutto di quello con maggiore preparazione professionale, le carenti pulizia e manutenzione, i frequenti incendi: in breve, tutto il quadro che abbiamo esposto nell'intero capitolo 5 era conosciuto da Espenhahn in tempo reale, in ogni particolare; tutte le omissioni costituenti specifica violazione della normativa antinfortunistica erano – di fatto – conosciute da Espenhahn e rientravano, in forza della ritenuta inefficacia della delega da lui conferita a Salerno, anche direttamente sotto la sua responsabilità.

La qui affermata, dalla Corte, conoscenza – completa, approfondita e dettagliata – dello stabilimento di Torino da parte di Espenhahn deriva in primo luogo dalla sua **regolare frequentazione di quello stabilimento**, come emerge da vari documenti in atti e viene confermata dallo stesso Espenhahn durante il suo esame.

In particolare Espenhahn ha riferito di essersi recato, durante tutto il periodo dal marzo 2005 – da quando cioè ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato, v. sopra – e sino a settembre 2007, sistematicamente e regolarmente a Torino «una, due volte al mese»; in quelle occasioni parlando con Salerno e anche con i collaboratori di quest'ultimo; inoltre, di avere scambiato con Salerno – anche qui sistematicamente – una telefonata quotidiana, sempre avente ad oggetto lo stabilimento di Torino. Non c'è dubbio quindi che Espenhahn conoscesse e mantenesse sotto stretto controllo quello stabilimento, come egli stesso conferma, riferendo che il suo modo di lavorare – responsabile e condivisibile – era caratterizzato dal cercare «sempre personalmente di verificare la situazione dei fatti».

Richiamando qui interamente quanto esaminato, esposto e accertato nel capitolo 5, si può ben ritenere che – con la preparazione conseguente agli studi da lui seguiti e all'esperienza nel "settore acciaio" che egli stesso ha riferito di possedere – non fosse necessario a Espenhahn recarsi in ogni visita a Torino anche direttamente sulle linee per sapere – per conoscere – quali fossero le condizioni di lavoro in quello stabilimento. Solo aggiungendo, se ve ne fosse necessità, che neppure qualche "pulizia" comandata in più agli operai, in vista della visita del "capo", era in grado di modificare la realtà di tali condizioni, strutturalmente degradate e in deficit di sicurezza; è sufficiente qui richiamare l'ultimo paragrafo del capitolo 5, ricordando come si era presentato lo stabilimento di Torino nonostante la disposta ed effettuata «pulizia straordinaria».

Si deve inoltre sottolineare che la conoscenza "diretta" dello stabilimento di Torino ha indubbiamente, in capo a Espenhahn – sempre con riguardo al profilo soggettivo – un valore ancor più pregnante rispetto a quella posseduta da Salerno e da Cafueri: il **livello di competenza e di professionalità** del primo non può neppure essere paragonato a quello degli altri due; senza contare poi l'inevitabile, quotidiano "confronto" tra le condizioni dello stabilimento di Torino e le – ben differenti, v. sopra e capitolo 5 – condizioni di quello di Terni, nel quale ultimo – l'episodio è riferito dai testi – Espenhahn era così attento alla pulizia da "sgridare" anche solo se vedeva un "bicchierino" per terra.

E ancora, in materia di prevenzione incendi, mentre a Terni una volta al mese Espenhahn si riuniva con i tecnici suoi sottoposti per "monitorare" la situazione incendi in quello stabilimento (v. sopra, e-mail in data 16/10/2007 e 22/11/2007, testimonianza di Pennesi, citato, che confermano le riunioni e il loro oggetto), secondo quanto da egli stesso dichiarato egli riteneva sufficiente ricevere da Salerno "notizie" degli incendi avvenuti nello stabilimento di Torino e solamente in relazione agli incendi da lui stesso definiti "grandi": e sappiamo che solo sulla Linea 5 se ne erano verificati tre – "grandi" – nell'anno e mezzo precedente il 6/12/2007 (v. la loro descrizione nel capitolo 5); notizia, quest'ultima, che, già di per sé sola, anche prescindendo da tutto il restante quadro, era sufficiente per Espenhahn a "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi dell'evento; oltre che a spingerlo a disporre immediate, urgenti ed efficaci misure di prevenzione e protezione incendi.

La conoscenza di Torino per Espenhahn non si limitava a quella "diretta"; dall'ufficio del personale di Terni, in particolare dal responsabile Ferrucci, dipendevano tutte le decisioni relative al personale di Torino, ivi compresi i programmi formativi (su cui v. capitolo 5, nel corso del quale abbiamo accertato la inadeguatezza e insufficienza); come lo stesso Ferrucci ha riferito ed è già stato sopra esposto, egli "controllava", nell'ultimo periodo, anche la riduzione dei dipendenti e il «venir meno delle professionalità più qualificate»; lo stesso Ferrucci, quale responsabile del personale, era direttamente sottoposto a Espenhahn ed era con lui in continuo contatto, soprattutto in quel periodo, per le trattative e per le questioni con il personale legate all'annunciata "dismissione".

I dati a disposizione di Espenhahn sullo stabilimento di Torino erano poi anche quelli che abbiamo già più volte citato: sui consumi del materiale estinguente e sulle ricariche degli estintori, soprattutto portatili; sugli enormi consumi di olio idraulico (nonostante il sistema oleodinamico fosse per sua natura "chiuso"); sui contratti con le ditte esterne.

Espenhahn, proprio in forza della sua diretta e dettagliata conoscenza dello stabilimento di Torino, fin dal 2005, e della sua competenza in materia, aveva avuto modo di rendersi personalmente conto del **degrado** via via intervenuto **nello stabilimento**, in conseguenza della riduzione – quando non della completa mancanza - di investimenti, come la Corte ha avuto più volte modo di esporre, sia confrontando quanto destinato allo stabilimento di Torino rispetto alla corrispondente area PIX di Terni, sia prendendo atto dell'ingente volume di investimenti complessivi effettuato da TK AST negli anni 2005-2007 in Italia, nel "polo ternano" in modo preminente quando non esclusivo; sia ricordando la "nota" al bilancio 2006 di Thyssen Krupp AST poi eliminata nella versione definitiva per il già ricordato rinvio della dismissione: «In seguito alla decisione della società, già commentata nella relazione sulla gestione, di trasferire l'area produttiva di Torino, non sono stati effettuati investi-

menti significativi su quest'area». Dati che – tutti – confermano in modo del tutto "obiettivo" l'evidente diversità – tutta "in peggio" per Torino – tra i due stabilimenti (già più volte sottolineata). Sul punto, lo stesso Espenhahn, nel corso del suo esame, alla domanda se fossero stati effettuati investimenti antincendio sulla Linea 5 prima del suo trasferimento a Terni risponde «alcuni… nel 2006», senza neppure indicarli; nessuno nel 2007.

Degrado – consistente in un evidente e preoccupante deficit di sicurezza, soprattutto per il rischio incendio – che, come abbiamo diffusamente esposto, si era verificato più lentamente sino alla primavera del 2007, per poi precipitare dall'estate e nel periodo immediatamente precedente l'incendio del 6/12/2007; degrado che si era sviluppato letteralmente sotto gli occhi dello stesso imputato, Amministratore delegato che, ogni mese, era a Torino a controllare e a parlare con il direttore Salerno.

La pubblica accusa contesta ancora all'imputato Espenhahn di avere omesso misure quali: «una adeguata e completa valutazione del rischio incendio» e un «sistema automatico di rivelazione e spegnimento incendi», a fronte del fatto che la Linea 5 fosse un «luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione».

La Corte ha esposto quanto, sulla base degli elementi emersi nel presente dibattimento, ha ritenuto accertato anche in relazione a tali argomenti, nei capitoli che precedono e in particolare ai numeri 5, 8, 9, 11, che devono essere interamente richiamati; si deve aggiungere qui quale fosse, rispetto ai citati argomenti, la posizione dell'imputato Espenhahn.

Si deve in primo luogo ricordare come fosse piena responsabilità in capo a Espenhahn la **valutazione del rischio** nello stabilimento – anche – di Torino e la redazione del relativo documento e di quelli costituenti di esso parte integrante: il documento di valutazione del rischio incendio, nel caso di specie né «adeguato né completo», come esposto e ritenuto dalla Corte appunto nel capitolo 9; il piano di emergenza che presentava le criticità indicate nel capitolo 5. Ben sappiamo – la Corte lo ha esaminato ed esposto diffusamente – l'importanza di tali documenti in generale e, nel caso di specie, la loro essenziale valenza negativa, in quanto concausativa dell'evento, sia con riguardo alla mancata considerazione del rischio incendio, soprattutto sulla Linea 5 (rischio "elevato" e non medio, come risulta dallo schema erroneamente compilato) sia con riguardo alla diretta esposizione al rischio incendio dei lavoratori addetti agli impianti, soprattutto sulla Linea 5 dello stabilimento di Torino, dove erano dotati – ricordiamolo – solo di estintori a CO_2 (oltre che di manichette ad acqua: ma v. i lavori per l'anello antincendio, più volte citato).

L'imputato Espenhahn si è trovato nel presente processo – giuridicamente – "costretto" (per l'indelegabilità dell'incombente) a rivendicare come "propri" tali documenti; così infatti ha dichiarato durante il suo esame, riferendo che li aveva letti e "condivisi": «ritengo che l'ing. Queto insieme a Cafueri abbiano fatto un buon lavoro» e, sul piano di emergenza: «lo ritenevo un buon lavoro, un piano di emergenza ben fatto».

La Corte deve quindi prendere atto che Espenhahn non si è personalmente (anche con l'ausilio di tecnici esperti, interni o esterni) occupato della valutazione del rischio nello stabilimento di Torino, ma ha lasciato a Cafueri e al consulente di sua fiducia, ing. Queto (e a Salerno, che pare si sia limitato a sottoscriverlo) l'elaborazione **nel merito** – non quale stesura materiale! – di questi fondamentali documenti (v. capitoli 8 e 9: la Corte non vuole qui aggiungere altro), nonostante la limitata

professionalità e competenza (evidente esaminando gli stessi documenti, v. sempre capitolo 9) di cui essi disponevano e di cui Espenhahn, ben più attrezzato anche sotto questo profilo (v. infra), non poteva non essere consapevole. Appare sufficiente qui ricordare gli evidenti errori nella compilazione dello "schema" per la valutazione del "grado" di rischio, con risposte confliggenti con quanto indicato appena nella pagina precedente.

Nel capitolo 11 la Corte ha esposto inoltre le norme – giuridiche e regole tecniche – che imponevano – senza dimenticare l'obbligo di tutela in capo a Espenhahn, datore di lavoro – di installare, anche nella zona di entrata della Linea 5 dello stabilimento di Torino, un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico, proprio a fronte del fatto che la Linea 5 costituisse «un luogo a elevato rischio incendio».

Espenhahn non solo, come si è già subito sopra esposto, conosceva il processo produttivo che si svolgeva – anche – sulla Linea 5; non solo conosceva le reali condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, soprattutto dalla primavera del 2007; non solo doveva conoscere e anche conosceva le norme giuridiche relative alla valutazione del rischio incendio, alla prevenzione e protezione; ma **conosceva** anche le **regole tecniche internazionali**, come si è già indicato universalmente utilizzate da tutti coloro che di questa materia si occupano (e poteva inoltre disporre di tecnici interni preparati – non a Torino, dove infatti si rivolgevano a Terni – e ben poteva rivolgersi a professionalità qualificate esterne): regole tecniche che, come abbiamo riportato, descrivevano esattamente lo scenario – che poi si è verificato – in presenza di sorgenti di innesco, di combustibile e di condotti – flessibili e non – contenenti olio ad alta pressione, condizione presente sulla Linea 5 anche nella zona di entrata. Appare sufficiente qui riportare la "norma" Fm. Global (il cui scopo, lo ricordiamo, è esclusivamente la tutela dei "beni materiali": impianti e immobili e non quello di tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori, che pure era ineludibile obbligo in capo a Espenhahn): «quando l'olio idraulico viene rilasciato in pressione, il risultato solito è uno spray nebulizzato o una nebbia di gocce di olio che può estendersi fino a 40 ft (12 metri) dalla fuoriuscita. Lo spray di olio infiammabile prontamente si innesca tramite superfici calde, così come metallo riscaldato o fuso, riscaldatori elettrici, fiamme libere o saldature ad arco. L'incendio risultante usualmente è di tipo a torcia con una quantità di rilascio di calore veramente alto». Ebbene lo stesso Espenhahn ha dichiarato, nel corso del suo esame di conoscere anche queste regole "tecniche" internazionali e di utilizzarle normalmente.

Si deve ancora sottolineare che Espenhahn, come del resto la carica di vertice da lui ricoperta in un grande gruppo multinazionale richiedeva e come più volte si è già accennato, aveva e ha certamente un alto livello di preparazione e di esperienza nel "settore acciaio"; nel corso del suo esame egli ha infatti riferito:

> «Ho studiato economia tecnica dei materiali grezzi al politecnico di Assen (errore di trascrizione: Assen è in Belgio; l'imputato dovrebbe riferirsi ad Hagen, *nde*) più o meno è un'università. (Assen) è il centro per l'acciaieria in Germania… la formazione tedesca comprende anche una formazione legale e dopo i miei studi ad (Assen) ho seguito un percorso formativo supplementare di economia, sempre all'università di Hagen… il mio primo lavoro presso la Thyssen Krupp è del 1990 e poi ho seguito un obbligo formativo. Obbligatorio in Germania nell'ambito dell'acciaieria. Durante i miei studi ho fatto diverse esperienze presso Duisburg… il mondo dell'acciaieria è molto complesso, ritengo come in ogni specializzazione, in ogni mestiere non si finisce mai di imparare… negli ultimi anni diciamo che sono diventato esperto, mi sono specializzato per quanto riguarda l'a-

spetto del management»; alla domanda se conoscesse le "tecnologie di prevenzione in acciaieria" Espenhahn risponde: «In linea di massima sì, ma in dettaglio… a grandi linee sì… sostanzialmente ho una conoscenza di massima, grossolana delle tecnologie di prevenzione, ma non ho una conoscenza dei dettagli delle singole tecnologie di prevenzione, non sono un tecnico della prevenzione».

Dotato di alto livello di preparazione e di esperienza, oltre che particolarmente attento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla prevenzione incendi: così emerge l'imputato Espenhahn dalle parole di molti testimoni, che hanno descritto alla Corte una persona preparata, determinata, competente, scrupolosa; in materia antinfortunistica, i testi hanno riferito delle sue "sensibilità", "incisività", "severità", con l'obiettivo sempre perseguito e indicato ai suoi collaboratori e sottoposti di raggiungere in azienda l'obiettivo "infortuni zero" e con una particolare attenzione all'aspetto della "pulizia" negli stabilimenti.

Ebbene, proprio Espenhahn, con le sue competenza, preparazione ed esperienza, avendo a disposizione tutto il quadro conoscitivo sopra richiamato, che spazia dal processo produttivo dello stabilimento di Torino (con le condizioni di lavoro da lui tecnicamente conosciute e direttamente "viste", anche sulla Linea 5) a tutti gli "allarmi" sul rischio incendio negli stabilimenti del gruppo, soprattutto sulle linee di trattamento (come la Linea 5), soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, decide di non investire nulla, di non effettuare alcun intervento di *fire prevention* nello stabilimento di Torino, neppure sulle linee di ricottura e decapaggio, neppure sulla Linea 5.

Non si può certo ritenere, considerata la personalità dell'imputato, come emersa nel presente dibattimento sia durante il suo esame, sia dalle descrizioni dei testimoni, che tale decisione sia stata presa con leggerezza o non meditata o in modo irrazionale.

È quindi necessario accertare perché Espenhahn l'abbia assunta; così ha riferito l'imputato durante il suo **esame**:

«P.M. (DOTT.SSA LONGO) - Torniamo al discorso che abbiamo accennato prima e poi non abbiamo concluso. Lei ci ha detto che erano previsti investimenti per 1 milione e mezzo per Torino. Questa previsione che fine ha fatto poi, visto che ci ha detto anche che poi non sono stati fatti a Torino, che fine ha fatto questa previsione? Questa previsione è stata abbandonata o è stata concretizzata? Mi sembra che ci abbia già risposto prima dicendo che non è poi stata concretizzata. La mia domanda è: Dove sono andati a finire questi stanziamenti? Non sono stati fatti questi interventi e questi soldi, queste somme, questa previsione di spesa dove è andata a finire?

IMPUTATO (ESPENHAHN) - I soldi sono stati previsti per l'infrastruttura di Torino. Nel 2007 hanno deciso di chiudere lo stabilimento di Torino. Dal momento che il denaro era destinato all'infrastruttura con la chiusura dello stabilimento abbiamo deciso che questo denaro, che era stato stanziato per l'infrastruttura che sarebbe stata chiusa, sarebbe stato dirottato su uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per gli impianti che sarebbero stati trasferiti da Torino a Terni. Dal 2007 al 2008.

P.M. - Quindi, questa somma sarebbe stata spesa a Terni, è corretto? Sarebbe poi stata spesa dopo il trasferimento?

(ESPENHAHN) - Sì, però di questi 2 milioni e mezzo di euro, 1,3 milioni di euro erano previsti per l'impianto di laminazione a freddo. Inoltre avevamo previsto da 800 mila a 1 milione di euro per la Linea 5, in quanto si orientavano alle indicazioni dell'assicurazione per la Linea 5, relativi alla Linea 5, quindi la sostituzione delle parti in plastica

della Linea 5 che avrebbero potuto incendiarsi. Un impianto antincendio esclusivamente per il decapaggio, per evitare quello che poi è successo.

P.M. - La mia domanda era: Tutti questi interventi comunque sarebbero stati fatti dopo il trasferimento della linea a Terni, è così?

(ESPENHAHN) - Sia perché alla fine del 2008 ci sarebbe stato il trasferimento della linea e in quanto questi interventi avrebbero richiesto dodici mesi o più per essere completati.

P.M. - Chi ha deciso di spostare questa previsione di spesa e di rinviarla poi definitivamente a dopo il trasferimento a Terni?

(ESPENHAHN) - Ci siamo messi d'accordo, ho accordato questa scelta con il mio tecnico e in particolare con l'Ingegnere Moroni.

P.M. - Ha concordato questa scelta, quindi mi sta dicendo che l'ha fatta lei questa scelta concordandola con l'Ingegnere Moroni?

(ESPENHAHN) - Io ho adottato questa decisione insieme all'Ingegnere Moroni sulla base di quanto detto prima. Vorrei aggiungere che qua si sta parlando dell'unico impianto del gruppo Thyssen Krupp Stainless, l'impianto della Linea 5 era l'unico impianto del Gruppo Thyssen Krupp dove c'era un sistema di estinzione incendi, un sistema antincendio nell'area del sistema aerodinamico (errore della trascrizione: è un errore diffuso; quasi tutte le volte in cui i testi, i tecnici ecc. parlano di sistema o impianto "oleodinamico" i trascrittori indicano "aerodinamico", *nde*) dell'unità idraulica».

Quindi la **decisione di non investire nulla a Torino in *fire prevention*** – decisione, peraltro, non del tutto nuova: abbiamo ricordato sopra, più volte, il deficit di investimenti per Torino, anche prima dello stanziamento straordinario Stainless – deriva da quella di chiudere lo stabilimento e non – volere – sprecare somme in "infrastrutture" destinate ad essere dopo breve tempo inutilizzate; per la precisione, come abbiamo già più volte indicato, la decisione era quella di "dar corso" alla dismissione di Torino, già stabilita almeno due anni prima. Secondo le parole di Espenhahn (v. sopra: «hanno deciso di chiudere lo stabilimento») sembrerebbe che tale decisione – di dare corso alla già decisa chiusura – non sia stata assunta direttamente da lui; la paternità di quest'ultima decisione non ha rilievo sulla posizione soggettiva di Espenhahn, così come non ne aveva quella originaria di chiudere lo stabilimento di Torino; rileva invece che sia stato proprio Espenhahn (d'accordo con Moroni) a disporre zero investimenti, zero interventi.

Si tratta, senza dubbio, di una **decisione razionale** e, **sotto il profilo economico**, giustificata: mettere "in sicurezza " gli impianti (che, quindi, in sicurezza certamente non erano!), compresa la Linea 5, dopo il loro spostamento nella sede in cui continueranno la produzione; perché la decisione è di chiudere quel sito produttivo; spendere quanto stanziato in via straordinaria dalla capogruppo per *fire prevention* in interventi duraturi.

Ma c'è un altro elemento che, purtroppo, si inserisce in questo obiettivo: **continuare la produzione**, in quello stesso stabilimento, per 15 mesi successivi all'annuncio ufficiale della chiusura (giugno 2007). Sottolineando che questo elemento, consistente nella decisione di una chiusura "a scalare", continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti, non si era inaspettatamente inserito dall'esterno *manu militari* nei programmi di Espenhahn; al contrario, era scaturito dai "tavoli" di discussione tra l'azienda – in persona di Espenhahn e di Ferrucci – e i sindacati con la mediazione governativa; ed era, nondimeno (come già esposto nel capitolo 5) decisione di cui l'azienda – e in particolare Espenhahn – era primo e unico responsabile. Infatti Espenhahn, che aveva partecipato in prima

persona a quelle trattative, era – anche – ben consapevole non solo delle condizioni in cui si trovava in quel periodo (giugno-luglio 2007) lo stabilimento di Torino, non solo dei frequenti incendi che ivi si verificavano – anche sulla Linea 5 – ma dell'allarme sul rischio incendio negli stabilimenti del gruppo, in particolare sulle linee di trattamento come la Linea 5 di Torino, dopo l'incendio di Krefeld (e quindi, senza qui ripetere ulteriormente, degli investimenti, delle franchigie, dello stanziamento straordinario ecc. ecc.). Notizie, queste ultime, tutte di carattere aziendale e riservato: come tali ignorate dagli altri interlocutori.

La decisione di continuare la produzione a Torino aveva anche, senza dubbio, un contenuto economico vantaggioso per l'azienda: significava infatti contenere i danni derivanti da un blocco totale della produzione, programmando invece il trasferimento del singolo impianto nel momento produttivo più favorevole. Si deve quindi constatare che entrambi gli **obiettivi perseguiti da Espenhahn** erano **di carattere economico** nell'interesse non suo personale ma dell'azienda.

La contemporaneità dei due obiettivi: non disporre alcun intervento di prevenzione e protezione incendi a Torino, sulle linee di ricottura e decapaggio, sulla Linea 5, nonostante "tutto" in quel periodo spingesse Espenhahn a intervenire (dalle norme tecniche al WGS, dal dovere di tutela ai decreti ministeriali, dalle condizioni dello stabilimento di Torino alle relazioni degli assicuratori ecc. ecc.) e continuare la produzione è stata una **scelta sciagurata**, compiuta in prima persona da Espenhahn.

Precisando che la continuità della produzione a Torino per – ancora – un lungo periodo poteva anche non essere certa nel momento della decisione di posticipare di un anno gli investimenti per quello stabilimento (28/-2/4/2007) ma lo era senz'altro nel momento della seconda decisione (ottobre 2007): interventi sugli impianti solo dopo il loro trasferimento da Torino a Terni. Nel frattempo, Torino continuava a produrre in condizioni vieppiù degradate e in sempre maggiore deficit di sicurezza; e tutto ciò sotto gli occhi di Espenhahn, che ha continuato a recarsi a Torino fino a settembre 2007.

Il complessivo quadro sopra esposto, relativo agli elementi di conoscenza e all'alto grado della consapevolezza in capo a Espenhahn, induce la Corte a ritenere che certamente Espenhahn, così come contestato, si fosse "**rappresentato**" la concreta possibilità, la **probabilità** del verificarsi di un **incendio**, di un **infortunio** anche **mortale** sulla Linea 5 di Torino; e che, altrettanto certamente, rivolgendo Espenhahn la sua volontà verso i due obiettivi sopra indicati, insieme omettendo qualsiasi intervento di *fire prevention* in tutto lo stabilimento e anche sulla Linea 5 e anche nella zona di entrata della Linea 5, ne avesse effettivamente accettato il rischio.

Perché gli obiettivi perseguiti comportavano necessariamente – e in effetti hanno comportato – non solo il completo azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari, indispensabili, indicati pressantemente e con urgenza a Espenhahn dalla Stainless, ma dei quali egli era, già solo in forza della sua preparazione e competenza, ben consapevole; ma l'altrettanto completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili per lavorare su impianti come quelli dello stabilimento di Torino, compresa la Linea 5. E anche su questo secondo "azzeramento" Espenhahn era consapevole in modo diretto, dettagliato e completo, come la Corte ha già sopra esposto.

Espenhahn ha perseguito con determinazione entrambi gli obiettivi; nonostante, lo ricordiamo qui per l'ultima volta, l'incendio di Krefeld, per il quale la stessa

azienda aveva parlato di «miracolo», con tutte le conseguenti iniziative "prioritarie" di *fire prevention*, nonostante le condizioni in cui si trovava lo stabilimento di Torino, nonostante il complessivo "quadro" della situazione, interamente a sua conoscenza e da lui leggibile in forza della sua competenza e modificabile in forza dei poteri a lui facenti capo.

Perché si deve ricordare, tra gli elementi utili a disvelare l'elemento soggettivo (v. sentenza sopra citata) che l'imputato Espenhahn, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si presenta – così è apparso anche alla Corte durante il suo esame dibattimentale – ed è stato descritto dai testi come persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa. Lo stesso Espenhahn che, come si è esposto nel corso della presente motivazione e subito sopra, si attivava e spronava il suo ufficio tecnico per individuare e progettare le misure di *fire prevention* dopo il meeting di Krickenbeck; lo stesso Espenhahn che "sgridava" anche solo per un "bicchierino" lasciato sul pavimento, insistendo sulla necessità della "pulizia" in stabilimento (a Terni), lo stesso Espenhahn che lanciava un grido di preoccupato allarme per la sicurezza sul lavoro nell'area Tk Ast (v. in data 28/8/2007); lo stesso Espenhahn datore di lavoro responsabile e consapevole dei rischi – anche del rischio incendio – esistente negli stabilimenti, soprattutto – dopo Krefeld – sulle linee di ricottura e decapaggio; ebbene lo stesso Espenhahn volontariamente e ben consapevole non solo del significato ma delle conseguenze della sua scelta, decideva di non "fare nulla" in tema di *fire prevention* nello stabilimento di Torino pur mantenendo attivo lo stabilimento, pur continuando la produzione in quelle condizioni.

La Corte, sempre al fine di compiere un esaustivo accertamento dell'elemento soggettivo, deve ricordare che l'imputato, nel corso del suo esame, ha riferito di essersi recato a Torino, per l'ultima volta prima del 6/12/2007, nel precedente settembre (2007) in quanto: «…praticamente la produzione in quei mesi (dopo settembre 2007, *nde*) era ridotta a 7mila (non sappiamo se il numero sia stato riportato correttamente nella trascrizione, ma qui non rileva, *nde*) tonnellate, non c'era la necessità di visita e non erano presenti neanche più molti impianti»; dichiarazione, nella parte in cui Espenhahn riferisce di rivolgere la sua attenzione verso Torino solo per la "produzione" e non per la "sicurezza", che conferma ciò che abbiamo appena ritenuto; dichiarazione (nella parte in cui ci informa che egli ha "visto" lo stabilimento l'ultima volta prima dell'incidente a settembre) che non costituisce certo un "alleggerimento" delle sue responsabilità: non solo perché egli non poteva liberarsi di quest'ultima "voltando lo sguardo altrove", ma soprattutto – sotto il profilo soggettivo – perché le condizioni dello stabilimento di Torino a settembre 2007 erano certamente tali, di per sé sole (la Corte cerca di non ripetersi più del necessario) da spingerlo a prendere urgenti, seri e immediati provvedimenti.

Si deve quindi ritenere, dagli elementi esposti, che Espenhahn nei confronti dello stabilimento di Torino avesse deciso di non investire, di azzerare qualsiasi intervento in materia di sicurezza sul lavoro e di *fire prevention*; avesse deciso di continuare la produzione in quello stabilimento, per 15 mesi dopo l'annuncio ufficiale della sua dismissione; avesse continuato – sino a che i volumi si presentavano economicamente "significativi" – a controllare la – sola » produzione; avesse quindi, contemporaneamente, abdicato completamente al suo ruolo di "datore di lavoro", decidendo di non effettuare a Torino alcun intervento di *fire prevention* e lasciando che per tutta la materia antinfortunistica e antincendio, per tutta la materia di tutela della vita e

dell'incolumità dei lavoratori, dei dipendenti Thyssen Krupp Ast nello stabilimento di Torino (v. capitolo 8), a occuparsene fossero i suoi "collaboratori" di Torino, privi di ogni potere decisionale e di spesa autonomo e con l'approccio quotidiano da parte di questi ultimi e con gli esiti che la Corte ha già ampiamente ricordato e trattato: e che erano parimenti conosciuti e valutati da Espenhahn, sulla base della sua preparazione e competenza in materia.

La Corte ritiene, constatando il quadro conoscitivo di cui era in possesso Espenhahn e la condotta – sia omissiva sia commissiva – da lui mantenuta, che egli si trovi nella situazione così descritta dalla Corte di cassazione (v. citata sopra):

> «Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva».

In particolare, esaminando da un lato gli obiettivi che Espenhahn perseguiva e dall'altro le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, il rischio incendio in quello stabilimento, il rischio incendio sulle linee di trattamento come emerso dopo l'incendio di Krefeld, la Corte deve concludere ritenendo che l'elemento soggettivo in capo a Espenhahn corrisponda a quanto esposto nella citata sentenza della Suprema Corte: «Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene a un altro»; nel nostro caso, il bene subordinato è quello della incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino; il bene sovraordinato sono gli obiettivi economici aziendali.

E ancora, l'applicabilità dei princìpi esposti nella citata sentenza al caso di specie, per l'imputato Espenhahn, sono confermati anche sotto il profilo della necessaria «correlazione» tra il «soddisfacimento dell'interesse perseguito» e il «sacrificio di un bene diverso» (v. sempre sentenza citata); non pare neppure necessario che la Corte ancora sottolinei la sussistenza di una stretta "correlazione" tra l'interesse perseguito da Espenhahn – gli obiettivi economici aziendali – e il bene diverso sacrificato – la tutela dell'incolumità dei lavoratori.

La Corte ritiene quindi, così come emerge da tutti gli elementi fin qui esposti, che l'elemento soggettivo di Espenhahn non comprenda la sola previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma altresì la «accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato» (v. sempre citata sentenza).

È doveroso aggiungere che anche Espenhahn, come tutti gli altri imputati, nutriva dentro di sé la **"speranza" che nulla accadesse**; la Corte lo deve ribadire, ricordando ancora una volta come nessuno, nel presente processo, abbia mai dubitato di ciò. Si deve qui ricordare, come già indicato nel precedente capitolo, che la speranza, perché il soggetto escluda dentro di sé la concreta possibilità del verificarsi dell'evento previsto (e, quindi, perché la "speranza" sia in grado di limitare l'elemento soggettivo all'alveo della colpa cd. cosciente), deve essere caratterizzata dalla "ragionevolezza"; non essere quindi solo un moto dell'animo paragonabile all'auspicio, bensì, come insegna la Corte Suprema: «…**nella ragionevole speranza** di poterlo (l'evento, *nde*) evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori».

La Corte non riesce, nel caso di Espenhahn, a individuare alcun "fattore", alcun elemento, ripercorrendo l'intero quadro a disposizione dell'imputato, in forza del quale egli potesse "ragionevolmente" sperare che non sarebbe capitato nulla, nessun incendio, nessun infortunio anche mortale nello stabilimento di Torino, soprattutto sulle linee di trattamento, soprattutto sulla Linea 5, soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, soprattutto non intervenendo in alcun modo in prevenzione e protezione, soprattutto conoscendo le condizioni di lavoro di Torino, le condizioni di lavoro sulla Linea 5, soprattutto considerata – e da lui conosciuta, v. sopra – la frequenza degli incendi a Torino e sulla Linea 5.

Espenhahn durante il suo esame ha indicato due fattori sui quali «confidava» («sperando» che nulla accadesse): la presenza – unico caso tra le linee di trattamento negli stabilimenti del "gruppo" Stainless, secondo lo stesso imputato – sulla Linea 5 di Torino, di un impianto antincendio a protezione della "sala pompe" (nel locale sotterraneo, v. più volte sopra); le capacità dei suoi collaboratori di Torino. La Corte ritiene che questi due fattori non rendano purtroppo "ragionevole" la speranza di Espenhahn; non il primo, perché Espenhahn era, come si è già esposto, perfettamente informato e pienamente consapevole sia del processo di lavorazione sulla Linea 5, sia delle condizioni di lavoro sulla stessa Linea 5, sia del carico di combustibile, sia delle sorgenti di innesco presenti sulla Linea 5, sia dei frequenti incendi sulla Linea 5 (di cui, come si è più volte indicato, tre "grandi" solo nell'anno e mezzo precedente quello del 6/12/2007), sia degli impianti oleodinamici a servizio delle movimentazioni, ivi compresi gli aspi svolgitori e avvolgitori, sia della ramificazione di condutture, flessibili e non, portanti olio ad alta pressione (140 bar), presenti sulla linea, sia quindi del concreto rischio di *flash fire*: come descritto dalle norme tecniche, oltre che dal WGS, oltre che dai tecnici TK AST, oltre che dai tecnici dell'assicurazione; a fronte di tale quadro (tutto quello sopra riportato) non può certo una persona competente come Espenhahn ragionevolmente «confidare» solo su di un impianto neppure a bordo linea. La Corte ha appena indicato "solo": perché anche l'altro "fattore" indicato da Espenhahn è privo di ogni consistenza: la competenza, l'attenzione, la preparazione di Espenhahn anche in questa materia – delle lavorazioni in corso, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione antincendio – impediscono di ritenere che Espenhahn potesse razionalmente "confidare" nelle capacità dei suoi collaboratori di Torino, tra l'altro in un momento sempre delicato come quello della "dismissione" di uno stabilimento; collaboratori che non disponevano di alcun potere decisionale autonomo e le cui – limitate – preparazione tecnica e capacità di gestione la Corte ha già avuto modo di esporre diffusamente. Cosicché, ben consapevole anche l'imputato Espenhahn dei limiti professionali, tecnici, di "gestione" quotidiana dello stabilimento che presentavano i suoi collaboratori di Torino, limiti che egli stesso aveva avuto e aveva modo di conoscere "controllando" sistematicamente lo stabilimento di Torino, si deve concludere ritenendo che "confidare" in loro, "affidarsi" a loro per scongiurare il verificarsi dell'evento – contemporaneamente decidendo di azzerare qualsiasi intervento di *fire prevention* e di continuare la produzione in quelle condizioni – non conferisca, purtroppo, alcun elemento di "ragionevolezza" alla sua speranza.

Doverosamente qui sottolineando che – anche – l'analisi dell'elemento soggettivo in capo all'imputato Espenhahn è stata qui rigorosamente condotta solo sulla base del quadro di conoscenza e della manifestazione esterna della sua volontà – come emergente dalla condotta da lui mantenuta – antecedenti l'evento del 6/12/2007;

tanto che la Corte ritiene che non si possa ravvisare, ripercorrendo questa analisi, alcuna affermazione tratta da una valutazione ex post.

La Corte deve quindi concludere ritenendo la responsabilità penale dell'imputato Espenhahn per i reati a lui ascritti ai capi B e C, come contestati. [...]

16. La responsabilità degli imputati Espenhahn, Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri per il delitto di cui all'art. 437 comma 1 e 2 cp, capo A dell'imputazione

La Corte passa poi all'esame dell'imputazione relativa alla dolosa omissione di cautele anti-infortunistiche, contestata – in forma aggravata – a tutti gli imputati. Dopo avere sintetizzato i passaggi della precedente motivazione e dopo avere chiarito che nello stabilimento di Torino vi erano condizioni di lavoro che imponevano l'adozione di precise cautele, la Corte ha evidenziato che la mancata adozione di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi costituisce effettivamente la condotta omissiva che il legislatore ha inteso sanzionare; la Corte ricorda poi come detta omissione sia causalmente ricollegabile alla morte dei sette lavoratori della Thyssen. Omissione che è soggettivamente riferibile – per ragioni più volte esplicitate e che qui non è possibile ripercorrere – a ciascuno degli imputati nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato, la Corte – in ultima analisi – esplicita gli stessi argomenti già ripercorsi trattando degli altri addebiti. La Corte esclude poi che – come invece ventilato da una delle Difese – vi sia un bis in idem *allorquando si proceda per i reati di omicidio colposo aggravato e omissione dolosa di cautele anti-infortunistiche aggravata dal verificarsi di un infortunio.*

I difensori (in particolare il difensore della persona giuridica Thyssen Krupp Ast Spa: vedremo come la responsabilità ex d.lgs 231/01 possa, nel caso di specie, conseguire solo all'accertamento della responsabilità – penale – per il delitto di cui all'art. 589 cp) hanno affermato che, in una fattispecie – come quella di cui al presente processo – in cui si ravvisa anche il comma 2 dell'art. 437 cp (e cioè, in concreto, si sono verificati il disastro, l'infortunio, ovvero entrambi), tale ipotesi delittuosa, in forza dell'evento accaduto, "assorbirebbe" l'omicidio colposo, di cui all'art. 589 cp Parte della dottrina sostiene tale tesi, opinando come uno stesso evento (la morte) non possa essere valutato due volte ovvero che nel concetto astratto di incolumità pubblica sia compendiata anche l'integrità dei singoli soggetti.

Ma la giurisprudenza della Corte di cassazione, con chiare e incisive motivazioni che questa Corte ritiene di dovere condividere, afferma autorevolmente – e costantemente, sin dagli anni '70 dello scorso secolo – il concorso tra il delitto aggravato (art. 437 comma 2 cp) e il delitto di cui all'articolo 589 cp [segue la citazione di Cass., Sez. IV, sentenza n. 10048/1993]. [...]

Questa Corte ritiene convincente e condivisibile l'orientamento motivatamente espresso dalla Corte di cassazione, escludendo quindi l'ipotesi di *bis in idem* come prospettata dai difensori.

[...]

18. La responsabilità della persona giuridica Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni Spa

La Corte introduce il tema della responsabilità delle persone giuridiche con una ricostruzione – anche storica – della vicenda legislativa, sino alla recente introduzione di tale responsabilità anche per i reati di cui all'art. 589 comma 2 cp. La Corte si diffonde poi – con un'ampiezza di motivazione che in questa sede non può essere ripercorsa – in un'analisi dei principali approdi giurisprudenziali in materia. Dopo avere precisato quanto sopra e dopo avere richiamato il dettato normativo dell'art. 5 d.lgs n.231/2001 e dell'art. 25 septies *del medesimo testo (norma introdotta dall'art. 9, comma 1, legge 3/8/2007 n. 123, poi riformulato dall'art. 300 del d.lgs 81 del 9/4/2008), la Corte passa all'esame della vicenda concreta portata alla sua attenzione.*

Nel caso di specie, la Corte può con certezza escludere che le condotte colpose mantenute dagli imputati [Priegnitz, Pucci Moroni, Salerno e Cafueri] fossero caratterizzate da un interesse "proprio o di terzi"; si può ravvisare un "interesse" o "vantaggio" dell'ente? La Corte ritiene che la risposta debba essere positiva: le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica e antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione.

La Corte ritiene che quanto appena esposto, consistente nel collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponda a una corretta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589 comma 2 cp; ricordando qui come la responsabilità dell'ente anche per questo reato – logicamente collegato proprio all'organizzazione aziendale – fosse stata, sin dall'origine considerata dalla legge delega.

La Corte affronta poi la questione della adeguatezza del modello di organizzazione e gestione. Preso atto che tale documento non fu formalmente adottato da Thyssen Krupp, la Corte – respingendo così un argomento difensivo – esclude anche che esso esistesse in linea di fatto (e fosse adeguato).

Nel caso di specie il richiesto «modello di organizzazione e di gestione» idoneo a «prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi», cioè il reato di cui all'art. 589 comma 2 cp, non era stato da Thyssen Krupp Ast Spa neppure adottato al 6/12/2007.

Il dato è incontestabile in quanto emerge documentalmente: solo durante il Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007 erano state approvate le modifiche del preesistente "modello organizzativo" aggiungendovi le parti relative proprio all'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

La difesa sostiene che il "modello organizzativo" esisteva di fatto perché la sua elaborazione, iniziatasi già nel mese di agosto 2007, era terminata alla riunione del 30/10/2007, durante la quale il "modello" aveva assunto gli stessi contenuto e forma poi approvati dal C.d.A. il successivo 21/12/2007; inoltre, sempre secondo la difesa, tale "modello" era già stato divulgato all'interno dell'azienda ed era già stato attuato, considerato che alla riunione del 30/10/2007 aveva partecipato anche l'avv. Della Volpe, membro dell'organismo di vigilanza (v. lettera b, comma 1 citato art. 6).

Anche seguendo sull'argomento il cd. "principio di effettività" e, quindi, superando in tale prospettiva il dato formale della non avvenuta adozione del "modello" da parte dell'organo competente, in epoca precedente rispetto al verificarsi del reato, la Corte deve osservare che gli elementi emersi in dibattimento escludono che tale "modello" sia stato divulgato e, ancor meno, sia stato attuato prima del 6/12/2007. Infatti, come apprendiamo dal teste Adeante Paolo (dalla fine del 2006 e in allora segretario del Consiglio di amministrazione di Tk Ast, v. udienza 26/3/2010), se è vero che il testo approvato il 21/12/2007 corrispondeva a quello redatto nella riunione del 30/10/2007, solo con la delibera del C.d.A. del 21/12/2007 ai due precedenti membri dell'organismo di vigilanza (Della Volpe e Rademacher) era stato affiancato – proprio per la competenza in materia antinfortunistica – l'ing. Camponi; tanto che lo stesso teste Adeante, alla precisa domanda della difesa, onestamente risponde: «non so se il modello organizzativo per l'omicidio colposo fosse già stato efficacemente attuato». E che, prima del 21/12/2007, non vi fosse ancora stata alcuna "attuazione" del "modello" lo conferma proprio il teste Camponi Fernando (responsabile ecologia, ambiente, sicurezza dal 2003, a Terni; v. udienza 26/3/2010) che riferisce: «…sono entrato a far parte dell'organismo di vigilanza nel dicembre 2007 o gennaio 2008… dal punto di vista operativo, abbiamo cominciato a fare audizioni, ispezione… nei primi mesi del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro».

Sul punto, non appare necessario aggiungere altro; la Corte ritiene inoltre che, in questa parte, non rilevi procedere ad esaminare nel merito il "modello organizzativo" la cui adozione formale e la cui attuazione è certamente successiva al verificarsi del reato per cui si procede.

Si deve ancora dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai difensori con riguardo alla "presunzione di colpevolezza", emergente dagli articoli 5, 6 e 7 del citato d.lgs; con riguardo alla "indeterminatezza" dei "modelli" prescritti, emergente dagli articoli 6 e 7. Entrambe le questioni presuppongono la natura sostanzialmente "penale" della responsabilità dell'ente, che la Corte ha già avuto modo di escludere. […]

La Corte passa poi all'esame delle questioni sanzionatorie. Dopo avere ritenuto la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, la Corte passa poi a motivare sul trattamento sanzionatorio in concreto.

La difesa ha sollevato anche sulle sanzioni una questione di illegittimità costituzionale: affermando l'irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs 231/2001, che emergerebbe in particolare confrontando le sanzioni più contenute nei confronti dell'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia

un grave delitto doloso – come, per esempio, la previsione dell'art. 25, per le ipotesi di concussione e di corruzione – a fronte di sanzioni più gravi per l'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia invece di natura (solo) colposa, come nel caso di specie secondo la previsione dell'art. 25 *septies*. La Corte deve qui ribadire, come già esposto, che le sanzioni non sono di natura penale; aggiungendo che proprio il criterio seguito dal legislatore nel determinare le sanzioni a carico dell'ente ne disvelano la diversa natura e, in forza di questa, l'intrinseca "ragionevolezza" nel parametrarle diversamente rispetto alle pene previste per la persona fisica. Se infatti per quest'ultima l'elemento soggettivo doloso è intrinsecamente più grave e quindi prevede pene più severe, la diversità della responsabilità dell'ente rimane indifferente all'elemento soggettivo della persona fisica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell'ente quando, pur trattandosi di reato colposo, esso – come nel caso dell'art. 25 *septies* – riguardi la normale, quotidiana attività dello stesso ente, sia quindi – come si è già sopra accennato – "logicamente" collegato alla sua organizzazione e gestione, come senz'altro è il rispetto della normativa antinfortunistica, con la conseguente tutela dell'incolumità delle persone che in quell'ente prestano la loro attività lavorativa.

La Corte ritiene quindi manifestamente infondata anche questa proposta eccezione di illegittimità costituzionale.

Venendo all'applicazione delle sanzioni, si deve ricordare che l'indicazione di «1.000 quote» di cui all'art. 25 *septies* consente al Giudice di comminare una sanzione pecuniaria variabile in un ampio spettro che parte da un minimo di € 258.000,00 a un massimo di € 1.549.000,00 (v., secondo l'art. 10 l'importo di una quota va da un minimo di € 248,00 a un massimo di € 1.549,00).

I parametri in base ai quali la sanzione pecuniaria deve essere commisurata si trovano all'art. 11; il legislatore ha già determinato, come si è indicato, la sanzione pecuniaria nel caso di cui all'art. 589 comma 2 cp nel massimo di mille quote; si deve osservare che, anche senza tale previsione legislativa, la gravità del caso di specie, in cui hanno trovato la morte sette lavoratori, avrebbe comportato univocamente la stessa commisurazione; al secondo comma del citato articolo 11, per la determinazione dell'importo della quota, si prescrive che sia fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente **allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione**"; come più volte ricordato, nel caso di specie l'ente Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SpA è parte di una multinazionale tra le principali del mondo; la Corte ritiene quindi congruo, allo scopo indicato dal legislatore, determinare la sanzione pecuniaria in € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro).

La difesa chiede l'applicazione delle riduzioni di tale sanzione secondo il disposto del secondo e terzo comma dell'art. 12 d.lgs citato.

Certamente spetta all'ente la riduzione secondo la lettera a) del comma 2 dell'art. 12: «l'ente ha risarcito integralmente il danno»; si tratta – come appare evidente e come ritenuto anche dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n. 36083/09 – di un'attenuante del tutto analoga a quella di cui all'art. 62 n. 6 cp. Abbiamo già ricordato come risulti documentalmente avvenuto, prima dell'apertura del presente dibattimento, il risarcimento agli stretti familiari delle vittime.

Questo secondo comma prevede una riduzione da un terzo alla metà; la Corte ritiene congruo operare la riduzione di un terzo: se è vero infatti che il risarcimento è stato ingente – non si intende complessivamente, bensì con riguardo a ciascuna fa-

miglia dei sette lavoratori – nondimeno la gravità complessiva, anche sotto il profilo della responsabilità organizzativa e gestionale dell'ente, è tale da non permettere una più ampia riduzione.

Così la sanzione pecuniaria deve essere definitivamente determinata in € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Infatti la Corte ritiene che non si possa applicare il terzo comma dell'art. 12, che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria nel caso concorra, oltre al sopra ritenuto risarcimento del danno, anche la circostanza che, prima dell'apertura del dibattimento, sia stato adottato e reso operativo «un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi».

Sotto questo profilo – sanzionatorio – la Corte deve quindi accertare, in questo caso temporalmente sino all'apertura del presente dibattimento (febbraio 2009), se il "modello organizzativo" fosse stato adottato, fosse stato reso operativo e fosse idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Ebbene, anche sotto questo profilo non appare necessario che la Corte esamini ex professo il modello organizzativo adottato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007, verificandone l'idoneità a prevenire reati di cui all'art. 589 comma 2 cp; perché la Corte ritiene che, in ogni caso, tale "modello" non fosse stato, nell'arco temporale dall'evento all'apertura del presente dibattimento, efficacemente attuato. Il motivo emerge dalle dichiarazioni del già citato ing. Camponi e testimonia come, purtroppo, nonostante la tragedia avvenuta il 6 dicembre 2007, i vertici di Thyssen Krupp Ast Spa continuassero a occuparsi con superficialità e scarsa attenzione della sicurezza sul lavoro. Quanto affermato emerge proprio dalla nomina, quale membro dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b), organismo di vigilanza che, secondo la legge, deve essere "dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo", allo scopo di implementare tale organismo con un membro "competente" in materia antinfortunistica, dello stesso ing. Camponi: senza neppure preoccuparsi – per questo la Corte si permette di indicare tale scelta come «superficiale e poco attenta» – del fatto, evidente, che il membro deputato a efficacemente vigilare sull'adozione del "modello" in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza, l'ing. Camponi, come membro dell'organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato.

La circostanza emerge senza possibilità di equivoco dalla testimonianza dell'ing. Fernando Camponi (v. udienza 26/3/2010): «Io sono attualmente (e dal 2003, *nde*) responsabile dell'ente denominato Ecologia, Ambiente e Sicurezza… il mio ufficio ha due settori. Una parte si occupa di ambiente e una parte di sicurezza… per quanto riguarda la parte sicurezza, c'è la Rstp alle mie dipendenze con i tecnici Astp che si occupano di sicurezza…»; a precisa domanda del pubblico ministero, sul fatto che egli dovesse «vigilare anche su se stesso» l'ing. Camponi risponde: «…io… le confesso… che ho avuto qualche dubbio su questo… visto che siamo in Italia. Conflitto di interessi è una locuzione che va di moda. Però ecco ne ho parlato con il nostro legale… ne parlai con l'avv. Della Volpe… Lui mi ha detto che la mia presenza all'interno dell'organismo di vigilanza aveva un po' il compito di fluidificare, di fare un po' diciamo da tramite… io faccio ancora parte, sì (dell'organismo di vigilanza, *nde*)».

Quindi l'ing. Camponi, dirigente responsabile del settore sicurezza sul lavoro, entra a far parte dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b) nel dicembre

2007, proprio per la sua competenza in materia di sicurezza e, nonostante i fondati dubbi, da lui stesso sollevati, sulla sua contraddittoria funzione di controllore e di controllato, vi permane certamente oltre la dichiarazione di apertura del presente dibattimento (febbraio 2009), quantomeno sino alla data in cui ha reso la sua testimonianza (26/3/2010).

La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di «autonomi poteri di iniziativa e di controllo»: non è necessario spendere ulteriori parole sulla "autonomia" del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato.

L'art. 25 *septies*, come si è sopra indicato, prevede nell'ipotesi del primo comma, corrispondente al caso di specie, anche l'applicazione delle sanzioni interdittive «di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno»; l'art. 9 comma 2 elenca le seguenti sanzioni interdittive: «*a)* l'interdizione dall'esercizio dell'attività; *b)* la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; *c)* il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; *d)* l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; *e)* il divieto di pubblicizzare beni o servizi».

Secondo il successivo articolo 13 le sanzioni interdittive «si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste»: e l'art. 25 *septies* lo prevede; ma purché ricorra – anche – almeno una delle condizioni indicate nello stesso articolo 13. Nel caso di specie, non ricorre la lettera b); ricorre invece, ad avviso della Corte, la lettera a) che recita: «l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative». Allora, il fatto che a commettere il reato siano stati soggetti in posizione apicale – Priegnitz e Pucci – oltre che sottoposti agevolati da gravi carenze organizzative – Moroni, Salerno e Cafueri – è già stato affermato e non necessita di ulteriori precisazioni; il fatto che l'ente abbia tratto da tale reato – come si è sopra indicato, dalla condotta omissiva che ha causato tale reato – un profitto di rilevante entità è stato già sopra accennato, riferendosi all'indubbio "vantaggio" – corrispondente a un "rilevante profitto" che Thyssen Krupp Ast Spa ha tratto dall'avere risparmiato le somme necessarie per effettuare, nello stabilimento di Torino, gli indispensabili e obbligatori interventi di *fire prevention*, oltre che dall'avere continuato la produzione nello stesso stabilimento, con l'utile che ne è conseguito. Si deve qui richiamare l'analisi sulla natura di tale "profitto" emergente dalla sopra citata sentenza della Corte di cassazione, in particolare laddove afferma che: «Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico».

Aggiungendo alcune considerazioni tanto ovvie quanto, forse, necessarie: che tale profitto, nel caso di specie, del reato colposo di cui all'art. 589 comma 2 cp, non deve certo essere collegato all'evento bensì alla condotta che lo ha causato (e v. anche sopra); che la determinazione, in concreto, di tale profitto, poteva essere

agevolmente indicata dalla Thyssen Krupp Ast Spa, mettendo a disposizione pari somma come previsto dalla lettera c) dell'art. 17 (v. infra); che, in mancanza di tale determinazione, di nessun rilievo appare una consulenza tecnica affidata a un prestigioso professionista esterno; che, in mancanza di tale determinazione, la Corte non può che attestarsi sul profitto "minimo", corrispondente alla somma indicata per la – prima e non definitiva – messa in sicurezza della Linea 5 dello stabilimento di Torino, pari a € 800.000,00 (v. sopra, vari capitoli), non disponendo di sufficienti dati per indicare anche quanto Thyssen Krupp Ast Spa abbia guadagnato continuando la produzione nello stabilimento di Torino.

La somma così determinata di ottocentomila euro può ritenersi di «rilevante entità»? Se fosse valutata in relazione alla grandezza economica di Thyssen Krupp Ast Spa si potrebbe anche rispondere di no; ma la Corte ritiene che tale valutazione debba essere riferita a criteri oggettivi generali, così da non privilegiare l'ente che abbia maggiori disponibilità economiche, rispetto all'ente dotato di minori risorse. La risposta deve pertanto essere positiva.

I difensori chiedono che non sia applicata a Thyssen Krupp Ast alcuna sanzione interdittiva in forza dell'appena citato articolo 17; la Corte osserva che tale articolo esclude appunto l'applicazione delle sanzioni interdittive nel caso che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (nel nostro caso, come si è indicato, febbraio 2009), concorrano tutte e tre le condizioni indicate nello stesso articolo; nel caso di specie, ricorre solo la prima condizione, di cui alla lettera a) che riguarda l'integrale risarcimento del danno; non ricorre né la condizione di cui alla lettera b) che riguarda di nuovo l'adozione e l'attuazione del "modello" organizzativo idoneo, né la condizione di cui alla lettera c), che riguarda la messa a disposizione, da parte dell'ente, del «profitto conseguito ai fini della confisca».

Ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per l'applicazione, nel caso di specie, alla Thyssen Krupp Ast Spa, anche delle sanzioni interdittive.

La Corte è ben consapevole della importanza e della delicatezza di tali sanzioni, che possono pesantemente incidere su di una realtà produttiva di grandi dimensioni e nella quale lavorano migliaia di persone; d'altro canto, oltre ad essere l'applicazione anche di tali sanzioni imposta dalla legge, come appena esposto, non vi è dubbio che proprio all'ente e proprio nel caso di specie si debbano fondatamente rimproverare gravi carenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza sul lavoro, causalmente collegate all'evento; oltre, come si è subito sopra esposto, a una mancanza di attenzione a tale materia che è perdurata anche dopo il tragico evento.

Appare congruo quindi applicare a Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni Spa, esaminato l'art. 14 citato d.lgs, la sanzione interdittiva di cui alla lettera d) (nel dispositivo è erroneamente indicata la lettera a) dell'art. 9, consistente nella sua esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi sei; oltre alla sanzione interdittiva di cui alla lettera e) stesso articolo, del divieto di pubblicizzare beni o servizi sempre per la durata di mesi sei.

Ai sensi dell'art. 19, richiamando quanto già sopra esposto, si deve confiscare la somma di € 800.000,00 (ottocentomila euro).

Ai sensi dell'art. 18 d.lgs 213/2001 appare altresì congruo disporre, ricorrendone il presupposto, la pubblicazione della presente sentenza (…)

19. Le parti civili

Segue poi l'esame della posizione delle parti civili. Si sono costituite parte civile nel processo in esame diverse tipologie di parte civile: enti territoriali; sindacati; enti con oggetto statutario riferibile alla salute e alla sicurezza sul lavoro (come Medicina democratica*); lavoratori presenti al momento dell'incendio; lavoratori che hanno lavorato nelle condizioni più volte descritte (come danneggiati dal reato di cui all'art. 437 cp); parenti delle vittime. Qui la Corte – che liquida integralmente i danni, senza demandare alcunché a separati giudizi civili – fa pedissequa e rigorosa applicazione dei princìpi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di costituzione di parte civile (con citazione di copiosa giurisprudenza) e dei princìpi stabiliti dalla giurisprudenza civile in materia di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (anche qui con copiosa giurisprudenza). Per esigenze di sintesi non è possibile riportare in questa sede la motivazione.*

per questi motivi

Visto l'articolo 533 cpp;

Dichiara Espenhahn Herald, Pucci Marco, Priegnitz Gerald, Moroni Daniele, Salerno Raffaele, Cafueri Cosimo colpevol[i] dei reati [loro] ascritti; […]

Visto il d.lgs n. 231/2001;

Applica, ex art. 25 *septies*, comma 1, alla Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni SPA (…): 1) la sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 (un milione), ex articoli 9, 10 e 12 comma 2 lettera a); 2) la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6, ex articolo 9 comma 2 lettera a); 3) la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi 6, ex articolo 9 comma 2 lettera e); 4) la confisca della somma di € 800.000,00 (ottocentomila), ex articolo 19. […]